

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria



Quaderni ISSP

Numero 10

Gli spazi della pena

Tutela dei diritti umani e circuiti penitenziari

Istituto Superiore di Studi Penitenziari

Novembre 2012

Il contenuto del presente volume é consultabile e scaricabile alla pagina internet
<http://issp.bibliotechedap.it/quaderni.aspx>

INDICE

Presentazione a cura del Direttore dell'ISSP.	5
1. <i>Maria Martone</i> “Gli spazi della pena e i circuiti penitenziari”	7
- Introduzione	7
- I fattori determinanti l'andamento dei tassi di carcerizzazione....	9
- La pena nel sistema giustiziale italiano	12
- Il dilemma ancora attuale tra pena giusta e pena utile	19
- La cultura della pena e l'esigenza di controllo sociale	29
- Conclusioni.....	31
2. <i>Emanuela Anniciello</i> “I circuiti penitenziari: biunivocita' tra sicurezza e trattamento”	35
3. <i>Salvatore Cadeddu</i> “Circuiti penitenziari: il ruolo del Commissario nella gestione dei detenuti dell'Alta Sicurezza”	45
4. <i>Carmela Finestra</i> “Architettura penitenziaria e vita carceraria. Dal panottico alla sorveglianza dinamica”	59
5. <i>Angelo Napolitano</i> “I sex offender: gestione e rieducazione negli istituti penitenziari. Un lungo cammino verso il progetto Bollate” ...	75
6. <i>Iride Natale</i> “La dimensione esterna dello spazio della pena: carcere e territorio”	85
7. <i>Rossella Panaro</i> “Il trattamento dei detenuti condannati per reati sessuali: il progetto Giulini”	97
8. <i>F. Angelo Vacca</i> “Postfazione”	109
Ringraziamenti	113

Presentazione

a cura di Massimo De Pascalis – Direttore dell'Istituto Superiore di Studi Penitenziari

LO SPAZIO E IL TEMPO DELLA DETENZIONE

Da qualche tempo nell'Amministrazione si sta affacciando un linguaggio inconsueto, alternativo alla comunicazione ordinariamente utilizzata nella quotidianità penitenziaria. Questo modo diverso di parlare fa intuire anche un nuovo pensiero nell'ambito dell'esecuzione penale volto a recuperare un debito penitenziario che si è consolidato tra prassi e norma. Conoscenza e centralità della persona, etica professionale, consapevolezza, sorveglianza dinamica, Tempo e Spazio della detenzione sono nuovi termini di comunicazione che stanno descrivendo un percorso di cambiamento che ha radici in un pensiero critico sulle attuali condizioni di detenzione, lontane dalla verità ordinamentale riconducibile alla Costituzione e all'Ordinamento penitenziario. La pubblicazione del Quaderno, che ospita in questo numero il pensiero della dr.ssa Maria Martone e di alcuni neo funzionari di polizia penitenziaria, si colloca opportunamente all'interno di tale nuovo cammino proponendoci, da angolazioni diverse, uno studio sulle dimensioni dello Spazio e del Tempo della detenzione.

Spazio, Tempo e Persone costituiscono in fondo gli elementi essenziali intorno ai quali si muove il pensiero della Filosofia e che possono guidarci anche in questo nuovo approccio con il tema dell'esecuzione penale e persino con le norme penali che la generano. Una guida filosofica, quindi, che, attraverso un approfondimento di quelle dimensioni, può aiutare gli studiosi del diritto penitenziario nella ricerca della verità ordinamentale della Riforma penitenziaria. Con questo nuovo approccio, all'osservatore compare immediatamente un quadro in cui lo Spazio e il Tempo appaiono deformati rispetto al disegno ideale introdotto dal nostro legislatore, costituente e ordinario. Basterebbe citare, per dar conto di tale distorsione, le condizioni di sovraffollamento e di promiscuità in cui versano gli istituti penitenziari, in manifesta contraddizione con il principio costituzionale della umanizzazione della pena, idealmente, ma anche sostanzialmente tradotto dalla legge penitenziaria. Ma tale osservazione non è sufficiente per cogliere intimamente quanto quelle dimensioni siano state soffocate dalla quotidianità penitenziaria, a cominciare dalla centralità della conoscenza della persona che dovrebbe essere il presupposto essenziale e ineludibile della riforma. Tale condizione, vera criticità nascosta del sistema, è essa stessa causa del sovraffollamento e non viceversa come taluni sostengono.

Infatti, tale problema ha sempre distinto il nostro sistema penitenziario, anche durante i pregressi periodi di detenzione ordinaria.

Ed è proprio la distorsione dello Spazio e del Tempo della detenzione che ha determinato la crisi delle procedure dettate dal legislatore per giungere alla conoscenza della persona. Oggi quelle dimensioni, che descrivono i campi dell'autodeterminazione dell'essere umano, si consumano prevalentemente in cella, spesso persino sovraffollata. Ecco allora che l'autodeterminazione dell'essere umano si esprime in condizioni di cattività e quindi prevalentemente con comportamenti aggressivi, rivolti agli altri o verso se stessi. Le relazioni personali dentro quello spazio sono disciplinate da un potere di forza, fisica e psicologica.

Sono del tutto inadeguate, rispetto alla volontà del legislatore, le dimensioni dello spazio e del tempo riservate alle attività istruttive e di formazione professionale, al lavoro, alla cultura, alle relazioni interne ed esterne e, ancor più, all'affettività intesa nel senso più globale possibile delle relazioni familiari, largamente diffuse e sostenute con la Riforma. E' in esse che si può esprimere l'autodeterminazione, fondamento del patto trattamentale di cui oggi si è tornati a parlare. Si tratta di dimensioni indispensabili per la conoscenza del detenuto, per il profilo tanto dell'osservazione scientifica, quanto delle verifiche rispetto al programma di trattamento. Osservazione e verifiche che conducono alla conoscenza del detenuto, utile sia per le esigenze di sicurezza sociale che per le valutazioni delle capacità di recupero sociale della persona.

Una lettura critica dell'esecuzione penale, e persino del codice penale, attraverso quelle dimensioni può orientare il nostro cammino alla ricerca della verità ordinamentale che gli Autori della presente pubblicazione hanno percorso da angolazioni diverse e significative. Punto di partenza delle riflessioni è stato il bisogno, dettato dalla realtà penitenziaria, di intraprendere la strada del cambiamento e dell'alternativa al carcere con lo sguardo rivolto persino alla mediazione penale che ha il merito di introdurre nuove procedure sanzionatorie e riparative del danno causato dal reato. Tuttavia, questo nuovo percorso richiede, al contrario di quanto accade oggi, una conoscenza ancor più approfondita di tutti gli attori della vicenda giudiziaria, comprese le vittime del reato. La centralità della persona in questo nuovo processo di esecuzione penale richiede perciò una rinnovata e forte consapevolezza delle dimensioni dello spazio e del tempo che appartengono all'uomo, per definire e distinguere lo spazio e il tempo della detenzione da quelle della mediazione e della riparazione.

Anche le composizioni degli Autori della presente pubblicazione costituiscono un significativo contributo al dibattito in corso. In tal senso, pertanto, rivolgo loro un particolare ringraziamento da parte dell'ISSPe, oltre al mio personale.

Gli spazi della pena e i circuiti penitenziari

a cura di Maria Martone – dirigente penitenziario

INTRODUZIONE

Il nostro paese è stato caratterizzato negli ultimi anni da un significativo processo di ri-carcerizzazione, che ha fatto lievitare in modo esponenziale il numero dei detenuti, nonostante l'effetto fortemente deflattivo determinato dai percorsi di alternatività, incidendo profondamente sull'andamento degli istituti penitenziari.

Il dato nazionale fino ad oggi si attesta su 66.568, rispetto ad una capienza massima degli istituti penitenziari pari a 44.153, di cui la maggioranza caratterizzata da detenuti stranieri, ponendo così l'amministrazione di fronte a problematiche sempre più complesse ed imponendo nel contempo l'adozione di strumenti di intervento più innovativi dal punto di vista trattamentale.

Questo dato deve indurre ad una riflessione più approfondita sulle cause di quello che viene comunemente chiamato "sovraffollamento detentivo": riflessione che non può prescindere da un'analisi più ampia sulla funzione e sul modo di concepire la pena nel nostro sistema.

Nelle pagine che seguono si cercherà di analizzare *in primis* l'andamento dei tassi di carcerizzazione e i relativi fattori di influenza, anche in rapporto all'evoluzione del nostro sistema di giustizia penale. Nel dibattito filosofico e penalistico sviluppatosi sul concetto di pena, permane nel tempo la contrapposizione tra pena giusta e pena utile. Fin dalle origini del diritto penale moderno, la *pena utile* indicava la pena in astratto, quella orientata a fini utilitaristici di prevenzione, mentre la *pena giusta* richiamava la pena meritata per il fatto, corrispondente dunque al disvalore espresso dal reato. La questione della prevalenza di una ideologia della pena sull'altra è quanto mai attuale, anche se particolare rilevanza assume la sua finalità rieducativa, generalmente ricondotta allo schema *special-preventivo* della pena, tema che sarà approfondito nel corso della trattazione.

Di fronte all'emergenza penitenziaria del sovraffollamento e ai rischi ricorrenti di violazioni del principio costituzionale di umanizzazione delle pene, è necessaria una definitiva presa di coscienza che il tasso di carcerizzazio-

ne, nel tempo e nello spazio, non è proporzionale ai tassi di delittuosità ma ad altre variabili che, inevitabilmente e direttamente, rinviano a responsabilità politiche di chi detiene il governo della penality. Pertanto, se non si comprendono con il giusto approccio tecnico-scientifico le vere cause del processo di ri-carcerizzazione, non si riuscirà mai a dare una risposta, in chiave risolutoria, al dilagante fenomeno del sovraffollamento detentivo.

Quando i tassi di carcerizzazione superano gli indici di tollerabilità tassativamente determinati per ogni singolo istituto penitenziario, la detenzione finisce per rappresentare sempre una violazione dei diritti fondamentali e, pertanto, la pretesa punitiva dello stato deve saper cedere a possibilità diverse di esecuzione della pena in carcere, aprendo la strada a “nuove pene” che siano realmente alternative alla detenzione.

La stessa giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, unitamente ad una parte della giurisprudenza di sorveglianza, si sta muovendo in questa direzione. Emblematica a tal riguardo è la sentenza del 16 luglio 2009 della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul caso Sulejmanovic, con cui è stato per la prima volta posto l’accento sulla necessità di rispettare standard minimi di vivibilità, anche in condizione di sovraffollamento, e di individuare meccanismi di compensazione utili ad attenuare le conseguenze del disagio connesso al fenomeno. E’ importante sottolineare come il tema dello spazio della pena rimandi anche ad un concetto di spazio fisico, da intendersi non solo nel senso restrittivo di luogo in cui viene eseguita la pena, ma in senso più ampio quale spazio di vivibilità della detenzione. Secondo la Corte ciascuno stato deve assicurarsi che i detenuti siano custoditi in condizioni di rispetto della dignità umana e con modalità detentive che non comportino per il soggetto livelli di sofferenza aggiuntivi alla pena formalmente inflitta. Dallo stralcio della sentenza si ricavano, quindi, una serie di parametri enucleati dalla Corte per appurare la violazione o meno dei divieti di tortura e di trattamenti degradanti, sanciti dall’art. 3 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali che, a ben vedere, solo in parte attengono al profilo della dimensione della camera detentiva, come erroneamente si è portati a credere. Pur considerando che la Corte ha individuato la superficie minima di una cella in 7 mq, con ciò volendo sottolineare l’incidenza negativa del sovraffollamento sul principio di trattamento umanitario, bisogna tuttavia evidenziare che non sono state fornite indicazioni precise ed univoche sulla misura dello spazio personale che deve essere concesso ad ogni detenuto, sul rilievo che ciò possa dipendere da una concomitanza di fattori, che riguardano la durata della privazione della libertà personale e quella di permanenza nella camera detentiva durante il giorno.

L’intervento della Corte in questa situazione di grave sovraffollamento ha

avuto il merito di imporre il rispetto delle condizioni minime di vivibilità, che presuppongono preliminarmente la disponibilità di uno spazio detentivo vitale non inferiore a 3 mq a persona, con ciò volendo *a contrariis* affermare la possibile violazione dell'art. 3 CEDU tutte le volte in cui lo spazio fisico disponibile sia inferiore a tale misura minima. Invece, in assenza di situazioni di tale gravità, la Corte ritiene che il problema della sussistenza di trattamenti contrari al senso di umanità vada risolto in base ad altri parametri. Ne deriva che lo spazio vitale minimo da assicurare al detenuto va determinato prendendo in considerazione diversi aspetti delle condizioni detentive, quali la possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo privato, l'area-zione disponibile, la qualità del riscaldamento, il rispetto delle condizioni sanitarie di base, la maggiore protrazione della permanenza all'aperto ed una varietà consistente di offerte trattamentali. Da qui l'impegno dell'amministrazione di promuovere una serie di condizioni volte a differenziare in modo più razionale i circuiti penitenziari all'interno delle strutture penitenziarie, prevedendo così una differenziazione dei livelli di trattamento all'interno delle singole sezioni e la destinazione di una parte di esse a circuiti ad alta valenza trattamentale ispirate a regimi detentivi aperti, in cui sono ampliati gli spazi utilizzati dai detenuti per la socialità, così come i tempi di permanenza al di fuori della camera detentiva ed incentivate le iniziative trattamentali all'interno dei reparti, secondo le indicazioni fornite dalla circolare del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria n. 206745 del 30 maggio 2012.

I FATTORI DETERMINANTI L'ANDAMENTO DEI TASSI DI CARCERIZZAZIONE

Un dato oggettivo da cui partire è che, in quasi tutto il mondo, si è registrata una tendenziale crescita dei tassi di carcerizzazione, anche se con intensità diversa, e ciò induce a pensare che esistano determinati fattori causali (strutturali e non), che possono variare a seconda della particolarità dei contesti nazionali. Se questo è un dato certo, più difficile è teorizzare un modello esplicativo del fenomeno, tanto che le variabili interpretative fornite per spiegare questo nuovo processo di ri-carcerizzazione sono variegiate. A differenza di altri Paesi (in particolare USA), in Italia non sono state elaborate ricerche scientifiche sulla rilevanza causale che alcuni fattori strutturali possono avere sugli andamenti della repressione penale, sebbene i risultati di tali ricerche possono essere considerati, con i dovuti adattamenti, per spiegare l'aumento dei tassi di carcerizzazioni anche nel nostro paese.

In modo semplicistico si collega la crescita dei tassi di carcerizzazione all'aumento della criminalità, in particolare quella di massa e predatoria, senza tener conto del fatto che non sempre abbiamo una conoscenza scientifica della criminalità così detta "reale" e come la manifestazione all'esterno dell'illegalità dipenda anche da altre variabili, quali la tendenza delle vittime e dei cittadini a denunciare i reati ed il livello di efficienza e di tecnicità investigativa delle Forze di polizia¹.

Inoltre, se è vero che le forme di delittuosità di tipo predatorio sono aumentate nel tempo in alcuni paesi è, altrettanto vero, che ciò è avvenuto con una certa discontinuità, che invece non è stata registrata con lo stesso andamento in relazione alla crescita dei tassi di carcerizzazione². Questo dato ci porta a pensare che l'aumento della criminalità debba essere collegato in modo più diretto con altri fenomeni, quali la crisi del sistema del Welfare che, a sua volta, produce aumento degli indici di disoccupazione, oppure l'aumento incontrollato dei flussi migratori, il tipo di politica di criminalizzazione di alcuni reati (si pensi in Italia ai reati connessi alla droga), l'involuzione del comune sentire nei confronti dei soggetti così detti "marginalizzati"³.

Altro elemento considerato per spiegare la crescita della popolazione detenuta è la presenza o meno di una legislazione penale più repressiva e, di conseguenza, una maggiore o minore severità delle istituzioni chiamate a fronteggiare e a prevenire il processo di criminalizzazione. Questa impostazione rimanda ad ideologie neo-retribuzionistiche della pena che, peraltro, hanno caratterizzato anche il nostro paese nell'ultimo decennio, sebbene non si ritiene possibile quantificare esattamente e, comunque in modo disgiunto, l'effettivo contributo all'incremento della repressione carceraria dovuto all'aumento degli indici di criminalità da quello, invece, imputabile a legislazioni penali più severe⁴.

Le impostazioni fino ad ora considerate rimandano a modelli esplicativi del fenomeno di tipo "monocausale", che cioè mettono in luce solo alcuni fat-

¹ Il fenomeno è stato considerato anche da alcuni studiosi italiani, Marzio Barbagli, *Perché è diminuita la criminalità negli Stati Uniti*, Il Mulino, Bologna 2000

² Anche in Italia è possibile rinvenire la stessa discontinuità, cfr. *Dieci anni di delittuosità e percezione della sicurezza nelle regioni italiane, 1991-2001*, pubblicazione del Forum italiano per la Sicurezza urbana, Bologna 2003

³ Massimo Pavarini, *La Penalità nell'Italia Repubblicana, come spiegare le variazioni nella repressione penale nel tempo*. Ancora Marzio Barbagli, *Immigrazione e criminalità*, Il Mulino Bologna 1998: l'autore è lo studioso che più di tutti in Italia si è occupato di ricerche vittimologiche e di rappresentazione sociale della criminalità.

⁴ Massimo Pavarini, *La criminalità punita: processi di carcerizzazione nell'Italia del XX secolo*, in *La criminalità* (Annali della Storia d'Italia, n. XII, a cura di Luciano Violante, Torino, Einaudi, 1997

tori determinanti il processo causale di carcerizzazione, singolarmente considerati. A tali modelli se ne affianca un altro, più complesso, basato sul così detto “*paradigma della costruzione sociale*”.

Questo modello parte da un dato empirico, che fa leva sulla progressiva esasperazione del sentimento di insicurezza sociale, registrato nell’ultimo ventennio anche in Italia, che poi determina una domanda di maggiore severità del sistema penale e di conseguenza un’elevazione della soglia di repressione.

Sicuramente, all’origine della diffusione dell’insicurezza sociale (genericamente chiamato panico sociale) vi sono vari fattori, seppur con diversità di peso, quali la crisi delle politiche assistenziali, l’aumento dei tassi di disoccupazione, i flussi incontrollati di immigrazioni, l’aumento dei reati di tipo predatorio ed altri, ma in realtà questo modello finisce per considerare il fenomeno dell’aumento dei tassi di carcerizzazione quale l’effetto inevitabile di una determinata costruzione sociale, nel cui ambito hanno un ruolo decisivo sia il sistema della politica criminale che i mezzi di comunicazione di massa, essendo provato che contribuiscono ad alimentare in modo continuo quel clima sociale che richiede maggiore repressione e, quindi, maggiore carcerizzazione.

Alcune di queste ricerche, inoltre, propongono un’influenza diretta del sistema economico sull’andamento della repressione penale, ricerche che sono state riprese anche da alcuni studiosi italiani⁵ per dimostrare quanto l’andamento del mercato economico possa incidere sul tipo di scelte politiche, determinando l’alternanza tra fasi che alcuni chiamano “*bulimiche*”, tipiche di uno stato del welfare, tendenzialmente favorevoli a processi di inclusione sociale e fasi così dette “*anoressiche*”, proprie di uno stato neo-liberista, al contrario, proteso verso processi di esclusione sociale.⁶

Il merito del modello esplicativo “*pluricausale*” è, sicuramente, quello di attribuire valore ad un sistema di cause e di relazioni che, nel loro diverso

⁵ Alessandro De Giorgi, *Zero tolleranza. Strategie e pratiche della società di controllo*, 2000; Melossi D. , *Discussione a mò di prefazione: postfordismo e ciclo di produzione della “canaglia”*, prefazione a De Giorgi in *Il governo dell’eccedenza. Postfordismo e controllo della moltitudine*, 2002.

⁶ Riprendendo alcune vecchie teorie sugli esclusi dal mercato del lavoro, definiti *classes dangereuse*, questi autori sostengono che tutte le società assumono sempre due diversi paradigmi di atteggiamento di fronte a coloro che sono avvertiti come pericolosi: o sviluppano una condizione cannibalesca di fagocitare chi è avvertito come ostile, nella speranza di poterlo così neutralizzare attraverso l’inclusione nel corpo sociale, oppure esasperano vere e proprie pratiche di rifiuto sociale di chi è avvertito come diverso, come estraneo.

Così per quelle teorie che ravvisano una forte influenza del sistema economico sull’andamento dei tassi di carcerizzazione, si richiama Christie N. in *Crime Control as Industry: Towards Gulags Western Style*, London, Routledge, 1994, che avrebbe individuato come fattore determinante la progressiva ricarcerizzazione anche il settore politico economico interessato al business penitenziario, che oggi costituisce una delle più influenti lobbies politiche).

combinarsi, determinano quella particolare costruzione sociale. Per converso, non può negarsi che questo modello propone una visione idealistica e poco scientifica del fenomeno ma, nello stesso tempo, affascinante per gli stimoli di riflessione che suscita su quanto il governo della questione criminale sia, in realtà, espressione del modo di intendere complessivamente l'ordine sociale e su quanto rappresenti una componente significativa che una cultura che un determinato paese è in grado di esprimere nel suo complesso.

Interessante sotto questo profilo è la posizione di quanti (si cita per tutti Massimo Pavarini) affermano che il maggiore bisogno di carcere non è strettamente collegato alla maggiore criminalità o alle emergenti variabili della pericolosità, o ancora al diffondersi dell'insicurezza sociale o alle pratiche di esclusione del mercato che, a ben vedere, sono solo alcuni degli elementi attraverso i quali si costruisce una determinata cultura del lecito e dell'illecito, un determinato punto di vista su ciò che è meritevole di inclusione o di esclusione, insomma una nuova filosofia morale.

Per i fautori di questa impostazione, quindi, bisogna saper cogliere la dimensione anche “ culturale” della pena e del sistema penale più in generale, come è stato ben evidenziato da Pavarini (anticipando quello che negli Usa viene chiamato movimento della Cultural Penology)⁷.

Ripercorrendo la storia del sistema penale in Italia, possiamo coglierne l'essenza, se consideriamo che il passaggio da prassi decarcerizzanti a prassi di ri-carcerizzazione è sempre stato accompagnato da mutamenti culturali che hanno investito la questione criminale. Così, nella politica criminale della Prima Repubblica, la criminalità è sempre stata intesa come fenomeno sociale inevitabile in una società disuguale in cui coloro che finiscono in carcere, più che essere nemici cui difendersi, sono vittime essi stessi di ingiustizie sociali. L'evoluzione della politica criminale italiana sarà affrontata nei prossimi paragrafi anche con un'attenzione specifica ai mutamenti succedutisi nel tempo nella legislazione penitenziaria.

LA PENA NEL SISTEMA GIUSTIZIALE ITALIANO

Inquadramento generale

Come anticipato all'inizio, non si possono affrontare temi quali il sovraffollamento, la rieducazione del trattamento penitenziario, la differenziazione dei modelli penitenziari, sganciati da riflessioni più ampie sul sistema della

⁷ A titolo esemplificativo si cita Durkheim, che è stato uno dei primi a teorizzare una dimensione anche culturale della pena, in cui le politiche penale rinviano necessariamente ad una specifica costruzione sociale della questione criminale o comunque a specifiche *visioni del come intendere il mondo*.

pena e sugli effetti che esso determina nella fase della sua esecuzione.

Il tema dello spazio della pena, quale filo conduttore di questo lavoro, rimanda al fondamento della pena, che è uno dei problemi più dibattuti nell'alternanza tra prospettive retributive e di prevenzione generale o speciale.

In un'ottica retributiva, la pena è il corrispettivo del male commesso e viene applicata *quia peccatum est*, cioè in ragione del reato commesso. Se il delitto è una forma di ribellione del singolo alla volontà della legge, la sua commissione esige una riparazione che valga a riaffermare l'autorità della legge⁸. Da ciò discendono alcuni corollari della pena: a) la *personalità*, in quanto il corrispettivo del male non può che essere applicato al suo autore; b) la *proporzionalità*, in quanto la reazione deve rappresentare il corrispettivo del male infitto e, pertanto, deve essere a questi proporzionato; c) la *determinatezza* (nel minimo e nel massimo edittale), d) l'*inderogabilità*, nel senso che, in quanto corrispettivo del male prodotto, deve essere sempre e necessariamente scontata dal reo. L'elemento della proporzione della pena al reato la rende giusta retribuzione capace, per le sue caratteristiche anche di inderogabilità ed di afflittività, di ristabilire il senso di certezza nell'applicazione delle norme.

La prospettiva di prevenzione generale, invece, richiama un fondamento utilitaristico della pena, costituendo un mezzo per distogliere i consociati dal compiere atti criminosi, approdando ad un concetto di relatività della pena, che non si legittima come castigo per il male inflitto ma in quanto scopo di prevenzione.

La pena agisce come un contro-motivo a quello criminoso per i suoi tre effetti: a) di intimidazione, a causa del suo carattere comunque afflittivo e socialmente squalificante, b) di moralizzazione–educazione, in quanto espressione di riprovazione sociale, così contribuendo a ricostruire il codice morale dei consociati; c) di orientamento sociale attraverso l'apprendimento di abitudini all'agire socialmente adeguato.

La prevenzione generale, peraltro, trova un nuovo fondamento nell'art. 2 Cost. che impone alla Repubblica il dovere di riconoscere i diritti fondamentali dell'uomo e di garantirli, contro le altrui aggressioni, adottando le necessarie misure preventive-repressive.

Per la teoria di prevenzione speciale la pena ha la funzione di eliminare o ridurre il pericolo che il soggetto ricada in futuro nella commissione di un nuovo reato, attraverso un processo di riadattamento del soggetto alla vita sociale e mediante l'eliminazione di quei fattori che hanno favorito il reato.

⁸ F.Mantovani, in *Manuale di Diritto penale*

In tale prospettiva si sposta l'attenzione dalla considerazione del fatto da punire alle valutazioni della persona da assoggettare a punizione. Nella prospettiva della prevenzione speciale vengono sacrificati i fini intimidativi della pena propri dell'ideologia di prevenzione generale e messi in crisi gli elementi caratterizzanti la pena retributiva: 1) proporzionalità, in quanto la pena deve essere adeguata alla personalità e ai bisogni di risocializzazione del condannato, e non più alla sola gravità del reato e della colpevolezza; 2) determinatezza, in quanto la pena può essere eseguita legittimamente fino a quando non si ritenga raggiunta la risocializzazione; 3) inderogabilità, in quanto in ragione dei risultati risocializzativi raggiunti si può ritenere utile e coerente attenuare progressivamente il regime detentivo, fino alla definitiva estinzione, anche se non interamente scontata. Si parla di prevenzione in termini speciali perché non si pone lo sguardo più alla generalità dei concitati ma al singolo autore del reato, in un'ottica riabilitativa in cui la prevenzione speciale si identifica con il recupero sociale del reo.

Le teorie sopra descritte peccano di assolutezza se autonomamente considerate e, forse, è nel giusto quella parte della dottrina che, anche alla luce di interpretazioni costituzionalmente orientate, riconosce una natura pluridimensionale della pena, ossia un *mixtum compositum*,⁹ in cui l'idea centrale retributiva ed intimidativa si compenetra con le istanze preventive-rieducative¹⁰, non potendo spiegare la moderna complessità della pena facendo riferimento ad una sola delle teorie prospettate.

La pena secondo la Costituzione e l'esigenza di differenziazione della sua esecuzione.

In seguito all'entrata in vigore della Costituzione il problema del fondamento della pena e della sua funzione ha assunto nuove connotazioni, considerati i principi costituzionali che la legittimano e la delimitano al tempo stesso:

- Principio di necessità della pena (*obbligatorietà della pena*), nel senso che la Costituzione considera la pena come elemento garantista non eliminabile nel nostro sistema giuridico, sanzionando penalmente l'offesa arrecata ai beni costituzionalmente tutelati.
- Principio di legalità (*nulla poena sine lege*), considerato che la costituziona-

⁹ Mantovani, in Diritto Penale. Tra le posizioni più estreme si cita quella di Dolcini E., *Rieducazione del condannato e rischi di involuzioni neoretributive: ovvero della lungimiranza del costituente*, in Rass.pen. e criminol., 2005, II-III, che individua il fondamento giuridico solo nella prevenzione generale e speciale.

¹⁰ La posizione della giurisprudenza costituzionale è ormai favorevole ad una lettura polifunzionale della pena, che era stata assunta già da tempo da Vassalli G. in *Funzione ed insufficienze della pena*, in Rivista Italiana di diritto e procedura penale, 1967

lizzazione del principio ai sensi dell'art. 25 Cost. assume un contenuto duplice, riferito non solo al reato ma anche alla pena.

- Principio della proporzionalità, che rappresenta un limite al potere punitivo ed un criterio di orientamento non solo per l'*an* ma anche per la determinazione legislativa del tipo e della misura edittale della pena, in ragione della gravità del fatto e del grado di colpevolezza.
- Principio della personalità e dell'umanizzazione della pena *ex art.27 Cost.*, secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità o contrari al rispetto della personalità e della dignità del soggetto.

A questi principi si aggancia quello ulteriore del *finalismo rieducativo* della pena di cui all'art. 27 comma 3 Cost., secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

Con la formulazione dell'art.27, seppur non si esclude completamente un aspetto afflittivo della pena, che è stato particolarmente esaltato dalla teoria retributiva, la Costituzione vincola il legislatore a strutturare l'esecuzione della pena a chiari fini di risocializzazione.

Da tali previsioni normative possiamo comprendere come il problema degli scopi della pena assuma una rilevanza, innanzitutto, di ordine costituzionale. La pena, infatti, in quanto priva il soggetto della libertà personale, pone inevitabilmente la questione della sua legittimazione negli stati di diritto che, come il nostro, sono ispirati ad un forte garantismo dei diritti fondamentali. Inoltre, l'inserimento del finalismo rieducativo nella Costituzione risente anche di una "dimensione «sociale» e «solidaristica» che richiama la prospettiva garantista dell'art. 2 e dell'art. 3, comma 2, nella misura in cui l'obiettivo della «risocializzazione» deve poter essere concepito come un'offerta di ausilio finalizzata a rimuovere gli ostacoli che si frappongono ad un inserimento sociale da parte di un soggetto che ha già commesso il reato. Grazie al suo inserimento nella Costituzione, il principio di rieducazione è così divenuto criterio costituzionale di politica criminale, pur se ha subito nel tempo interpretazioni altalenanti.

Va subito evidenziato che sulla previsione costituzionale del finalismo rieducativo si sono riaccese le polemiche tra retribuzionisti e positivisti, protesti i primi a ridurre il significato dell'innovazione costituzionale, limitata alla sola fase materialmente esecutiva penitenziaria e i secondi, invece, a valorizzarla anche oltre i limiti consentiti.

Condivisibile è invece la posizione di chi ritiene che, in chiave costituzionale, la pena si muove in una prospettiva retribuzionistica nella fissazione dei limiti edittali e, contestualmente, in funzione di esigenze specialpreventivo-risocializzative del soggetto. Sicuramente lo scopo specialpreventivo-rieducativo attiene in modo più incisivo alla fase di esecuzione della pena, attra-

verso la differenziazione dei tempi, dei luoghi e dei modi di esecuzione, a seconda dei diversi tipi di individui e dei fatti punibili, in un contesto squisitamente penitenziario. A tale principio sono ispirate le norme dell'ordinamento penitenziario che, nell'ottica di favorire un percorso di individualizzazione del trattamento penitenziario, impongono l'adozione di circuiti penitenziari differenziati, ai quali assegnare i detenuti sulla base di elementi di valutazione relativi alla tipologia del reato, alle esigenze di sicurezza, ai livelli di progressione trattamentale, ai diversificati bisogni emergenti dall'osservazione della loro personalità.

Ciò che, invece, interessa in questa sede è cogliere l'importanza di allargare l'orizzonte oltre la "teoria dell'esecuzione della pena", estendendo le esigenze specialpreventivo-rieducative anche alla "teoria della pena", ossia già al momento legislativo della creazione di un sistema sanzionatorio differenziato, che agevoli la risocializzazione dei soggetti bisognosi, attraverso cioè possibilità di scelte che rendano la pena concretamente adeguata, nella natura e nella misura, al soggetto che ne viene colpito. L'individualizzazione esecutiva della pena non può, così, prescindere dalla sua individualizzazione a livello legislativo e giudiziario.

Sul punto è interessante ripercorrere l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale, che consente una più completa ricostruzione del significato della previsione costituzionale di cui all'art. 27".

La giurisprudenza coeva alla promulgazione della Carta Costituzionale è stata attestata per lungo tempo su posizioni restrittive, in quanto la circostanza che la pena dovesse solo "tendere" alla rieducazione impediva alla stessa di assurgere a finalità essenziale della pena, potendosi qualificare al massimo come "scopo eventuale". Veniva esaltato l'ordine di successione dei due enunciati del comma 3 dell'art. 27 Cost., ponendo l'accento sul fatto che il richiamo al divieto dei trattamenti inumani precedesse quello della rieducazione, così deducendo che lo scopo della pena fosse comunque coincidente con la retribuzione, mentre la funzione rieducativa rimaneva appannaggio della sola fase squisitamente esecutiva.

Un primo cambio di rotta si ha con la sentenza della Corte Costituzionale n.12 del 1966 che, sebbene incentrata sui profili di legittimità costituzionale della pena pecuniaria per un'iniziale presunta incompatibilità con la funzione rieducativa, ha fornito un quadro generale sulle caratteristiche salienti della pena.

In particolare, la Corte coglie l'occasione per precisare che le due previsioni dell'art. 27 comma 3 non possono essere considerate in modo separato ed autonomo, in quanto attengono ad un "*contesto giuridico unitario e non dissociabile*", in cui si compenetrano le componenti retributive, afflittive con quelle di prevenzione generale e speciale.

Le due previsioni sono congiunte e poste l'una in funzione dell'altra, perché da un lato il trattamento penale ispirato a criteri di umanità è necessario presupposto per un'azione rieducativa del condannato, dall'altro l'azione rieducativa deve risolversi a sua volta in un trattamento umano e civile, per evitare che si traduca in indulgenza inerte e passiva.¹¹

In questo modo viene ribaltata l'impostazione tradizionale della dottrina che attribuiva valore meramente eventuale alla funzione rieducativa della pena, addotto dalla sola lettura del verbo "*tendere*". Si rammenta che la valutazione separata del momento di umanizzazione rispetto a quello rieducativo, e la valorizzazione primaria del principio di umanizzazione, hanno portato la dottrina ad individuare nella formulazione del 3 comma dell'art. 27 una chiara conferma del carattere afflittivo e retributivo della pena. In tal modo si negava absolutezza ed esclusività al principio rieducativo, che come si desumeva dall'espressione letterale doveva essere inteso come "*tendenza*" del trattamento.

Opportunamente, la Corte con la sentenza del 1966 ha precisato che l'espressione "*deve tendere alla rieducazione*", nella sua accezione letterale, richiama *in primis* l'obbligo giuridico per il legislatore di tenere costantemente presente la finalità rieducativa e di promuovere tutte le condizioni necessarie per realizzarla, laddove la pena per sua natura ed entità si presti a tale fine. Con ciò non si vuole dubitare che il principio di rieducazione del condannato sia elevato a rango di precetto costituzionale, ma al contempo si è voluto evidenziare che può persistere una forma di legittimità della pena in considerazione anche di altre funzioni, che sono essenziali alla tutela dei cittadini e dell'ordine sociale e giuridico, ossia quelle di prevenzione generale e di retribuzione, che rilevano nella fase antecedente all'espiazione della pena.

Con tale sentenza, quindi, la Corte Costituzionale approda per la prima volta alla teoria polifunzionale della pena, nella convinzione che essa assolva contemporaneamente a più finalità: retributive-afflittive, di prevenzione generale-speciale, soddisfatorie e di reintegrazione dell'ordine giuridico violato, ma anche rieducativa, sebbene tendenzialmente circoscritta alla fase di esecuzione della pena.

È stato autorevolmente sostenuto che tali eterogenee funzioni vengono considerate senza assegnare a ciascuna di esse un valore preminente e senza la pretesa di instaurare un ordine di gerarchia, così consentendo ai giudici la possibilità di disporre di uno strumento duttile e flessibile in

¹¹ Sentenza Corte Costituzionale n. 12 del 4 febbraio 1966, in *Giur. Cost.* 1966, I

un'ottica di soddisfacimento anche delle esigenze politico-criminali di volta in volta considerate.¹²

Un'ulteriore svolta si ha con la sentenza della Corte Costituzionale n.313 del 1990¹³ con cui si abbandona, in parte, la concezione polifunzionale della pena, così come sviluppata dalla passata giurisprudenza, protesa a svilire la portata innovativa del finalismo rieducativo, relegato in un ambito squisitamente penitenziario e, pertanto, limitato alla concreta esecuzione della pena. In particolare, si rappresenta che la pena può anche assumere un carattere afflittivo e di prevenzione generale, ma queste sono caratteristiche minime del contenuto della pena, che non possono mai imporsi limitando o pregiudicando la finalità rieducativa, l'unica a trovare espressa codificazione nel contesto costituzionale. Se la finalità della pena fosse orientata in via esclusiva o preminente a questi diversi paradigmi, si esporrebbe il sistema penale a rischi di strumentalizzazioni a scopi generali di politica criminale o di soddisfazione di esigenze collettive di sicurezza e di difesa sociale, in pregiudizio del singolo.

La Corte fornisce altresì una diversa interpretazione anche alla necessità che la pena tenda a rieducare il condannato, che non può ridursi a generica enunciazione di tendenza relativa al solo trattamento penitenziario, ma deve invece concretizzarsi in qualità essenziali che connotano la pena nella sua complessità, dal momento della sua astratta previsione normativa a quello della sua esecuzione ed estinzione in concreto. L'elemento innovativo della pronuncia costituzionale del 1990 è quello di aver esteso l'ambito di valenza e di applicazione della finalità rieducativa oltre i limiti della esecuzione materiale della pena, vincolando allo stesso modo i giudici di esecuzione e di cognizione, imponendosi come parametro di orientamento nella determinazione della pena e, preliminarmente, nella scelta legislativa di sanzioni penali che, per loro tipologia, siano più idonee a favorire l'effetto rieducativo.

La sentenza n. 313 del 1990 non ha sopito il dibattito dottrinario e giurisprudenziale che si era acceso in materia, tanto che la stessa Consulta qualche anno più tardi ha rimesso nuovamente in discussione la questione, ritornando alla vecchia concezione della polifunzionalità della pena. Con sentenza n. 306 del 1993¹⁴, infatti, si riattribuiscono alla pena le funzioni variegata di

¹² Fiandaca M., in *Scopi della pena tra commisurazione edittale e commisurazione giudiziaria*, in Vassalli G. *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2006

¹³ Con la sentenza n.313 del 3 luglio 1990 l'intervento della Corte era stato sollevato per valutare la costituzionalità della disposizione originaria sull'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art.444 c.p.p., in *Giur.cost.* 1990, III

¹⁴ In *Giur. Cost.*1993, II

prevenzione generale e difesa sociale da un lato, e retributive ed afflittive dall'altra, unitamente a quelle di prevenzione speciale e di rieducazione che, nel loro diverso combinarsi, attribuiscono una certa flessibilità. Ne consegue che l'obiettivo della risocializzazione del reo non può assumere un valore assoluto e statico *a priori*, ben potendo il legislatore far prevalere tendenzialmente l'una o l'altra finalità, con il limite che in nessun caso si possa completamente annullare o neutralizzare l'una in favore dell'altra.

IL DILEMMA ANCORA ATTUALE TRA PENA GIUSTA E PENA UTILE

Il terreno in cui si è maggiormente sviluppata la visione utilitaristica della pena è, senza dubbio, la sua fase esecutiva e cercheremo di capirne le ragioni.¹⁵

Nel tempo la distinzione tra pena giusta e pena utile è sempre stata utilizzata per distinguere il momento della commisurazione da quello esecutivo in senso proprio, sia in chiave temporale che logico-giuridico. Alla pena giusta, in quanto meritata per il fatto, segue una pena che nella sua concreta esecuzione deve tener conto non solo del fatto ma anche del suo autore e dell'esigenza di "trattare" la persona.¹⁶ Nel suo processo evolutivo, il diritto penale moderno è diventato nel tempo strumento di controllo e di disciplina sociali, nel cui ambito non si censurano solo i fatti illeciti o si puniscono le condotte criminali, ma si rimproverano i colpevoli delle stesse.

Partiamo dalla considerazione che il principio di inflessibilità della pena, quale effetto indotto dal principio della inderogabilità dal giudicato, non è stato mai attuato nel concreto, soprattutto nella fase esecutiva. A ben vedere, quella che consideriamo pena meritata per il fatto è meramente virtuale rispetto alla pena effettivamente eseguita.

La politica criminale negli anni, pur non riuscendo a perseguire fini di utilità sociale attraverso la penalità edittale (ossia quella in astratto), ha sempre destinato la pena in concreto a necessità utilitaristiche delle più varie, a seconda dei momenti storici, ad esempio per esigenze di economia finan-

¹⁵ Ai primordi del diritto penale moderno la pena utile era rappresentata da quella in astratto coincidente con lo scopo del diritto penale, mentre la pena giusta coincideva con quella in concreto, con il momento commisurativo. In questa originaria definizione il momento dell'esecuzione della pena non apparteneva allo spazio del diritto (come direbbe Foucault M. spazio della disciplina, da intendersi come qualcosa di altro dal diritto. In questa accezione l'elemento della retribuzione si atteggiava a mero criterio formale di commisurazione della pena per adeguarla al caso concreto, assicurando che la reazione penale sia sempre proporzionata al fatto reato.

¹⁶ La fase di esecuzione della pena inevitabilmente attrae a sé aspetti diversi inserenti quello che da molti è stato definito spazio di "non diritto", coincidente con lo spazio della disciplina.

ziaria, di consenso politico, di governo delle carceri ecc. Quindi, in fase esecutiva, la pena è sempre stata oggetto di uno scambio in ragione di una qualche utilità rilevante.

In verità, il principio di inflessibilità della pena per ragioni special-preventive incontra già una prima erosione nel codice Rocco, con gli istituti della sospensione e della liberazione condizionale, se consideriamo che il fine sotteso a questi istituti sia quello di contenere la penalità nei fatti, così consentendo già nel momento edittale e nella fase di commisurazione della pena di soddisfare esigenze di natura special-preventive.

Ma è, soprattutto, con la riforma penitenziaria del 1975 che possiamo considerare codificato in termini generali il principio della “pena flessibile” per ragioni special-preventive, attraverso gli strumenti della risocializzazione e della negoziazione della pena. In sintesi, se nella fase commisurativa della pena, si determina un’equivalenza tra l’entità del fatto reato e la natura del castigo legale (quello che alcuni studiosi chiamano “ scambio negativo”), nel momento esecutivo si realizza uno scambio in termini positivi tra una parte della pena e le valutazioni favorevoli di non recidività, attraverso la concessione di benefici premiali o di misure alternative alla detenzione.¹⁷

Si è così profilata la possibilità per la pena di essere più breve e più mite di quella originariamente meritata in conseguenza del fatto reato, per ragioni che non riguardano il passato, ossia ciò che si è realizzato in violazione della norma, ma il presente e il futuro, ciò che si presume si possa realizzare sulla base di un giudizio prognostico positivo.

Con la legge Gozzini n.663 del 1986 l’impostazione in parte sembra cambiare, in quanto si rinvigorisce la flessibilità della pena in fase esecutiva, ma non più per logiche special-preventive, quanto per esigenze di “prezialità”, finalizzate a promuovere nel condannato comportamenti ritenuti altrimenti utili. Con tale riforma la meritevolezza del premio non è più legata ad una sua verificabilità trattamentale, essendo possibile godere di benefici già dallo stato di libertà, senza osservazione della personalità all’interno del contesto carcere.

E’ pur vero che il breve arco temporale che intercorre tra la riforma Gozzini e la legislazione di contrasto alla criminalità organizzata degli inizi anni novanta, apre la strada ad una nuova forma di negoziabilità della pena di tipo tecnocratico, destinata a soddisfare soprattutto esigenze politiche deflative della penalità. L’effetto è stato quello di estendere anche ai condannati a pene medio lunghe un’ampia gamma di benefici, in un quadro

¹⁷ Pavarini M., *Lo scambio penitenziario. Manifesto e latente nella flessibilità della pena in fase esecutiva*, Bologna, edizione Martina, 1996; Pavarini M. *Introduzione alla Sociologia della Pena*

finalistico diverso, proteso solo a calmierare la severità della pena inflitta. Emblematico è stato l'intervento della Corte Costituzionale nel consentire ai soggetti condannati a pene, anche residue, inferiori a tre anni di fruire dell'affidamento in prova al servizio sociale, indipendentemente dall'osservazione scientifica della personalità in carcere, allontanando sempre più il modello delle misure alternative alla detenzione dallo schema della pena utile per scopi special-preventivi.¹⁸

La legislazione emergenziale di contrasto della criminalità organizzata ha, quindi, contribuito ad esasperare i limiti della negoziabilità della pena, giungendo addirittura a rinunciare alla punizione del condannato alla pena dell'ergastolo che abbia fornito una collaborazione qualificata. Anche in questo ambito è possibile intravedere uno scopo utilitaristico, per i significativi vantaggi conseguiti nella lotta al crimine organizzato che, certamente, non può considerarsi del tutto coerente con i fini special-preventivi propri della pena.

L'ultima fase è quella coincidente con la riforma Simeone-Saraceni del 1998 che estende oltremisura i termini della flessibilità della pena, andando anche oltre i limiti stessi della negoziabilità.

L'analisi fin qui condotta ci fa comprendere come il riformismo penitenziario abbia fortemente influito sul processo di trasformazione del sistema della giustizia penale, secondo una duplice tendenza:

- da un lato l'ampliamento dei termini dello scambio penitenziario ha prodotto l'effetto di aumentare il potere discrezionale del giudice, ponendo le basi per un diritto penale "diseguale" che contraddice le sue stesse origini;
- dall'altro, il sistema penale è frammentario e suddiviso in troppi sottosistemi di diritto penale speciale, che impediscono la possibilità di una nuova e unitaria codificazione penale, sebbene auspicata da più parti.

Le riforme penitenziarie succedutesi nel tempo hanno contribuito, molto più di quanto si potesse pensare, alla disintegrazione del sistema sanzionatorio classico, facendo elevare la fase di esecuzione della pena a momento privilegiato di produzione di un nuovo sistema di pene. Ciò è dovuto, da un lato, a ragioni strutturali, perché solo nel segmento finale della pena (appunto quello esecutivo) si può ricercare un giusto equilibrio tra istanze di politica criminale diverse e contrastanti tra loro, che non sono facilmente risolvibili a monte o a livello legislativo e, dall'altro, a ragioni contingenti che portano a giustificare sotto la maschera dell'ideologia special-preventi-

¹⁸ Corte Costituzionale, sentenza n. 569 del 22 dicembre 1989. Colonna A., *L'affidamento in prova al servizio sociale dopo la sentenza della Corte Costituzionale 11 luglio 1989 n. 306*, in *Giustizia Penale*, 1989, II.; Comucci P. *L'affidamento in prova al servizio sociale e funzione monoflattica della Corte Costituzionale*, in *Rivista italiana e procedura penale*, 1990

va l'ampia discrezionalità nella produzione di un diritto penale diseguale e speciale.

Ed è in questo senso che oggi in tema di "teoria generale della pena" si sente parlare di balcanizzazione o di collasso del sistema sanzionatorio, mentre la problematica è solo quella di guardare al fenomeno con una prospettiva diversa, che deve saper cogliere l'antinomia oggi esistente tra la dogmatica del reato - ancorata allo schema del fatto e della colpevolezza - e la dogmatica della pena, sensibile invece alle necessità emergenti di politica criminale e sempre più ancorata al principio dell'utile sociale¹⁹.

Per comprendere meglio questo aspetto bisogna fare un passo indietro e ritornare nuovamente alla diaspora tra paradigma retributivo e preventivo della pena.

Lo schema retributivo della pena si impone come logica conseguenza di un diritto penale del fatto e della colpevolezza. Il vincolo che unisce questo modello di reato a quello sanzionatorio è dato dall'elemento della meritevolezza della pena, come contraltare alla concezione normativa della colpevolezza, propria della teoria generale del reato. Da questo vincolo indissolubile nasce il concetto di pena giusta, in quanto pena meritata, cioè proporzionata a quei disvalori che hanno caratterizzato il fatto-reato.

Peraltro, l'idea di poter eguagliare il disvalore del fatto penalmente rilevante al *quantum* di sofferenza da infliggere è racchiusa simbolicamente nell'art. 133 c.p. In chiave retributiva si quantifica il disvalore di una condotta per quella che è stata e la si compensa in negativo con una sofferenza legale equivalente, per giungere ad una pena proporzionata al fatto, certa e, pertanto, uguale per tutti i reati uguali. Diciamo che l'impianto di fondo del codice penale risente del paradigma retributivo, di cui ne sono espressione il principio di intangibilità del giudicato, per ciò che attiene alla misura della pena comminata dal giudice, e l'indifferenziazione qualitativa della stessa in fase esecutiva.

E', tuttavia, importante considerare che l'art. 133 c.p. indica solo apparentemente criteri di commisurazione della pena idonei a vincolare il potere discrezionale del giudice, se consideriamo che i fattori in esso enucleati possono assumere significato e rilevanza diversi, a seconda della finalità prevalente che si intende attribuire alla pena. E ciò vale con riferimento a tutti i fattori finalistici, fattuali e logici contenuti in tale articolo, considerato che la stessa gravità del fatto può assumere una diversa rilevanza in un'ottica tradizionalmente retributiva, connessa all'entità del danno e al grado

¹⁹ Per una più ampia trattazione del tema vedasi la relazione introduttiva al Convegno di Novara (22-23 giugno 2012) di Massimo Pavarini, *Come punire: per un nuovo sistema sanzionatorio*

della colpevolezza, ma anche in una prospettiva di prevenzione generale, nel senso che il reato è più grave a seconda che attenua la fiducia dei consociati nella capacità di tenuta dell'ordinamento, o ancora in una dimensione di prevenzione speciale, perché il reato è tanto più grave quanto maggiore è il livello di criminalità latente che esprime il soggetto. L'utilizzabilità plurivalente dell'art. 133 c.p. diventa ancora più evidente se la si rapporta poi al concetto di capacità a delinquere, che finisce per estendere i profili di valutazione giudiziale dal dato oggettivo del fatto alla personalità del reo, così aprendo la strada ad una prognosi di pericolosità sociale. Ad alimentare ulteriore incertezza è la non chiara definizione del rapporto gerarchico che esisterebbe tra il primo e secondo comma dell'art. 133 c.p., nel senso che sussistono ancora dubbi se il criterio principale di commisurazione della pena sia rappresentato dalla gravità del reato e dalla capacità a delinquere o se, invece, non sia necessaria una compenetrazione tra i due diversi criteri.

La causa va ricercata probabilmente nel fatto che la norma si limita ad enucleare indici di commisurazione "fattuali", senza prendere esplicita posizione sui criteri "finalistici" che dovrebbero ispirare il momento di concreta irrogazione della sanzione. Cosicché gli elementi contenuti nell'art. 133 c.p., in quanto variamente interpretabili a seconda della finalità della pena aprioristicamente prescelta, non sono in grado di vincolare efficacemente l'esercizio del potere discrezionale del giudice.

E' stato autorevolmente precisato²⁰ che per superare il silenzio sui criteri finalistici non è sufficiente far riferimento alle impostazioni aprioristiche sulla funzione della pena, quanto tentare un approccio costituzionalmente orientato al problema della commisurazione della pena. Se si parte dal presupposto che il legislatore ha omesso di indicare gli scopi della pena nella fase della sua irrogazione, si deve necessariamente ritornare alle enunciazioni di rango costituzionale per fornire indicazioni più precise nel momento della irrogazione della sanzione penale.

A ben vedere, l'art. 27 comma 1 Cost. implicitamente riconosce il principio della responsabilità non solo personale ma anche colpevole, valorizzando l'elemento soggettivo del reato. L'avvenuta costituzionalizzazione del principio *nulla poena sine culpa* porta a riconoscere al requisito della colpevolezza una funzione preminente anche nella fase di concreta commisurazione della pena. La conseguenza di tale impostazione è che, laddove si ritengano preminenti gli indici della gravità del reato e dell'intensità del dolo e del grado della colpa, non si può poi giungere a valutazioni diverse che diano

²⁰ Fiandaca G – Musco E. in *Diritto Penale*, Parte generale

un maggior peso alla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, infliggendo una pena che sia superiore a quella proporzionata al grado della colpevolezza, che così finisce per elevarsi al ruolo di criterio guida nella determinazione della misura massima della pena. In quest'ottica non potrebbero giustificarsi ipotesi di irrogazioni di *pene esemplari* con funzione di ammonimento verso i consociati che finirebbero per violare i principi che sottendono all'art. 27 Cost., primo comma, consentendo che il soggetto sconti una pena eccedente la sua colpevolezza in vista dell'esigenza di impedire la reiterazione di fatti analoghi da parte di altri. Ne deriva che il soddisfacimento delle esigenze di prevenzione generale non può mai giustificare l'inflizione di una pena sproporzionata rispetto al grado di colpevolezza del fatto singolo.

A conclusioni non diverse si giunge se si orienta la fase di commisurazione della pena al principio secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato ai sensi dell'art. 27 comma 3 Cost: non si potrebbe pensare ad un'efficacia rieducativa della pena durante la sua esecuzione, se già nella fase preliminare di irrogazione il giudice non definisca una sanzione che sia effettivamente idonea nel tipo e nella misura alla risocializzazione del condannato.

Il finalismo rieducativo della pena deve indurre ad una ricostruzione della categoria della capacità a delinquere del soggetto in chiave di prevenzione speciale: il giudizio sull'attitudine del soggetto a commettere reato deve essere proiettato nel futuro e deve fungere da criterio di scelta di una pena che sia idonea al reinserimento sociale del condannato.

Ma tutto ciò con un'importante precisazione che è data dal limite imprescindibile del rispetto del principio di responsabilità personale di cui all'art. 27 primo comma, in quanto nemmeno l'applicazione di una pena volta alla risocializzazione del reo può spingersi oltre la misura della colpevolezza che, quindi, funge da limite allo stesso finalismo rieducativo.

Sulla base di quanto appena esposto, si può ritenere che le esigenze di prevenzione speciale rilevano solo in *bonam partem*, nel senso che il giudice può applicare una pena meno elevata rispetto a quella che sarebbe giusto infliggere in base all'elemento della colpevolezza, qualora si ritenga che ciò possa facilitare il processo di reinserimento sociale del condannato.

In quest'ottica si riesce anche a ricostruire i rapporti che esistono tra il primo ed il secondo comma dell'art. 133 c.p. Il principale parametro di commisurazione della pena è dato dal primo comma che indica al giudice il limite massimo della pena entro il parametro della colpevolezza relativa al fatto oggetto del giudizio. Il secondo comma dell'art. 133 c.p. assume, invece, una funzione subordinata, come confermato dall'avverbio "altresì" contenuto in tale formulazione, precisando che il giudizio sulla capacità a

delinquere possa indurre il giudice a ridurre la pena al di sotto del limite massimo rappresentato dalla gravità del fatto colpevole.

Quanto appena esposto sulla funzione e sui limiti dell'art. 133 c.p., ci induce ad un'ulteriore riflessione.

La storia penale ci ha mostrato che il modello retributivo fallisce a causa della sua stessa finalità garantista di indicare un limite al potere giudiziario nella determinazione della pena in concreto, dietro la pretesa illusoria di un'equivalenza sinallagmatica nella fase commisurativa della pena tra l'entità del fatto illecito e la natura della risposta dello Stato a tale fatto.

E' praticamente impossibile determinare tale equivalenza non solo nel momento edittale ma anche in quello commisurativo che, inevitabilmente, apre le porte ad una discrezionalità del giudice, spesso inesplorabile. Se, infatti, consideriamo una stessa gamma di reati, analoga sia nel grado di offensività che nelle modalità di sviluppo e nel grado di soggettività espressa, ci rendiamo conto che gli autori vengono puniti diversamente, a conferma del fatto che la pena in concreto è sempre diseguale nel tempo e nello spazio.

La dogmatica retributiva ha, nel tempo, imposto un concetto di pena per così dire in negativo, come "male" da infliggere all'autore del reato attraverso la riduzione di diritti fondamentali, quali la libertà personale. A fronte dell'impossibilità di determinare il *quantum* di male giusto da infliggere, si è imposto il concetto diverso di pena utile, ossia di una pena che può ancora tradursi in sofferenza ma in termini positivi: una pena non più concepita come male (seppur giusto) ma come aiuto, soccorso, servizio, mediazione. Se, in chiave preventiva, la pena è un bene, si può legittimare un suo intervento più flessibile, duttile, incerto e diseguale, così capovolgendo i principi classici della penalità, perché dall'originaria inflessibilità ed intangibilità del giudicato, approdiamo alla massima flessibilizzazione della pena in fase esecutiva; così come dalla pena giudizialmente determinata passiamo all'indeterminatezza della pena in concreto. Ancora, da un sistema sanzionatorio relativamente indifferenziato in fase esecutiva, in coerenza con il principio di uguaglianza, giungiamo in un'ottica special-preventiva alla proposizione della pena differenziata e diseguale, in ragione del profilo personologico del condannato e del principio di individualizzazione della pena. Ma una pena utilitaristicamente orientata non si presta solo a finalità di special-prevenzione: la possibilità di ancorare l'esecuzione della pena anche a valutazioni "premiali", induce a ritenere che la pena può perseguire non solo intenti di prevenzione criminale ma anche di economia processuale-penitenziaria.

Seguendo questa impostazione si finisce inevitabilmente con il condividere la conclusione cui approda Pavarini (cfr atti del convegno di Novara, *Come*

punire: per un nuovo sistema sanzionatorio), secondo cui la pena orientata a fini utilitaristici diventa sempre più simile ad una misura di sicurezza, così come il sistema sanzionatorio basato su pena utile finisce per invocare un nuovo modello di diritto penale, incentrato sul paradigma della pericolosità. Solo all'interno di un sistema penale della pericolosità si può comprendere pienamente il valore delle pene utili.

Alla luce di tali osservazioni è giusto chiedersi se sia possibile ipotizzare un modello bifasico, in cui accanto ad un sistema del reato e di giustizia criminale possa coesistere, in termini di maggiore autonomia, un sistema di giustizia della pena in senso proprio. Infatti, l'accertamento del fatto e della colpevolezza sono elementi imprescindibili del diritto penale classico al fine di radicare la responsabilità penale dell'autore, ma una volta sganciato funzionalmente il momento dell'accertamento della responsabilità (che non può prescindere da criteri del fatto e della colpevolezza) da quello della determinazione ed esecuzione della pena, si può pensare ad un giudizio che autonomamente e separatamente determini l'*an* ed il come punire il colpevole, secondo valutazioni di utilità o di convenienza sociale.

Ma tutto ciò porta ad un'altra considerazione importante.

Tutti i sistemi penali orientati allo scopo della prevenzione speciale si sono costruiti su modelli correzionali di giustizia caratterizzati dall'idea di poter individuare pene e modalità sanzionatorie più utili di quella della sola privazione della libertà personale, attraverso la massima valorizzazione dei sistemi socio- assistenziali e pedagogici del *to care*, tipici di uno stato del Welfare.

E' altrettanto vero, però, che questi modelli correzionali di giustizia non hanno saputo, o non hanno potuto, rinunciare completamente alla pena detentiva, anzi storicamente sono stati sempre caratterizzati da un incremento di penalità carceraria a cui si è solo avvicinata, senza mai una pretesa di completa sostituzione, una ulteriore e diversa penalità. Ed è per questo che oggi si sente parlare di crisi dello scopo special preventivo e dei sistemi di giustizia penale di tipo correzionale, con rinvii inevitabili alla crisi dello Stato sociale delle politiche del Welfare, aprendo così la strada a forme di arretramento della soglia delle politiche di integrazione sociale a favore di quelle dell'esclusione sociale. E' stato, tuttavia, autorevolmente sostenuto che il fallimento delle pene correzionali si è rilevato con riferimento alla sola pena della privazione della libertà personale, ossia del carcere, senza poter escludere aprioristicamente che altre modalità di somministrazione della pena (alternative o sostitutive alla privazione della libertà personale) possano raggiungere con successo il fine utilitaristico della reintegrazione del condannato.

E' intuibile che la crisi dell'ideologia special-preventiva della pena ha contribuito a riportare in auge la dogmatica contrapposizione tra pena giusta e pena utile, riemergendo da più parti un ritorno alla pena giusta, non orientata finalisticamente.²¹

E' opportuno rammentare che ai primordi del diritto penale, la pena utile era quella in astratto, coincidente con lo scopo del diritto penale, mentre la pena giusta rappresentava la pena in concreto, cioè quella da definire nel momento commisurativo. Nella originaria distinzione non assumeva alcuna rilevanza il momento esecutivo, che si collocava in uno spazio da alcuni definito di " non - diritto"²². In questa accezione storica l'elemento della retribuzione non individuava lo scopo della pena, atteggiandosi piuttosto a criterio formale per la commisurazione della reazione penale al fatto concreto-reato, che in quanto tale deve essere ad esso proporzionata e, pertanto, giusta.²³

Solo più tardi la distinzione tra pena utile e pena giusta viene considerata per distinguere il momento commisurativo da quello esecutivo in senso proprio, nel senso che alla pena giusta, intesa come pena meritata per il fatto, segue una pena che diventa esecuzione e che inevitabilmente finisce per "trattare " i soggetti, occupandosi di quello che era considerato all'origine da Foucault lo spazio della "disciplina", del non - diritto. L'esecuzione della pena, in questo modo, finisce per tradursi anche in uno strumento di governo dei soggetti nel tempo²⁴, appunto perché non si tratta solo di censurare i fatti illeciti, ma anche e soprattutto di rimproverare gli autori e i colpevoli delle condotte criminali. Ma ciò è concepibile solo in una dimensione di pena utile, che in un certo senso delinea la ragione di utilità sociale per cui è giustificato punire i colpevoli dei fatti illeciti.

Ecco che nella dimensione special-preventiva della pena, si affaccia l'utilità dell'esigenza di educare e risocializzare il soggetto che ha violato l'ordine legale penale, sulla base di un'ambiguità di fondo che vede sempre una contrapposizione tra l'impostazione che vuole che i soggetti esclusi, e quin-

²¹ Nella dottrina italiana su posizioni critiche rispetto alle teorizzazioni neoretribuzionistiche, si cita Fiandaca G, *Concezioni e modelli di diritto penale tra legislazione, prassi giudiziaria e dottrina*, in *Questione Giustizia*, 1991, n.1; Zanuso, *La concezione retributiva tra modernità e post modernità. Dalla tutela giuridica al "Limitingretributionism"*, in AA VV, *Pena e riparazione*, Cedam, 2000

²² Definizione proposta da P.Costa, *Il progetto giuridico. Ricerche sulla giurisprudenza del liberalismo classico*, Vol.I : *Da Hobbes a Bentham*, Milano Giuffrè, 1974; M. Foucault invece lo definisce come spazio della Disciplina, come altro dal diritto.

²³ Il riferimento è alla tesi della retribuzione legale come reazione sinallagmaticamente equivalente al *factum* del reato, inizialmente sviluppata da Pasukunis B.E., *La teoria generale del reato e il marxismo*, poi ripresa da P.Costa, op.ult.cit.,

²⁴ D. Melossi e M. Pavarini, *Carcere e Fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*, Bologna, Il Mulino, 1977

di pericolosi, possano essere socialmente accettati nei limiti in cui siano educati alla legalità, anche attraverso la pena, e quella di impronta pedagogica che si muove verso la liberazione dallo *status* di esclusi, come atto di fiducia nella socializzazione alla legalità.²⁵

Di questa ambiguità di fondo (peraltro mai risolta) si è alimentato il tema della prevenzione speciale, considerato che in tutte le esperienze detentive la risocializzazione del condannato è sempre stata considerata strumento di difesa sociale dal crimine (cosicché nel tempo il diritto penale è sempre più diventato strumento di controllo e di disciplina sociali) ma anche, in una visione più progressista e solidaristica, strumento di emancipazione sociale: due prospettive opposte che, tuttavia, hanno caratterizzato la storia della penalità moderna nelle sue varie fasi, che possiamo brevemente ripercorrere di seguito.

Esiste una fase decisiva del modello correzionalista della pena, che costruisce la devianza sul paradigma del *deficit*, nel senso di considerare pericoloso il soggetto che presenta deficit sociali, psichici culturali, e ciò troverebbe conferma anche solo ponendo lo sguardo al mondo carcere, ormai diventato contenitore di soggetti deboli.

La pericolosità sociale di un individuo, pertanto, non rileva nella sua presunta natura malvagia ma nel suo *status* di inferiorità. In questa accezione, la pena deve tendere a ridurre le differenze sociali, operando direttamente sulle stesse cause del deficit: una pena per così dire “medicinale”²⁶ che è in grado di guarire e di eliminare i deficit, attraverso la cultura della legalità che segna il primo passaggio obbligato di ogni processo di inclusione sociale e che segna la stagione d’oro delle politiche di rieducazione attraverso le pratiche trattamentali.²⁷ Ma la fase appena descritta di includere socialmente attraverso l’educazione alla legalità, da progetto politico finisce per ridursi a pura ideologia.

Intorno agli anni settanta, invece, si assiste ad un processo di decarcerizzazione, caratterizzato da pene sostitutive e misure alternative che segnano un percorso di affrancazione dalla necessità ed obbligatorietà del carcere. Tutto il riformismo penitenziario, del 1975 prima e della Legge Gozzini poi, si è incentrato su un unico comune denominatore, cioè il carcere come *extrema ratio*. Nello specifico l’idea della *decarceration* parte dalla considerazione che lo scopo di integrazione sociale del condannato può essere perse-

²⁵Metafora usata dal Pavarini inserire parte dell’egemonia nel saggio “ *Introduzione alla sociologia della pena* ”e in *Carcere senza Fabbrica*”.

²⁶ Per l’idea della pena come farmaco nella cultura del welfare si richiama E. Rest, *La certezza e la speranza. Saggio su diritto e violenza*.

²⁷ Questa ricostruzione storico-politica è stata riproposta in Italia Da D. Meloss in *Stato, controllo sociale, devianza* ; Milano Mondadori 2002.

guito non più con pratiche correzionali di privazione della libertà personale per un tempo determinato, ma attraverso una presa diretta del soggetto deviante nel contesto sociale e territoriale di riferimento, nella *community*, attraverso un sistema di reti offerte ed organizzate dallo Stato del *welfare*. La valutazione sulla fattibilità di ipotesi “altre” dal carcere, quindi, non presuppone solo un giudizio prognostico di affidabilità del soggetto in chiave trattamentale, ma un giudizio diverso di affidabilità del territorio e del contesto sociale.²⁸ La socializzazione del soggetto marginale viene orientata al paradigma del *to care*, del farsi carico anche in chiave assistenziale delle problematiche sociali: il giovane tossicodipendente, il sofferente psichiatrico, il piccolo illegale possono essere “normalizzati” solo attraverso la rete dei servizi territoriali ed un investimento di maggiore capitale sociale.

Ma le cose non sono andate nel senso sopra prospettato ed infatti la terza fase, quella attuale, è caratterizzata dal superamento delle prassi del *wel-fare* a favore di quelle che possiamo realisticamente definire del *prison-fare*.²⁹ E' la stagione della crescita del numero degli esclusi, della crisi dell'ideologia rieducativa, è la fase dell'emergenza gestita con politiche di controllo sociale e di quella che Pavarini chiama “neutralizzazione selettiva”³⁰. In altre parole, il carcere può essere idoneo a contrastare la criminalità, implementando i processi di esclusione sociale: in questo modo la pena detentiva ed il sistema penale nel suo complesso finiscono per essere utili nel governo della criminalità, nei limiti in cui siano messi nella condizione di selezionare e neutralizzare coloro che il sistema sociale non è comunque in grado di includere, differenziando la reazione penale per livelli di pericolosità.

LA CULTURA DELLA PENA E L'ESIGENZA DI CONTROLLO SOCIALE

L'analisi di quello che è il governo materiale della penalità legale, oggi, non ha molto a che vedere con la natura delle pene, nel senso che spesso si utilizza il termine pena per definire in realtà altro. La nozione di penalità legale, anche solo da un punto di vista descrittivo, esprime la natura afflittiva e strategica della reazione penale. Ma a questo punto è giusto chiedersi se ancora oggi la penalità materiale corrisponda a questa concezione di castigo legale. Intanto, la progressiva trasformazione del sistema penale da un

²⁸ M. Pavarini, *Lo scambio penitenziario. Manifesto latente nella flessibilità della pena in fase esecutiva*, Bologna, edizioni Martina 1994. De Leonardis O., *Il terzo escluso. Le Istituzioni come vincoli e come risorse*, Milano Feltrinelli

²⁹ M. Pavarini, in *Carcere e Fabbrica* e nel saggio *Introduzione alla sociologia della pena*

³⁰ M. Pavarini, *La pena fondamentalista*, in *Iride* XIV n. 32, 2001

modello ideale ad un sistema prevalentemente artificiale, ha comportato continui rinvii a contesti *extra*-penali di riferimento per far fronte alle nuove necessità di disciplina³¹.

La maggior parte del diritto penale è ormai *extra*-codicistico ed è prevalentemente composto da incriminazioni di tipo contravvenzionale, che per la loro natura artificiale mancano di una effettiva percezione sociale del loro disvalore. In questo contesto non è azzardata la posizione di quanti sostengono che il diritto penale oggi protegge prevalentemente le funzioni proprie dello Stato, criminalizzando non tanto o, comunque non solo, condotte socialmente avvertite come meritevoli di pena, quanto autori socialmente sofferti come diversi. Ed in questo senso il diritto penale si presta a perseguire finalità di controllo sociale di tipologie di autori che non necessiterebbero della pena in senso proprio per essere controllati.

Se si approda a teorizzare lo scopo del diritto penale nella difesa sociale, con conseguente incapacitazione selettiva di soggetti socialmente avvertiti come pericolosi, allora bisogna giungere alla conclusione che la pena di fatto finisce sempre più ad avvicinarsi ad una misura di polizia, con caratteristiche ben lontane da quelle tipiche della pena, in quanto diretta solo a ridurre il rischio sociale di criminalità, mettendo nella condizione di non nuocere chi viene avvertito come pericoloso socialmente e che per questo deve essere neutralizzato.

Per una conferma di ciò basta riflettere sulla circostanza che il carcere oggi è composto da soggetti che devono essere socialmente controllati attraverso politiche di esclusione³²: soggetti deboli, immigrati, tossicodipendenti, prevalentemente dediti a reati predatori. Ecco quindi che il diritto penale finisce per confondersi con un sistema penale di controllo sociale e di polizia, in cui la domanda di pena non si giustifica solo per la sua meritevolezza rispetto al fatto, né per ragioni special-preventive di fronte alla crisi avvertita del mito della risocializzazione, nè ancora per esigenze connesse alla plausibile efficacia deterrente della pena. I detenuti oggi sono per lo più espressione di emarginazione sociale, introdotti al carcere per necessità di incapacitazione ed in assenza di qualsiasi politica seria di prevenzione, in cui l'unica risposta finisce per essere sempre e solo la privazione della libertà personale. Ma per questi soggetti possiamo pensare ad un modello penale diverso di tipo riparativo, quello che è stato definito il *restorative paradigm* alternativo al modello retributivo e riabilitativo, basato sullo strumento della

³¹ Interessante al riguardo è la posizione di Sgubbi F., Il reato come rischio sociale. Ricerche sulle scelte di allocazione dell'illegalità penale, Bologna Il

³² Barbagli M., *L'occasione e l'uomo ladro, Furti e Rapine in Italia*, Bologna, Il Mulino

mediazione e caratterizzato dallo sviluppo di dinamiche sociali che si pongono come obiettivo quello di responsabilizzare la società, di ricostruire la capacità di autoregolamentazione dei conflitti.

In questo contesto la mediazione penale può svolgere il ruolo di modalità esecutiva alternativa, anche se ancora in una forma modesta, e può porsi come risorsa utile per il perseguimento del fine di decarcerizzazione, sulla base dell'esperienza già maturata in altri paesi. Come già analizzato, i tassi di carcerizzazione non sono corrispondenti all'andamento della criminalità o al quadro normativo di riferimento, essendo invece più direttamente rispondenti a come si costruisce socialmente la domanda di penalità.

Di fronte all'insoddisfazione dei due grandi paradigmi della pena, quello retributivo e quello preventivo, la mediazione penale può costituire il vero elemento di novità. Lo schema retributivo è, infatti, tutto rivolto al passato nella considerazione del fatto storico del reato, mentre quello preventivo è unicamente proiettato al futuro, all'esigenza di impedire la commissione di nuovi reati. Il modello del *restorative paradigm* offre una più ampia prospettiva, perché chiede alle parti in conflitto di considerare il passato e di confrontarsi sul fatto storico del reato, ma ricerca anche la possibilità di nuove prospettive di recupero futuro. Ma sul tema la strada da percorrere è ancora molto lunga per poter pensare ad una vera ipotesi di alternatività alla pena.

CONCLUSIONI

I dati nazionali riferiti alla situazione di sovraffollamento penitenziario continuano a destare preoccupazione se consideriamo che i detenuti oggi sono 66.568 e che i detenuti ancora in attesa di giudizio sono pari a 30.184.

Si tratta di dati che aiutano a capire come le politiche della pena degli ultimi anni abbiano sviluppato un sistema della detenzione al limite del collasso, che rischia di vanificare anche l'esercizio minimo dei diritti primari dei detenuti, in una situazione di estrema emergenza la cui portata viene amplificata anche da un ricorso elevato alle misure cautelari.

Il principio cardine della nostra Costituzione è che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che devono tendere alla rieducazione del condannato, sebbene viene da chiedersi quali ipotesi di reinserimento trattamentale possono essere oggettivamente assicurate ai detenuti e, soprattutto, l'esercizio di quali diritti, quando è loro negato anche il *minimum* di condizioni essenziali alla dignità di una persona, quale uno spazio fisico o addirittura un posto letto.

A distanza di anni dalle grandi riforme penitenziarie il carcere è diventato

un “contenitore” di promiscuità di soggetti reclusi in camere detentive di pochi metri quadrati, in condizioni igienico-sanitarie spesso precarie, con spazi di socialità non sempre ampi, a causa della cronica carenza del personale di polizia penitenziaria e di personale educativo, che nel concreto vivono di riflesso condizioni di lavoro altrettanto disagiati e dequalificanti. Spesso dimentichiamo che il carcere è anche un ambiente di lavoro che, come tale, deve porre il personale in condizione di soddisfare i propri bisogni professionali in un contesto il più possibile sereno e rispettoso dei loro diritti e che, invece, a causa del generalizzato peggioramento delle condizioni di detenzione (si pensi agli elevati tassi di autolesionismo) anche le loro condizioni di lavoro diventano a loro volta un ulteriore fattore di criticità alla funzionalità del sistema penitenziario nel suo complesso.

Questo per dire che serve una strategia di intervento che non può essere finalizzata a fronteggiare di volta in volta situazioni di emergenza, ma che deve essere inserita in una logica di risoluzione definitiva del problema del sovraffollamento che non coinvolga solo il sistema carcere ma che, in rapporto di complementarità, investa anche la riforma del codice penale e delle pene.

Un elemento significativo è dato dalla constatazione che il trend di crescita della popolazione detenuta non è stato accompagnato da un aumento esponenziale della criminalità, come sembra evincersi dagli slogan propagandistici sulla intensificazione della sicurezza sociale, ma dall’applicazione contestuale e collegata di alcune leggi (si pensi alla Bossi-Fini in materia di immigrazione, alle restrizioni sulle droghe, all’ex Cirielli sulla recidiva). Leggi che hanno anche ricadute su un altro fenomeno da non trascurare nella ricerca delle cause del sovraffollamento, ovvero quello delle detenzioni di breve durata, in quanto il *turn over* degli ingressi in carcere è spesso accompagnato da una permanenza media molto bassa. In tale scenario che già di per sé contribuisce ad incrementare il tasso di carcerizzazione, la misura cautelare lungi dal costituire *extrema ratio*, rappresenta allo stato una tendenza generalizzata se consideriamo che più della metà dei detenuti è in attesa di una sentenza di condanna definitiva.

Alla luce delle considerazioni fino ad ora espresse, rimane chiaro che l’unica soluzione effettivamente deflattiva del sovraffollamento è quella che muove da una riforma del codice penale che punti sul concetto di residualità del carcere che deve essere limitato ai soli casi di effettiva pericolosità e di allarme sociale, che sia capace di distinguere tra condotte antiggiuridiche originate da reale pericolosità e disvalore penale da quelle, invece, causate da emarginazione sociale e da disagio e che, purtroppo, rappresentano una percentuale molto alta tra la popolazione detenuta.

Una riforma che rivaluti le misure alternative al carcere, ma che nello stes-

so tempo non si limiti solo a ciò, ma individui delle vere e proprie pene alternative e diverse dal carcere, se pensiamo che l'attuale popolazione detenuta è in gran parte costituita da immigrati, emarginati e tossicodipendenti per i quali in particolare dovrebbe essere del tutto evitato il passaggio alla detenzione che finisce, al contrario, per essere deleterio in mancanza di effettivi percorsi terapeutici.

Un'alternativa politica che sia in grado di avvicinare i bisogni del carcere (ma anche l'emarginazione ed il disagio sociale che esso esprime) al territorio su cui insiste, in un'ottica di rinnovamento generale del sistema penitenziario, nella convinzione che il territorio oggi rappresenta un essenziale punto di riferimento e di sostegno per le finalità di recupero sociale proprie della pena, in coerenza con l'altro principio costituzionale di sussidiarietà. Le recenti innovazioni normative introdotte con il decreto "svuota carcere" sembrano andare verso la direzione prospettata, anche se gli sforzi da compiere per un completo rinnovamento del sistema penale e penitenziario sono ancora tanti.

I circuiti penitenziari: biunivocita' tra sicurezza e trattamento

a cura di Emanuela Anniciello - vicecommissario di polizia penitenziaria

abstract

Sicurezza e trattamento sono le due connotazioni fondamentali del mandato istituzionale da perseguire nell'Istituto penitenziario che si conciliano proseguendo in sinergia. L'attuale assetto normativo relativo all'allocazione di detenuti con particolari requisiti in ordine al reato commesso ed alla conseguente pericolosità sia sociale sia penitenziaria, ha subito una profonda rivisitazione nel corso degli anni.

I detenuti collocati nel circuito di Alta Sicurezza sono separati dalla restante parte della popolazione detenuta ed esclusi dai benefici penitenziari (fatta eccezione per la liberazione anticipata). Con circolare del 2009 il DAP ha provveduto ad un'ulteriore distinzione del circuito di Alta Sicurezza con tre sottocircuiti.

Mentre negli Istituti di primo livello assume una posizione predominante la sicurezza rispetto al trattamento, per quanto attiene agli Istituti di Media Sicurezza esiste un bilanciamento tra sicurezza e trattamento, tale che le stesse esigenze vanno di pari passo, senza che il personale di Polizia Penitenziaria perda l'attenzione sull'una oppure sull'altra. Il circuito a Custodia Attenuata nasce invece come circuito destinato alla popolazione detenuta tossicodipendente con bassa pericolosità. Con gli Istituti a Custodia Attenuata si sono volute creare strutture detentive in cui le esigenze riabilitative prevalgono su quelle contenitive e nelle quali pertanto la custodia, ma si badi non la sicurezza, è attenuata. La Custodia Attenuata diventa un'opportunità fornita dall'Amministrazione al detenuto di maturare e operare una scelta di cambiamento, che sia concreta, attraverso la presa di coscienza delle proprie difficoltà ma anche delle proprie potenzialità.

* * *

L'istanza rieducativa della pena trova la sua massima emersione con l'art. 27 della nostra Costituzione, garantista rispetto alla persona e non più attenta, come per il codice Rocco, ai soli interessi dello Stato, ma che riesce a con-

temperare l'esigenza di conservazione della giusta risposta al reato in sé con il bisogno d'integrazione nel nuovo Stato democratico¹.

Al primo comma dell'art. 27 è stabilito che la responsabilità penale è personale (principio della personalità della pena tagliata a misura del soggetto agente, il quale intanto è privato della propria libertà personale, inviolabile ex art. 13 Cost., in quanto sussistano le garanzie fissate da un giudice terzo ed imparziale). Pertanto, il soggetto responsabile di reati deve scontare una pena che sia proporzionata al fatto commesso (solo in tal modo, infatti, vi sarà piena accettazione della punizione in carcere).

Al terzo comma, inoltre, si precisa la funzione primaria della pena. Questo fu il primo passo verso la creazione di modelli che fossero alternativi alla stessa per chi avesse fornito prova di una volontà di rivisitazione della propria personalità.

La pena, quindi, ha quale fine primario il recupero della persona, perché altro caposaldo della nostra Costituzione è il compito della Repubblica di rimuovere ogni ostacolo che si frapponga alla crescita dignitosa della persona umana.

Solo con la riforma del 1975, con la Legge n. 354, si è giunti ad un giusto e necessario contemperamento tra le istanze punitive, retributive e rieducative della pena. Quest'ultima, quindi, non mantiene solo la sua finalità meramente afflittiva, di emenda e di retribuzione alle vittime, ma a queste si aggiunge la necessaria finalità rieducativa, che parte dal regime penitenziario (costituito da tutte quelle regole, valide per tutti i detenuti, siano essi internati, in attesa di giudizio e condannati, che disciplinano la vita penitenziaria) fino ad arrivare al trattamento penitenziario, su base volontaria, attraverso il quale il detenuto può avviare il percorso di risocializzazione, seguito dallo *staff* multidisciplinare, nel rispetto del principio costituzionale ed etico della dignità della persona².

Estrema importanza assume la distinzione tra regime e trattamento³. Il regime penitenziario rappresenta quell'insieme di regole, da applicarsi a chiunque sia in condizione di restrizione della libertà personale (sia esso in attesa di giudizio, sia esso in posizione giuridica di condannato a una pena definitiva oppure internato), regole di vita quotidiana all'interno dell'Istituto, rese note attraverso anche la creazione di appositi opuscoli informativi consegnati all'ingresso in Istituto, richiamanti le disposizioni del regolamento interno.

¹ Fausto Pietrancosta "Carcerazione, diritti e condizione detentiva in Italia dal Regio Decreto 787/1931 alla riforma del 1975" in www.studistorici.com

² Ardita Sebastiano, "Le disposizioni sulla sicurezza penitenziaria", in *Rassegna Penitenziaria Criminologica*, 2007.

³ Luigi Daga "Carcere e droga, il punto di vista dell'Amministrazione Penitenziaria" in *Rassegna Penitenziaria*.

Il trattamento penitenziario, a differenza del regime, rappresenta tutte quelle attività attuate dall'*équipe* trattamentale e multidisciplinare, contenute nel programma di trattamento individualizzato e su base volontaria, applicabile ai soli detenuti definitivi, atteso che non è pensabile un trattamento rieducativo se non in quanto il detenuto sia condannato con sentenza passata in giudicato. Tanto vero è ciò, che per il principio di non colpevolezza il soggetto detenuto, sino a quando non sia intervenuta una condanna definitiva, non potrebbe mai pensare a una modificazione del proprio comportamento, anche in vista di una possibile sentenza di assoluzione.

Già a seguito della riforma del '90, con la Legge n. 395, il Corpo di Polizia Penitenziaria è stato oggetto di una profonda rimodulazione. Tanto ciò è vero, che con la smilitarizzazione dello stesso si è passati da una concezione dei cd. Agenti di Custodia, il cui mandato istituzionale era quello di garantire la mera funzione custodialistica dei detenuti, in linea con la concezione della pena in senso meramente retributivo e di emenda nei confronti dei soggetti criminali, ad una concezione nuova e più dilatata del Corpo di Polizia Penitenziaria.

La legge, infatti, al suo art. 5, prevede, quale mandato istituzionale da perseguire e garantire, non solo la vigilanza degli utenti, al fine di evitare l'insorgere di pericolo per la sicurezza e l'ordine all'interno dell'Istituto, ma anche la partecipazione attiva all'osservazione e al trattamento dei soggetti detenuti e internati, attraverso soprattutto la presenza della stessa alle riunioni dei gruppi di lavoro.

La sicurezza e la rieducazione, quindi, non sono più due facce della stessa medaglia, senza confronto e senza fusione, bensì mutano il loro rapporto, diventando di biunivocità, nel senso che non vi può essere sicurezza senza trattamento e viceversa.

Gli operatori di Polizia Penitenziaria, quindi, diventano protagonisti attivi del trattamento e della rieducazione, in un'ottica costituzionalmente orientata ed il carcere diventa sempre più un'istituzione "socializzante", superando la vecchia concezione solo punitiva dello stesso. Ma siamo appena all'inizio.

Ecco allora che sicurezza e trattamento sono le due connotazioni fondamentali del mandato istituzionale da perseguire nell'Istituto penitenziario, che si conciliano, proseguendo in sinergia e la mancanza dell'una automaticamente comporta minor indice dell'altro.

È per tale ragione che sussiste inevitabilmente un rapporto di biunivocità tra le due, perché se vi è sicurezza sicuramente è possibile svolgere il trattamento rieducativo e se vi è trattamento, vi saranno dei benefici maggiori sul piano della sicurezza, atteso che il detenuto impegnato in attività lavorative, ricreative e sportive, esterna meno comportamenti aggressivi di chi è

chiuso nella propria cella per la maggior parte della giornata detentiva. La funzione custodialistica, tipica del carcere e tesa a garantire la sicurezza all'interno dell'Istituto, si coniuga in maniera armonica con quella trattamentale, tenendo conto delle diverse personalità dei detenuti. È proprio l'art. 2 del Regolamento di Esecuzione del 30 giugno 2000 (D.P.R. n. 230/00) che, in tema di sicurezza e rispetto delle regole, afferma che: "l'ordine e la disciplina negli Istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti e degli internati. Il Direttore dell'Istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze". Tale compito è affidato al personale di Polizia Penitenziaria.

L'Amministrazione Penitenziaria da sempre si è preoccupata del problema riguardante la diversificazione degli Istituti e dei ristretti.

Nella Legge Penitenziaria il nostro Legislatore, oltre a distinguere i detenuti per sesso ed età, prevedendo Sezioni maschili e femminili e differenziando i giovani adulti (coloro, cioè, che abbiano la maggiore età ma non superino il venticinquesimo anno) dagli adulti, ciò al fine di creare categorie omogenee di detenuti, per intervenire sul loro comportamento in maniera sicuramente più omogenea, si è preoccupato di prevedere, all'art. 4, che per l'assegnazione e il raggruppamento dei condannati e degli internati si abbia particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche.

L'art. 31 del Regolamento di Esecuzione, inoltre, prevede che gli Istituti penitenziari, al fine di attuare la distribuzione dei condannati e internati secondo i criteri del secondo comma dell'art. 14 della L. n. 354/75, siano organizzati in modo da realizzare, nel loro interno, suddivisioni che consentano raggruppamenti limitati di soggetti. Il successivo art. 32 D.P.R. n. 230/00 stabilisce che detenuti che tengano un particolare comportamento che richieda eccezionali cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, siano assegnati ad appositi Istituti o Sezioni, dove sia più agevole adottare le cautele stesse.

In attuazione della predetta norma, gli artt. 31 e 32 del Regolamento di Esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario (DPR n. 230/2000) prevedono una differenziazione di detenuti negli Istituti penitenziari, suddivisi in Sezioni, che consentono raggruppamenti limitati di soggetti e assegnazioni di detenuti a seconda del comportamento che richieda particolari cautele.

La differenziazione di cui si sta parlando va tenuta distinta dalla circuitizzazione, atteso che mentre, come si è visto, il raggruppamento in gruppi omogenei di persone è effettuato all'interno di uno stesso Istituto, la previsione di circuiti penitenziari prescinde dalla collocazione in Istituto, tanto vero è

ciò che sono previste sia Sezioni all'interno di un Istituto che siano funzionalizzate a un solo circuito, sia Istituti completamente adibiti a soggetti inseriti in un particolare circuito penitenziario.

È fondamentale tenere presente che la circuitizzazione non limita il trattamento bensì evita che detenuti per reati comuni siano a contatto con detenuti di alto indice di pericolosità, con conseguente commistione ed eventuale influenza nociva tra gli stessi.

Come si evidenzia nella Circolare DAP del 1993⁴, la differenziazione dei detenuti in circuiti particolari non implica una differenziazione a livello di regime penitenziario, ossia delle regole di vita comune all'interno dell'Istituto (se non in forza di provvedimenti di sospensione delle normali regole penitenziarie, ci si riferisce al 14 bis O.P.), sotto il profilo dei diritti e doveri dei detenuti, né una diminuzione delle possibilità di aderire a un programma trattamentale.

L'attuale assetto normativo relativo all'allocazione di detenuti con particolari requisiti in ordine al reato commesso ed alla conseguente pericolosità sia sociale sia penitenziaria, ha subito una profonda rivisitazione nel corso degli anni.

Dal 1993, col passare degli anni sono state diramate sul tema dei circuiti numerose altre disposizioni ministeriali, che hanno evidenziato da un lato l'importanza della materia e dall'altro le numerose difficoltà incontrate, in passato e oggi, dalle carceri italiane per una loro perfetta classificazione e organizzazione in circuiti penitenziari. La discontinuità dell'azione di programma e del mantenimento degli obiettivi, le difficoltà nella gestione delle emergenze e le criticità nelle varie epoche storiche (si pensi al terrorismo, alla criminalità organizzata ed attualmente al sovraffollamento ed alla carenza di risorse umane), sono state le principali problematiche che hanno impedito il completamento dell'organizzazione in circuiti penitenziari di tutti gli Istituti presenti nel territorio nazionale⁵.

Nel corso del tempo il termine circuito è stato sempre più utilizzato per indicare in generale categorie omogenee di detenuti, nello specifico con riferimento al diverso regime penitenziario da applicarsi.

Attraverso la previsione di circuiti penitenziari si è voluto, quindi, bilanciare l'aspetto punitivo della pena, con particolare riferimento alla sicurezza di detenuti particolarmente pericolosi, con quello rieducativo.

Il circuito Alta Sicurezza, inizialmente destinato ai detenuti imputati o condannati per i delitti di cui all'art. 416 *bis* e all'art. 630 c.p. o all'art. 74 T.U. n.

⁴ Circolare D.A.P. n. 3359/5809 del 21 aprile 1993.

⁵ C. Brunetti-M. Ziccone, *Manuale di diritto penitenziario*, Piacenza, 2010.

309 del 1990⁶ (da soli o insieme ad altri reati), è stato, secondo una parte della dottrina, in seguito, ampliato riconducendovi, in linea di massima, i detenuti per i reati di cui all'art. 4 *bis*, comma 1 primo periodo, dell'Ordinamento Penitenziario⁷.

La rigorosa separazione dei detenuti collocati nel circuito A.S. dalla restante parte della popolazione detenuta si basa direttamente sulla Legge, ed in particolare sull'art. 4 *bis*, primo comma, della L. n. 354 del 1975, che li esclude dai benefici penitenziari (fatta eccezione per la liberazione anticipata). Si tratta di soggetti che hanno fatto una scelta criminale di tipo professionale, la cui pericolosità, capacità di sopraffazione e di proselitismo, chiaramente desumibile dal tipo di reato commesso⁸, ne giustifica l'assegnazione o il trasferimento sempre e soltanto negli Istituti e nelle Sezioni A.S., lontani dalle loro Regioni di appartenenza.

Con circolare del 2009⁹ il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha provveduto ad un'ulteriore sottocircuitizzazione del circuito di Alta Sicurezza, distinguendo tra:

- *Sottocircuito A.S. 1*, dedicato al contenimento dei detenuti e internati appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso, per i quali sia venuto meno il decreto di assegnazione al 41 bis dell'O.P. (per reati di cui al primo comma dell'art. 4 bis O.P. e per la loro appartenenza, quali elementi di spicco, alle consorterie criminose di stampo mafioso, al fine di evitare atti di proselitismo e quindi influenze nocive reciproche);
- *Sottocircuito A.S. 2*, per detenuti imputati o condannati per reati di terrorismo o eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;
- *Sottocircuito A.S. 3*, per coloro che si siano macchiati del reato di associazione di stampo mafioso in quanto partecipi con ruolo di spicco (primo comma dell'art. 4 bis O.P.).

Per quanto attiene alla gestione dei detenuti cd. A.S. l'esigenza di sicurezza è prevalente di gran lunga su quella trattamentale, che comunque va necessariamente assicurata. Difatti, per garantire che non vi siano influenze negative nei confronti dei detenuti comuni, chi è classificato nel circuito in questione non può uscire dalla Sezione cui è assegnato. Pertanto, tutte le attività penitenziarie dei ristretti, quali passeggi, colloqui, momenti di socialità, attività scolastiche, di formazione professionale, lavorative, religiose, ricrea-

⁶ Circolare D.A.P. n. 3359/5809 del 21 aprile 1993.

⁷ C. Brunetti-M Ziccone, *Manuale di diritto penitenziario*, Piacenza, 2010.

⁸ Circolare D.A.P. n. 3479/5929 del 9 luglio 1998.

⁹ Circolare D.A.P. n. 3619/6069 del 21 aprile 2009.

tive, sportive, devono svolgersi rigorosamente all'interno della Sezione, senza che i soggetti interessati occupino o utilizzino altre parti dell'Istituto, evitando così che essi incontrino o possano incontrare detenuti di altro livello.

Con la circolare del 1993¹⁰ l'allora Capo del Dipartimento ha inteso compiere, riguardo al circuito penitenziario di Media Sicurezza, una differenziazione *in negativis*, rappresentando esso un "contenitore" in cui vengono allocati tutti i detenuti comuni, che non siano classificabili all'interno degli altri circuiti.

Si comprende, quindi, come il circuito di Media Sicurezza rappresenti una sorta di circuito residuale, in cui saranno allocati tutti i detenuti non classificabili nel circuito Alta Sicurezza né in quello a Custodia Attenuata, in particolare¹¹:

- chi abbia rivestito ruoli marginali nelle fattispecie di cui all'art. 74 del D.P.R. 309/90 e 291 *quater* D.P.R. 43/1973, atteso che la classificazione nel circuito Alta Sicurezza avverrà qualora i detenuti abbiano rivestito ruoli di capi, promotori, dirigenti, organizzatori, finanziatori della consorteria criminosa;

- soggetti non coinvolti in procedimenti a piede libero per reati di cui all'art. 4 bis O.P. commessi con l'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/91 ovvero avvalendosi delle condizioni di cui al 4 bis O.P.;

- chi non abbia espiato condanne per reati di terrorismo, art. 416 *bis* ovvero aggravati dall'art. 7 legge 203/91;

- chi non è indicato quale capo o promotore dell'associazione mafiosa o che non abbia collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso. Per tali soggetti si applicano in maniera esaustiva tutte le norme dell'Ordinamento Penitenziario, con conseguente bilanciamento tra esigenze di sicurezza e attività socializzanti.

Mentre, come abbiamo visto in precedenza, negli Istituti di primo livello assume una posizione predominante la sicurezza rispetto al trattamento (che comunque deve essere assicurato), per quanto attiene agli Istituti di Media Sicurezza, sussisterà un bilanciamento tra sicurezza e trattamento, tale che le stesse esigenze andranno di pari passo, senza che il personale di Polizia Penitenziaria mai perda l'attenzione sull'una oppure sull'altra.

Il circuito a Custodia Attenuata nasce come circuito destinato alla popolazione detenuta tossicodipendente con bassa pericolosità, ossia più recuperabile¹².

¹⁰ Circolare D.A.P. n. 3359/5809 del 21 aprile 1993.

¹¹ Circolare D.A.P. n. 3619/6069 del 21 aprile 2009.

¹² Circolare D.A.P. n. 3359/5809 del 21 aprile 1993.

In seguito, in piena conformità e applicazione dell'art. 27 della nostra Costituzione, è stato introdotto nel nostro ordinamento l'art. 115 del DPR 230/2000, il quale prevede al terzo comma che “per detenuti e internati di non rilevante pericolosità per i quali siano necessari interventi trattamentali particolarmente indicativi, possono essere attuati, in istituti o in sezioni d'istituto, regimi a custodia attenuata, che assicurino un più ampio svolgimento delle attività trattamentali predette”, mentre al quarto comma dispone che “i detenuti e gli internati che presentino problematiche di tossicodipendenza o alcool dipendenza e quelli con rilevanti patologie psichiche e fisiche e, in particolare, con patologie connesse alle sieropositività per H.I.V., possono essere assegnati ad istituti autonomi o sezioni d'istituto che assicurino un regime di trattamento intensificato”.

Il trattamento dei detenuti tossicodipendenti nasce da un'esigenza di fondo: quella di applicare un trattamento penitenziario “allargato” e specifico, “intensificato”, volendo usare il dettato normativo, cioè proteso non solo ad un processo di modificazione caratteriale di chi ha commesso un reato, ma anche al trattamento sanitario di desuefazione prima e mantenimento poi di chi dipende dall'assunzione di sostanze stupefacenti¹³. In tal modo, il carcere diventa alternativa finale di ciò che la società in generale e la famiglia in particolare non sono riuscite a fare.

Di qui, la creazione di un circuito differenziato per tali detenuti, quello appunto a Custodia Attenuata, che sia o creato all'interno di Istituti comuni, con la realizzazione di Sezioni a Custodia Attenuata oppure con la creazione di Istituti a Custodia Attenuata, appositamente organizzati dal Ministro della Giustizia con proprio decreto su basi territoriali, d'intesa con le competenti autorità regionali e con i centri che si occupano di riabilitazione dei tossicodipendenti.

Tali circuiti diventano luoghi in cui alla normale detenzione si aggiunge sia un programma terapeutico sia uno trattamentale particolarmente individualizzati, secondo i dettami della Legge sull'Ordinamento Penitenziario, poiché ogni detenuto tossicodipendente ha bisogno di cure ed attenzioni particolari e interventi specifici, che non possono essere risolti solamente attraverso la normale detenzione in circuiti ordinari di Media Sicurezza.

I requisiti di base, quindi, per accedere alla Custodia Attenuata sono quelli propri dei detenuti comuni con bassa pericolosità, con l'aggiunta, per i detenuti tossicodipendenti o alcool dipendenti, del trattamento “intensificato”, non solo rieducativo ma anche riabilitativo ed una gestione più attenta, rispetto ai detenuti comuni che entrano in Custodia Attenuata, soprattutto

¹³ Luigi Daga “*Carcere e droga, il punto di vista dell'Amministrazione Penitenziaria*” in *Rassegna Penitenziaria*.

per quanto attiene all'ingresso in Istituto di sostanza stupefacente. Ecco allora che l'esigenza di sicurezza, che comunque è necessaria, anche se attenuata, deve essere contemperata con quella trattamentale, senza però che sia completamente svilita, atteso che comunque, anche se trattasi di persone con meno pericolosità sociale e penitenziaria, sono persone a rischio di crisi d'astinenza e di comportamenti devianti connessi all'uso di droghe.

Con gli Istituti a Custodia Attenuata si sono volute creare strutture detentive in cui le esigenze riabilitative prevalgono su quelle contenitive e nelle quali pertanto la custodia, ma si badi non la sicurezza, è attenuata. L'ultimo assunto è particolarmente importante per evitare che sia data un'interpretazione distorta a queste strutture, in cui non si assiste alla rinuncia all'aspetto custodiale, tipico di una detenzione, ma ad una sua attenuazione a favore di programmi trattamentali specifici, che devono svolgersi in sicurezza e al fine di garantire la sicurezza dell'istituto e delle persone che vi afferiscono. Così, non deve sorprendere la presenza negli I.C.A.T. della Polizia Penitenziaria la quale, pur dovendo interpretare un ruolo professionale riadattato alla nuova realtà, è pur sempre deputata a garantire l'ordine e la disciplina, nonché a partecipare al trattamento penitenziario in conformità a quanto disposto dal relativo ordinamento.

Le esigenze di sicurezza sono assicurate attraverso modalità tali da non interferire con la prevalente funzione di recupero sociale della struttura nella quale, la stessa relazione tra il personale di Polizia ed i detenuti, deve assumere una connotazione qualitativamente diversa, in quanto lo stesso è parte attiva, insieme agli altri operatori, nel processo di responsabilizzazione del soggetto.

Gli artt. 95 e 96 del DPR n. 309/90 come anticipato, hanno cristallizzato in norma ciò che stava già nascendo nella prassi penitenziaria, prevedendo questo circuito speciale in cui l'Amministrazione Penitenziaria, gli Enti territoriali e la comunità esterna in generale sono tenuti ad assicurare al tossicodipendente interventi integrati di assistenza sanitaria e programmi terapeutici e socio-riabilitativi. Il circuito a Custodia Attenuata, in base al dettato letterale dell'art. 95, comprende Case Mandamentali e altre strutture appositamente individuate e particolarmente idonee. Si tratta di strutture aperte con inclinazione ad inserirsi e ad integrarsi sia nel territorio sia nella rete degli Enti pubblici e delle istituzioni private operanti nel settore, muovendo dalla consapevolezza che la civiltà di un Paese esige un impegno comune delle istituzioni e della società civile, nella lotta contro l'emarginazione e la sofferenza.

La Custodia Attenuata diventa un'opportunità fornita dall'Amministrazione al detenuto di maturare e operare una scelta di cambiamento, che sia con-

creta, attraverso la presa di coscienza delle proprie difficoltà ma anche delle proprie potenzialità.

Solo in tal modo, attuando, cioè, una sinergia di azione non solo all'interno delle mura carcerarie ma anche e soprattutto all'esterno, attraverso protocolli ed intese con gli Enti territoriali, è possibile ridurre i fattori di recidivismo.

Dai nuovi progetti sperimentali si evince una maggiore propensione ad un carcere che non sia luogo solo di custodia, ma attraverso la sinergia e la collaborazione tra Aree, diventi struttura idonea a promuovere e favorire la modifica del comportamento del detenuto.

Ciò ovviamente tenendo ben a mente che non tutti i detenuti sono di così facile gestione (ecco perché sono stati creati i diversi circuiti penitenziari), atteso che l'ingresso in carcere può essere effettuato da soggetto che ha capito e si è reso conto del reato commesso, per cui è motivato e proteso al trattamento rieducativo, oppure da soggetto appartenente alla criminalità organizzata, da cui può uscirne, se ben radicato in essa, solo compiendo una scelta volontaria di collaborazione con la giustizia.

“Circuiti penitenziari: il ruolo del Commissario nella gestione dei detenuti dell’Alta Sicurezza”

a cura di Salvatore Cadeddu – vicecommissario di polizia penitenziaria

abstract

Excursus delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Penitenziaria a partire dagli anni novanta per la suddivisione della popolazione carceraria in categorie omogenee per una gestione ottimale dei detenuti.

A partire dal 1993, col passare degli anni sono state diramate sul tema dei circuiti numerose disposizioni ministeriali, che hanno evidenziato da un lato l’importanza della materia e dall’altro le molteplici difficoltà incontrate, in passato e oggi, dalle carceri italiane per una loro perfetta classificazione ed organizzazione in circuiti penitenziari.

A seguito di ricorsi proposti da detenuti ex art. 41-bis, O.P. gli organismi giudiziari europei si sono pronunciati nel senso di considerare il circuito EIV come maggiormente afflittivo, fino a dichiararne la violazione dell’art. 6 par. 1 della Convenzione. La Corte Europea dei Diritti dell’uomo ha ritenuto, infatti, che il circuito EIV costituirebbe un regime più che un circuito, ed il detenuto non avrebbe “la possibilità chiara e concreta di contestare un atto che costituisce un’ingerenza nei suoi diritti”

* * *

EVOLUZIONE STORICA DEI CIRCUITI PENITENZIARI

L’Amministrazione penitenziaria si è da sempre preoccupata del problema relativo alla diversificazione degli istituti e dei ristretti. Infatti, nel corso del tempo, varie volte le direzioni delle strutture penitenziarie sono state sollecitate a predisporre gli opportuni accorgimenti per la ripartizione e il raggruppamento dei detenuti e degli internati all’interno degli istituti, al fine di rispettare le norme ordinamentali e regolamentari sul tema¹.

¹ Ai sensi del primo comma dell’articolo 13 ord. penit. *il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto*; il secondo comma dell’articolo 14 ord. penit. prevede
segue

La suddivisione della popolazione carceraria per categorie omogenee, da attuarsi nell'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione Penitenziaria nella gestione dei detenuti, è indispensabile sia per assicurare al meglio l'osservazione scientifica della personalità ed il trattamento individualizzato, indefettibili presupposti del buon esito di un programma risocializzante, sia allo scopo di evitare influenze nocive reciproche e impedire che la comune permanenza, all'interno delle strutture penitenziarie, si ponga a presupposto per l'ulteriore commissione di reati².

A partire dai primi anni novanta l'Ufficio Detenuti e Trattamento, oggi Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, distingueva all'interno dei ristretti quelli che richiedevano particolari o addirittura eccezionali cautele, ovvero attenzioni custodiali³.

Con la nota circolare n. 107372/3-670 del 31 agosto 1991, l'allora Direttore Generale Nicolò Amato suddivideva le carceri italiane in tre livelli di sicurezza: *livello 1) istituti a normale livello di sicurezza*, destinati ai detenuti e agli internati non pericolosi o di pericolosità ridotta; *livello 2) istituti a particolare livello di sicurezza*, destinati ai detenuti ed agli internati ritenuti pericolosi; *livello 3) istituti ad alto livello di sicurezza*, destinati ai detenuti ed agli internati ritenuti molto pericolosi.

La nozione di "circuiti penitenziari" venne introdotta per la prima volta nel 1993 con la circolare avente ad oggetto il "*Regime penitenziario. Impiego del personale di polizia penitenziaria. Gestione decentrata democratica e partecipata dell'amministrazione penitenziaria*"⁴, finalizzata ad attuare in maniera rigorosa il principio di una differenziazione fra circuiti penitenziari, che vennero così classificati:

- *Circuito penitenziario di primo livello*, ossia di *alta sicurezza* destinato ai detenuti più pericolosi;
- *Circuito penitenziario di secondo livello*, ossia di *media sicurezza*, determinato in via residuale poiché destinato ai detenuti che non rientrano né nel primo, né nel terzo circuito;
- *Circuito penitenziario di terzo livello*, ossia di *custodia attenuata*, destinato ai detenuti tossicodipendenti non particolarmente pericolosi.

Si precisava, inoltre, che i detenuti sottoposti al regime dell'art. 41-bis comma 2 della legge penitenziaria dovevano essere collocati in apposite sezioni di determinati istituti nazionali e dovevano essere custoditi separata-

che l'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche [...].

² Circolare D.A.P. n. 3619/6069 del 21 aprile 2009.

³ Nota prot. n. 606895 del 20 aprile 1991 dell'ex Ufficio Detenuti e Trattamento.

⁴ Circolare D.A.P. n. 3359/5809 del 21 aprile 1993.

mente dai detenuti di primo livello non soggetti allo stesso regime. A partire dal 1993, col passare degli anni sono state diramate sul tema dei circuiti numerose disposizioni ministeriali, che hanno evidenziato da un lato l'importanza della materia e dall'altro le molteplici difficoltà incontrate, in passato e oggi, dalle carceri italiane per una loro perfetta classificazione ed organizzazione in circuiti penitenziari. La discontinuità dell'azione di programma e del mantenimento degli obiettivi, oggettive difficoltà nella gestione delle emergenze nelle varie epoche storiche quali terrorismo prima, criminalità organizzata poi, il sovraffollamento, oltre ad una eccessiva frammentazione delle tipologie di detenuti sono state le principali problematiche che hanno creato e creano notevoli difficoltà per la perfetta attuazione della classificazione ed organizzazione in circuiti penitenziari di tutti gli istituti presenti nel territorio nazionale⁵.

Nel corso del tempo il termine circuito è stato sempre più utilizzato per indicare in generale categorie omogenee di detenuti, nello specifico con riferimento al diverso regime penitenziario da applicarsi.

Il circuito ad Elevato Indice di Vigilanza

La circolare DAP n. 3359/5809 del 21 aprile 1993 non prese in considerazione l'ipotesi di detenuti che, non avendo titolo di reato per essere inseriti nel circuito di alta sicurezza presentassero, tuttavia, una pericolosità tale da far risultare inopportuno il loro inserimento nel circuito di media sicurezza. Facevano eccezione i detenuti condannati o imputati per reati differenti da quelli di associazione di tipo mafioso, sequestro di persona e traffico di stupefacenti, ma commessi comunque al fine di agevolare le associazioni indicate nell'art. 416-*bis* c.p., che potevano essere assegnati alle sezioni di primo livello se ritenuti pericolosi per il collegamento con la criminalità organizzata⁶. Di fatto i detenuti ritenuti pericolosi per altre ragioni venivano assegnati a sezioni tradizionalmente caratterizzate da rigore custodialistico e massima sicurezza definite "sezioni ad elevato indice di vigilanza cautelativa"⁷.

Il 9 luglio del 1998, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con la circolare n. 3479/5929 ha disciplinato dettagliatamente la questione prevedendo un nuovo circuito: *Circuito a elevato indice di vigilanza (EIV)*.

Al circuito EIV venivano assegnati in linea di massima detenuti c.d. comuni,

⁵ C. BRUNETTI - M. ZICCONI, *Diritto Penitenziario*, Napoli, 2010, 298.

⁶ Nota prot. n. 115882 del 8 giugno 1993 di integrazione alla circolare 3359/5809.

⁷ Circolare D.A.P. n. 3479/5929 del 9 luglio 1998; tali sezioni spesso coincidevano con quelle dove in precedenza veniva applicato il regime previsto dall'abrogato articolo 90 ord. penit. e ne costituivano una prosecuzione dal punto di vista dell'organizzazione.

⁸ Circ. D.A.P. 9 luglio 1998, n. 3479/5929.

ma caratterizzati da una spiccata pericolosità desumibile dall'appartenenza all'area della criminalità terroristica od eversiva, nazionale od internazionale; pericolosità desumibile anche dalla natura e dal numero dei fatti di reato commessi, dai fatti di violenza grave commessa in danno di altri detenuti o degli operatori penitenziari, dal pervicace intento di evasione o da fatti di grave nocimento per l'ordine e la sicurezza penitenziaria⁸: c.d. *soggetti dall'elevata pericolosità individuale ed intramuraria*⁹.

Nel circuito in esame potevano inoltre essere inseriti anche soggetti, appartenenti alla criminalità organizzata, responsabili dei reati di cui all'art. 4-*bis* O.P.; ciò poteva accadere per due motivi: per effetto del provvedimento di revoca del regime di cui all'art. 41-*bis* 2° comma O.P., a seguito del quale il detenuto veniva declassificato ed inserito (la maggior parte delle volte) nel circuito EIV o semplicemente perché il DAP riteneva, sulla base di opportune valutazioni (pericolo di evasione o turbamento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto etc.) che il detenuto, nonostante avesse le caratteristiche per essere allocato nel circuito A.S., dovesse essere inserito in quello EIV.

Nel circuito EIV vigevano gli stessi contenuti, le stesse offerte trattamentali e le stesse modalità di gestione delle regole penitenziarie in vigore nel circuito di alta sicurezza; da quest'ultimo si differenziava unicamente per la diversa collocazione logistica. L'Amministrazione Penitenziaria definiva, infatti, l'EIV come un circuito e non un regime¹⁰. Il circuito penitenziario riguarda infatti una entità di tipo logistico, dotata di determinati requisiti di sicurezza, e rappresentata da un insieme di ambienti (istituti, ovvero sezioni di istituto) ai quali vengono destinati particolari tipologie di detenuti; il regime penitenziario riguarda invece le regole di trattamento applicate alla vita penitenziaria. Può succedere, quindi, che una tipologia di detenuti venga ascritta in un determinato circuito, senza che vi siano differenze di regime penitenziario con altre categorie di detenuti che sono ascritti a circuiti diversi¹¹.

A seguito di ricorsi proposti da detenuti ex art. 41-*bis*, O.P. gli organismi giudiziari europei si sono pronunciati nel senso di considerare il circuito EIV come maggiormente afflittivo, fino a dichiararne la violazione dell'art. 6 par. 1 della Convenzione¹². La Corte Europea dei Diritti dell'uomo ha ritenuto,

⁹ Nella causa *Musumeci contro Italia* la Corte Europea dei Diritti dell'uomo, IV sez., 11 gennaio 2005 ricorso n. 33695/96, ha condannato l'Italia per la violazione dell'art. 6 par. 1, della Convenzione, per aver violato il diritto di accesso ad un Tribunale in relazione all'applicazione del regime E.I.V., sul presupposto della sua maggiore afflittività.

¹⁰ Corte Europea dei Diritti dell'uomo, IV sez., 11 gennaio 2005 ricorso n. 33695/96.

¹¹ Circolare D.A.P. n. 3619/6069 del 21 aprile 2009, avente ad oggetto il nuovo Circuito Penitenziario per detenuti Alta Sicurezza.

¹² Cfr. circolare D.A.P. n. 3619/6069 del 21 aprile 09.

infatti, che il circuito EIV costituirebbe un regime più che un circuito, e il detenuto non avrebbe *“la possibilità chiara e concreta di contestare un atto che costituisce un’ingerenza nei suoi diritti”*¹³.

Per ragioni di opportunità, legate a ragioni di ottimizzazione del trattamento e di sicurezza attiva e passiva, con la recente circolare¹⁴ l’Amministrazione ha attuato una rivisitazione dell’assetto organizzativo dei circuiti penitenziari; ribadendo l’unicità di trattamento tra i detenuti attualmente ristretti in alta sicurezza ed in elevato indice di vigilanza, ha previsto una differente ripartizione logistica dei detenuti che consente di superare il circuito EIV e la sua denominazione causa di fraintendimenti, in modo da evitare che, anche solo in via teorica, osservatori esterni possano pensare che vi sia una diversificazione ovvero una modifica delle regole trattamentali¹⁵.

L’Amministrazione, ai fini di gestire in maniera più razionale i detenuti ritenuti a vario titolo omogenei per l’elevata pericolosità, ha stabilito, pertanto, di adottare un unico circuito, che sarà per tutti definito “Alta Sicurezza”, abolendo di conseguenza il circuito EIV, la cui permanenza avrebbe finito per ridursi ad una denominazione priva di reale contenuto; nello stesso vigevano, infatti, le medesime norme dell’Alta Sicurezza, e la sua funzione logistica ha perso di significato a seguito della assegnazione in sezioni diverse di detenzione delle distinte categorie di appartenenza criminale che lo componevano.

Nella circolare del 2009 n. 3919/6069 del 2009 si evidenzia che i profili di omogeneità dei detenuti da assegnare al circuito A.S. sono relativi, più che alla pericolosità individuale, alla appartenenza degli stessi ad una organizzazione, e pertanto alla potenzialità di interagire con le compagini criminali operanti all’esterno della realtà penitenziaria, ovvero di determinare fenomeni di assoggettamento e reclutamento criminale. Viene prestata maggiore attenzione, quindi una “elevata” o “maggiore sicurezza”, non solo verso l’individuo in sé, ma nei confronti della compagine cui egli appartiene, con la sua capacità di condizionare, dentro e fuori il circuito penitenziario, l’ordinario svolgersi dei rapporti sociali, e di fungere da moltiplicatore dei fenomeni criminali¹⁶.

L’Amministrazione ha stabilito che i detenuti già appartenenti al circuito EIV venissero riassegnati al nuovo circuito A.S., in sezioni loro specificamente

¹³ Corte Europea dei Diritti dell’uomo, IV sez., 11 gennaio 2005 ricorso n. 33695/96.

¹⁴ Circolare D.A.P. n. 3619/6069 del 21 aprile 2009, avente ad oggetto il nuovo Circuito Penitenziario per detenuti Alta Sicurezza.

¹⁵ Cfr. circolare D.A.P. n. 3619/6069 del 21 aprile 09.

¹⁶ Cfr. C. BRUNETTI - M. ZICCONI, *Diritto Penitenziario*, Napoli, 2010, in nota a pag. 339.

dedicate, se soggetti ai vertici delle associazioni mafiose o di stampo mafioso, giacché provenienti dal regime 41-bis o esponenti della criminalità terroristica, sia nazionale che internazionale. In merito ai detenuti tradizionalmente ristretti in EIV per aver commesso gravi fatti di violenza negli istituti penitenziari o mostrato una spiccata tendenza all'evasione, sarà necessaria una particolare cautela nella loro gestione in quanto eterogenei rispetto alle tipologie di detenuti provenienti dall'area della criminalità organizzata e terroristica. Sono, infatti, individui che hanno posto in essere fatti di reato espressione di spiccata individualità criminale, anche in connessione occasionale con altre realtà criminali, ma senza aderire a logiche criminali organizzate. Tali soggetti saranno sottoposti ad una attenta gestione dal punto di vista della sicurezza attiva e passiva, ed allocati in istituti idonei al loro contenimento, in apposite sezioni protette e in cella singola, al fine di evitare che operino aggressioni e sopraffazioni.

L'attuale suddivisione in circuiti penitenziari

A seguito delle modifiche introdotte con la circolare n. 3919/6069 del 21 aprile del 2009, l'organizzazione dei circuiti penitenziari oggi può così essere riassunta e schematizzata:

a) Il circuito 41-bis, II comma O. P.

L'applicazione dell'art. 41-bis, comma 2, O.P. disposta con decreto motivato dal Ministro della Giustizia, comporta, per i detenuti imputati e condannati ex art. 4-bis, 1° comma, O.P. o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, la sospensione, in tutto o in parte, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario che siano in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza pubblica¹⁷. Lo scopo del regime differenziato è quello di prevenire ed impedire i collegamenti fra detenuti che stanno ai vertici delle organizzazioni criminali, ed inoltre di impedire i collegamenti tra questi e gli appartenenti a tali organizzazioni ancora in libertà. A tal fine vengono adottate misure di elevata sicurezza sia interna che esterna; viene ridotto il numero dei colloqui, che vengono attuati con modalità particolari quali l'utilizzo del vetro divisorio o il controllo anche

¹⁷ Art. 41-bis, comma II ord. penit.: *Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della Giustizia ha altresì la facoltà di sospendere in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. la sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente [...].*

auditivo e la registrazione; si ha una limitazione delle somme e degli oggetti ricevibili dall'esterno; l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti; la sottoposizione al visto di censura della corrispondenza; una limitazione nella permanenza all'aperto.

La Corte Costituzionale si è espressa in merito con diverse pronunce, riconoscendo la compatibilità della norma con i principi della Costituzione e delineando un quadro di riferimento nel quale i singoli provvedimenti applicativi dovevano inserirsi. La Corte ha confermato in capo al Ministro il potere di sospendere le regole di trattamento e gli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario, senza però fare ricorso a trattamenti contrari al senso di umanità e perseguendo comunque le finalità rieducative della pena¹⁸.

b) Il *circuito alta sicurezza*, come modificato con la circolare DAP n. 3619/6069 del 21 aprile 2009, che verrà dettagliatamente analizzato nel prossimo paragrafo.

c) Il *circuito di media sicurezza*, destinato in via residuale ai detenuti che non appartengono ad altri circuiti, presuppone un giusto equilibrio fra le esigenze di sicurezza e le esigenze trattamentali. Infatti, pur garantendo la sicurezza, l'ordine e la disciplina, si devono progettare, incentivare e realizzare le attività scolastiche, le attività professionali, lavorative, culturali, religiose, sportive e ricreative. A tali scopi nella circolare n. 3359/5809 del 1993 si raccomanda di incentivare e sviluppare i rapporti con le regioni e gli enti locali e con tutti i settori istituzionali e locali, incoraggiando e favorendo l'ingresso e il contributo della comunità esterna e del volontariato.

d) Il *circuito di custodia attenuata* che è destinato ai detenuti tossicodipendenti non particolarmente pericolosi, ossia più recuperabili. Per i detenuti tossicodipendenti il Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti¹⁹ prevede che la pena detentiva inflitta venga scontata in "istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi". Con decreto ministeriale nel 1991, alcuni carceri vennero trasformati in Istituti a Custodia Attenuata per il Trattamento della Tossicodipendenza (I.C.A.T.T.).

¹⁸ Corte Cost. sentenze n. 349 del 24 e 28 luglio 1993, n. 351 del 14 e 18 ottobre 1996, n. 376 del 26 novembre e 5 dicembre 1997.

¹⁹ D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, *Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanza psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*, art. 95 (L. 26 giugno 1990, n. 162, artt. 24, comma 2, e 30, Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente): "1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi. 2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva".

Questo tipo di circuito penitenziario dovrebbe offrire al tossicodipendente detenuto la possibilità non solo rieducativa, ma anche di cura, attraverso l'assistenza di un'equipe di professionisti con i quali elaborare un serio progetto rieducativo di reinserimento sociale e lavorativo. In questo circuito penitenziario l'attività di trattamento è prevalente, rispetto alle esigenze di ordine, disciplina e sicurezza.

Il *circuito per detenuti collaboratori di giustizia* destinato a coloro che collaborano o hanno prestato attività di collaborazione con l'autorità giudiziaria. Fin dagli anni novanta²⁰ l'Amministrazione Penitenziaria assegnava i detenuti collaboratori di giustizia a sezioni detentive destinate in via esclusiva al loro contenimento, disciplinate in modo tale da evitare i pericoli derivanti dai contatti con le altre sezioni o con l'esterno.

Fino al 1994 tali assegnazioni hanno riguardato i collaboratori per qualsiasi tipo di reato²¹, anche se non ammessi al programma di protezione ovvero anche se era cessata la loro condotta collaborativa. L'art. 7 del decreto interministeriale n. 687/94 ha stabilito una ulteriore suddivisione dei detenuti collaboratori che si apprestano a collaborare da quelli già ammessi allo speciale programma di protezione, ma anche tra questi ultimi in base alle diverse fasi della condotta collaborativa in corso. Nel 2006²² il legislatore ha dettato nuove regole sulla detenzione dei collaboratori di giustizia, prevedendo uno speciale regime di protezione a tutela della incolumità di tutti i detenuti che collaborano con la giustizia. L'assegnazione a particolari circuiti ha la doppia finalità di proteggere il detenuto collaboratore e di garantire la genuinità delle dichiarazioni rese.

Il *circuito per detenuti protetti* nel quale vengono allocati quei soggetti, detestati ed odiati dal resto della popolazione carceraria, che rischierebbero per la propria incolumità stando insieme con gli altri detenuti o internati. Si tratta di soggetti ex appartenenti alle forze dell'ordine, soggetti autori di delazioni ovvero autori di delitti particolarmente infamanti quali le violenze sessuali nei confronti di donne e/o di bambini. Tali detenuti vengono allocati in apposite sezioni in modo che restino rigorosamente separati dagli altri.

²⁰ L'art. 13 del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 prevedeva in capo all'Amministrazione penitenziaria il dovere di assegnare i collaboratori ad istituti o sezioni che garantissero le "specifiche esigenze di sicurezza e riservatezza".

²¹ C. BRUNETTI - M. ZICCONI, *Diritto Penitenziario*, Napoli, 2010, pag. 328.

²² D.M. 7 febbraio 2006, n. 144, *Regolamento, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, in materia di trattamento penitenziario di coloro che collaborano con la giustizia.*

IL CIRCUITO ALTA SICUREZZA

Il circuito Alta Sicurezza è destinato ai detenuti e internati appartenenti ad organizzazioni criminali, siano esse di tipo mafioso²³ o terroristico; la *ratio* del circuito A.S. è quella di operare una separazione, all'interno degli istituti penitenziari, tra i detenuti comuni e quelli appartenenti a consorterie di tipo mafioso o terroristico, in modo da evitare ed impedire il verificarsi di fenomeni di assoggettamento, di reclutamento criminale o di strumentalizzazione a fini di turbamento della sicurezza degli istituti²⁴.

Con la circolare n. 3619/6069 del 2009, l'Amministrazione Penitenziaria ha ridefinito l'assetto dei circuiti penitenziari, abolendo il circuito EIV²⁵ ed istituendo un nuovo circuito Alta Sicurezza. Nel nuovo circuito A.S. continuano ad essere allocati i detenuti ed internati di spiccata pericolosità ed al proprio interno sono ora previsti tre differenti sottocircuiti, nei quali vengono offerte le medesime garanzie di sicurezza e opportunità trattamentali.

A tali tre sottocircuiti sono dedicate sezioni differenti, nelle quali vengono contenute altrettante tipologie di detenuti, tra le quali non vi è possibilità di comunicazione. I primi due sottocircuiti (A.S. 1 ed A.S. 2) sono dedicati ai detenuti di elevata pericolosità provenienti dal vecchio circuito EIV, il terzo (A.S. 3) è dedicato ai detenuti già destinati all'Alta Sicurezza.

Il *sottocircuito A.S. 1* è dedicato al contenimento dei detenuti ed internati appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso, nei cui confronti è venuto meno il decreto di applicazione del regime di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Tali soggetti devono essere inseriti nel circuito dell'Alta Sicurezza in quanto detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 4-*bis* O.P., e comunque per esser stati considerati elementi di spicco e rilevanti punti di riferimento delle organizzazioni criminali di provenienza.

L'Amministrazione ritiene, inoltre, opportuno che tali soggetti, che hanno rivestito ruoli di primaria importanza nelle organizzazioni criminali, vengano ristretti separatamente dagli altri, appartenenti ad organizzazioni criminali, ma con ruoli di minore rilievo, in modo da evitare influenze nocive reciproche, anche in relazione alle possibili attività di proselitismo, ed impedire, infine, sopraffazioni dovute alla differenza di spessore criminale²⁶. Una volta venuto meno il Decreto ministeriale che applica il 41-*bis*, a

²³ Il termine "mafioso" è utilizzato in senso lato per indicare tutti i tipi di criminalità organizzata, come disciplinati nell'art. 416-*bis* c.p..

²⁴ Circolare D.A.P. n. 3619/6069 del 21 aprile 2009.

²⁵ Vedi *supra*, cap II, § 1.1.

²⁶ *Cfr.* circolare D.A.P. n. 3619/6069 del 21 aprile 2009.

tali soggetti vengono offerte tutte le opportunità trattamentali, ma assicurando il perseguimento delle finalità di prevenzione, affidato alla scelta logistica per impedire la trasmissione di notizie, e limitando la instaurazione di contatti all'interno degli istituti penitenziari.

Nel *sottocircuito A.S. 2* vengono inseriti i soggetti imputati o condannati per delitti commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza (delitti di cui agli artt. 270, 210-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quinquies*, 280, 280-*bis*, 289-*bis*, 306 c.p.).

La Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, a seguito della acquisizione da parte delle Direzioni degli istituti di informazioni assunte dagli organi investigativi, decide sulla possibilità di inserire in tale circuito anche soggetti detenuti per altri fatti, cui sia contestato a piede libero uno o più dei suddetti delitti, ovvero nei cui confronti sia venuta meno l'ordinanza di custodia cautelare o, infine, imputati di tali delitti ma scarcerati solo formalmente per decorrenza dei termini di custodia cautelare; inoltre i soggetti imputati o condannati per fatti non ricompresi fra i citati articoli, ma per i quali gli organi investigativi evidenziano elementi tali da farli ritenere organici a gruppi organizzati eversivi, ovvero se i fatti per i quali sono detenuti sono stati posti in essere con finalità di terrorismo od eversione²⁷.

Il *sottocircuito A.S. 3* è dedicato principalmente alla popolazione detenuta (imputati o condannati) per i delitti previsti dal primo comma²⁸ dell'art. 4-*bis* O.P.²⁹. La separazione di tali soggetti dalla restante popolazione carceraria è dovuta sia per motivi preventivi, data la loro spiccata pericolosità ed il loro elevato spessore delinquenziale, sia, soprattutto, sulla base della determinazione data dall'ordinamento penitenziario che li esclude dai benefici premiali e ne limita gli aspetti trattamentali, salvo che dimostrino la loro fuoriuscita dalla compagine criminale di appartenenza tramite la collaborazione con la giustizia. Si considera, infatti, che l'inserimento nel circuito ordinario di soggetti, che hanno alle spalle lunghe esperienze criminali e scelte di vita orientate dalla dimensione organizzata dell'attività delittuosa, può determinare permanenti relazioni con la realtà criminale esterna³⁰.

Nel 2007, con la circolare n. 20, la Direzione Generale dei Detenuti e del

²⁷ Cfr. circolare D.A.P. n. 3619/6069 del 21 aprile 2009.

²⁸ A seguito della modifica apportata con la Legge n. 38/09 il primo comma dell'art. 4-*bis* O.P. corrisponde a quello che prima veniva definito primo comma primo periodo.

²⁹ Con nota del 18 marzo 2009 la Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento ha escluso dalla collocazione in Alta Sicurezza i detenuti che rispondono dei delitti di stupro, inseriti nel primo comma dell'art. 4-*bis* dal D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009.

³⁰ Cfr. circolare D.A.P. n. 20 del 9 gennaio 2007.

Trattamento ha modificato il precedente orientamento³¹, stabilendo che anche i detenuti cui sia stata contestata l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991³² dovranno, di regola, essere inseriti nel circuito Alta Sicurezza. L'Amministrazione considera, infatti, che tale categoria di detenuti rientri a pieno titolo nell'ambito disciplinato dall'articolo 4-bis O.P., sotto l'aspetto sia normativo che funzionale³³. Secondo il precedente orientamento l'Amministrazione riteneva che la contestazione della sola detta aggravante potesse essere valutata come sintomo della assenza di un inserimento stabile ed organico nel gruppo criminale.

Oggi, a seguito dell'esperienza maturata, è cambiato l'orientamento in quanto, nella maggioranza dei casi, la prima ipotesi dell'aggravante in questione (quella dell'agevolazione mafiosa) viene contestata a soggetti in realtà organici alla organizzazione mafiosa e la mancanza della contestuale imputazione per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. si spiega con il fatto che il soggetto abbia espiato la pena irrogata per il reato associativo, già comminata per il periodo in cui è stato commesso il delitto fine, ovvero per il fatto che sia ancora in corso la fase di indagine pre-cautelare per la fattispecie più ampia³⁴. In merito alla seconda ipotesi dell'aggravante (realizzazione di un delitto con modalità mafiose, tramite l'utilizzo della forza di intimidazione, sfruttando la condizione di assoggettamento e di omertà derivante per le vittime) tali comportamenti designano una appartenenza organica alle associazioni mafiose o, comunque, una adesione ai valori dello stile di vita mafioso. In entrambi i casi si considera opportuno che tali soggetti vengano collocati in sezioni di Alta Sicurezza, in modo da evitare rischi di proselitismo e la facilità di comunicazione con l'esterno volta a consolidare il sodalizio criminoso.

L'Amministrazione, infine, ritiene debbano essere collocate nel circuito A.S. anche altre due categorie di detenuti:

- a) soggetti detenuti per altri fatti, a cui sia stato contestato a piede libero uno o più reati previsti dall'art. 4-bis O.P., ovvero nei cui confronti sia venuta meno l'ordinanza di custodia cautelare; soggetti imputati per i delitti di cui all'art. 4-bis O.P., ma per tali reati scarcerati solo formalmente per decorrenza dei termini.
- b) soggetti imputati o condannati per fatti non previsti dall'art. 4-bis O.P. e

³¹ Circolare D.A.P. n. 3479/5929 del 9 luglio 1998.

³² L'aggravante specifica di cui all'art. 7 legge n.203/1991 consiste nell'avvalersi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p., ovvero nell'agire al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso art. 416-bis.

³³ Cfr. circolare D.A.P. n. 20 del 9 gennaio 2007.

³⁴ Cfr. circolare D.A.P. n. 20 del 9 gennaio 2007.

cui non è stata contestata neanche l'aggravante ex art. 7 legge n. 203/91. Per tali detenuti, ad eccezione di quelli scarcerati per decorrenza dei termini, l'inserimento nel circuito A.S. non avviene automaticamente, bensì a seguito di attenta ponderazione di ogni notizia utile che indichi la partecipazione del soggetto alle attività dell'associazione criminale. Tali notizie, oltre che dagli atti processuali dovranno essere acquisite dalle Direzioni degli istituti e trasmesse alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento che effettua una valutazione discrezionale in merito all'inserimento o meno nel circuito di Alta Sicurezza per tali soggetti.

Con la circolare del 2009³⁵, l'Amministrazione ha effettuato una rivalutazione anche in merito alla allocazione dei detenuti che hanno svolto ruoli marginali nelle associazioni che hanno posto in essere i delitti disciplinati dall'art. 74 D.P.R. 309/90 e 291 *quater* D.P.R. 43/1973³⁶. Per tali soggetti è ora espressamente prevista la collocazione nei circuiti di media sicurezza, in quanto non si considera coerente con le finalità del circuito A.S. la loro allocazione in tale circuito. Rimane, invece, automatica la collocazione in A.S. per i capi, promotori, dirigenti, organizzatori e finanziatori delle associazioni di cui ai delitti suddetti. In questi casi, pertanto, le Direzioni degli istituti devono vagliare attentamente quanto specificato nel capo di imputazione per valutare la posizione rivestita dal detenuto nell'associazione; rimane fermo il potere di sollecitare il Dipartimento per classificare come A.S. i detenuti per i quali dal capo di imputazione non emerge la loro posizione di primo piano in dette associazioni criminali.

Classificazione e declassificazione dei detenuti A.S.

La Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento cura le assegnazioni e i trasferimenti all'interno dei circuiti alta sicurezza presenti sul territorio nazionale, individuando (c.d. classificazione), per ciascun soggetto interessato, il gruppo criminale di appartenenza. L'individuazione avviene sulla base degli atti dell'autorità giudiziaria con cui si contesta, si imputa, o si accerta taluno dei reati di cui all'art. 4-*bis*, primo comma, O.P. ed, inoltre, delle specifiche informazioni trasmesse da organi di polizia giudiziaria (*supra*, cap. II, *Il circuito Alta Sicurezza*). Questo tipo di informazioni, per essere prese in considerazione, devono pervenire da interlocutori qualificati operanti a livello centrale o, almeno, interprovinciale specializzati, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, nel settore della criminalità orga-

³⁵ Circolare D.A.P. n. 3619/6069 del 21 aprile 2009.

³⁶ Già nelle circolari n. 20 e n. 75 del 2007 era stato chiesto alle direzioni degli istituti di avanzare proposte di declassificazione per i soggetti che hanno avuto ruoli marginali in tali fattispecie di reato.

nizzata³⁷. La circolare DAP. n. 20 del 2007 disciplina, per la prima volta, un modulo operativo che impone di coinvolgere i Procuratori Distrettuali della Repubblica nelle scelte di prevenzione penitenziaria, al fine di una utile azione comune di contrasto alla criminalità organizzata³⁸.

Al fine di generare una effettiva separazione dei ristretti in base alla loro reale appartenenza a organizzazioni criminali organizzate, le Direzioni degli istituti devono verificare nel concreto se sussistono specifiche esigenze di prevenzione che impongono la classificazione, e conseguente allocazione, in Alta Sicurezza. L'Amministrazione, infatti, considera contrarie alle esigenze di prevenzione le assegnazioni di detenuti in A.S. sulla base della sola burocratica lettura del capo di imputazione³⁹.

Per il medesimo fine, al pari delle proposte di classificazione, le Direzioni sono chiamate a formulare anche proposte di declassificazione, per i soggetti che mostrano scarse capacità di collegamento con la criminalità o caratteristiche tali da renderli inadeguati alla permanenza nel circuito A.S..

La circolare DAP n. 3479/5929 del 9 luglio 1998, precisa inoltre che "in caso di declassificazione (da A.S.), poiché il presupposto del relativo provvedimento è l'accertata interruzione di qualsiasi collegamento con la criminalità organizzata, non solo il detenuto sarà inserito nel circuito (ordinario) di media sicurezza, ma a tutti i livelli dovrà essere eliminata l'indicazione del gruppo criminale di appartenenza".

Le proposte di declassificazione rivestono particolare importanza alla luce delle modifiche apportate, con la circolare DAP n. 3619/6069 del 2009, al circuito A.S. che hanno comportato l'esclusione da tale circuito dei detenuti autori di alcuni dei delitti compresi nel primo comma dell'art. 4-bis O.P. (*supra*, cap. II, *Il circuito Alta Sicurezza*)⁴⁰.

L'adozione del provvedimento di declassificazione, pertanto, non è mai automatica ed è sempre di competenza del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria anche su proposta dei Direttori degli istituti penitenziari.

Le proposte di declassificazione dal circuito A.S. vengono inoltrate dalle Direzioni degli istituti, a seguito del parere formulato dal gruppo di osserva-

³⁷ Circolare D.A.P. n. 3479/5929 del 9 luglio 1998.

³⁸ Circolare D.A.P. n. 25298 del 24 gennaio 2007.

³⁹ Nota del D.A.P., Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, n. 75 del 2 febbraio 2007.

⁴⁰ La circolare D.A.P. n. 3619/6069 del 2009 prevede l'esclusione dal circuito A.S., oltre che per i soggetti che hanno avuto un ruolo marginale nelle associazioni finalizzate al compimento dei delitti di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 e all'art. 291 quater D.P.R. 43/1973, anche per i ristretti autori dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p.

zione e trattamento (G.O.T.), nonché di tutte le informazioni utili assunte presso gli organi di polizia giudiziaria; tale documentazione deve essere allegata alla proposta di declassificazione, che è rimessa all'apprezzamento della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento, la quale, nel provvedimento con cui eventualmente la dispone, dovrà obbligatoriamente riportare anche il parere del Procuratore Distrettuale Antimafia competente, previamente consultato.

Architettura penitenziaria e vita carceraria. Dal panottico alla sorveglianza dinamica

a cura di Carmela Finestra – vicecommissario di polizia penitenziaria

abstract

Il carcere, come pena e come luogo di espiazione di pena in senso moderno, comincia ad apparire in Europa intorno alla fine del XVII secolo, ma si afferma nella sua pienezza funzionale, tra il Settecento e l'Ottocento, di pari passo con l'emanazione dei moderni codici penali. Anche nell'antica Roma, ebbe inizialmente un carattere sussidiario e di secondo piano e per lungo tempo la pena detentiva non ebbe una specifica regolamentazione. Gli ideali religioso-umanitari predicati dal Cristianesimo e recepiti in campo criminologico con l'applicazione della pena del carcere, portarono, nel Rinascimento, ad ulteriori progressi nel campo dell'applicazione della pena carceraria. Nella "Città ideale" progettata da illustri architetti rinascimentali viene per la prima volta inserita, accanto agli altri edifici pubblici, la prigione. Con l'Illuminismo dal buio, dal grigiore dei sotterranei di un carcere, quale luogo di accoglienza di scellerati, delinquenti, prostitute, vagabondi ed oziosi, maschi e femmine, adulti e minorenni si passò ad una prigione con ambienti separati per sesso, per età e per diversità di reati. In seguito lo sviluppo del lavoro carcerario a bassi costi condizionerà fortemente la tipologia delle costruzioni, particolarmente per la previsione di locali adatti alla vita in comune. Un'idea capace di risolvere, sebbene in parte, il problema degli alti costi del personale e del controllo perfetto della prigione è quella suggerita, verso la fine del XVIII secolo, dai fratelli Bentham, che progettano di realizzare una prigione a struttura cilindrica, da loro battezzata "Panopticon". Successivamente l'esigenza di differenziazione in classi della popolazione detenuta e la necessità di renderla produttiva attraverso l'applicazione al lavoro forzato, hanno segnato il passaggio allo schema costruttivo detto "filadelfiano". Esso prevedeva un edificio che si diramava in più bracci da una rotonda centrale. Le necessità di utilizzare la manodopera detenuta in attività lavorative di tipo industriale, ispirano un altro modello di organizzazione spaziale e funzionale, detto "auburniano". Esso prevedeva l'introduzione di grandi ambienti-officina; la inclusione di vasti spazi aperti per il passeggio collettivo; la riduzione al

minimo dell'ampiezza delle celle (cubicoli), nelle quali era previsto che i detenuti rimanessero solo per il riposo notturno.

Emergono alcune considerazioni sulla funzione dell'organizzazione degli spazi nell'ambito della lettura sistemica del carcere. La prima riguarda una funzione esplicita che assumono gli spazi e la loro configurazione, per cui rispondono o non rispondono ad esigenze operative connesse al riconoscimento ai detenuti dei diritti della persona (salute, privacy, rapporti con la famiglia). La seconda riguarda una funzione molto meno esplicita, ma dal punto di vista sistemico fondamentale, quella della comunicazione: gli spazi, la loro configurazione, il loro arredo comunicano, trasmettono messaggi sui rapporti di potere, sulla condizione dei soggetti, sui ruoli e sui sistemi di ruolo.

* * *

La nascita del carcere, come elemento del paesaggio urbano, è storia recente e strettamente legata al magistero della pena, corporale prima, detentiva poi e all'affermazione della pena privativa della libertà, finalizzata alla redenzione e al cambiamento interiore, in concomitanza con la nascita del sistema penitenziario in senso moderno. Il carcere¹, come pena e come luogo di espiazione di pena in senso moderno, comincia ad apparire in Europa intorno alla fine del XVII secolo, ma si afferma nella sua pienezza funzionale, tra il Settecento e l'Ottocento, di pari passo con l'emanazione dei moderni codici penali.

Fino a tale epoca, esso era essenzialmente concepito come luogo di custodia provvisoria per gli imputati in attesa di giudizio o per i condannati ai supplizi o alla pena capitale, in ossequio all'antico principio giustiniano "carcer enim ad continendos homines non ad puniendos haberi debet". Il carcere in alternativa alla pena di morte o alle inutili crudeltà delle mutilazioni o ad altri tipi di pene corporali, non si discostò molto, soprattutto nei primi tempi, dalla finalità di vendetta sociale; esso era il luogo delle negazioni e dei soprusi di ogni genere, delle atrocità e delle offese all'onore e alla dignità di essere umano, anche se i primi timidi segnali di umanizzazione della pena cominciavano ad essere lanciati dal Cristianesimo.

Il carcere, anche nell'antica Roma, ebbe inizialmente un carattere sussidia-

¹ Etimologicamente il vocabolo 'carcere' deriva dal latino 'carcer' con il significato di costringere, tener chiuso, o dall'ebraico 'carcar' con il significato di sotterrare, tumulare, che più si avvicina agli originari luoghi di prigionia, siti in fosse sotterranee, grotte o pozzi ed in effetti le prime prigioni romane furono scavate nel tufo del "colle Capitolino", e come quelle usate a Siracusa venivano chiamate "Latomie".

rio e di secondo piano e, di conseguenza, per lungo tempo la pena detentiva non ebbe una specifica regolamentazione.

La detenzione carceraria rimase estranea al novero delle pene vigenti in Roma; il carcere romano rientrava tra le misure coercitive non trasformatesi in pena e quindi era utilizzato quasi esclusivamente con finalità di costrizione a carattere temporaneo. Pertanto, inizialmente, il carcere svolse esclusivamente la funzione di contenitore, cioè di posto dove ammassare promiscuamente i prigionieri, in attesa della sentenza e, successivamente a questa, per la tortura e l'esecuzione della pena capitale².

Gli ideali religioso-umanitari predicati dal Cristianesimo e recepiti in campo criminologico con l'applicazione della pena del carcere, in sostituzione della pena di morte o di altre pene corporali, portarono, nel Rinascimento, ad ulteriori progressi nel campo dell'applicazione della pena carceraria.

La Chiesa, prima di altri, comprese che il periodo d'isolamento in carcere, cui il condannato era sottoposto, doveva essere utilizzato come medicina dello spirito, in quanto, attraverso la solitudine, il lavoro, la preghiera e la meditazione, doveva servire a correggere e modificare l'atteggiamento e la personalità del detenuto.

Nello Stato Pontificio la norma canonica incise sempre più su quella civile: l'idea del carcere correttivo, e non esclusivamente "*ad custodiam et ad castigationem*", fu oggetto di particolari attenzioni da parte della Chiesa, ed in particolare del vescovo modenese Gian Battista Scanaroli, il quale si batté per la correzione dei detenuti e per una concezione nuova del carcere, basata sull'umanizzazione dei luoghi di pena e sulla suddivisione dei detenuti adulti da quelli minori, e per sesso.

Scanaroli fu il primo suggeritore delle nuove metodologie carcerarie: la tortura e i rigori di una carcerazione tesa solo a distruggere fisicamente e psicologicamente la persona umana dovevano essere sostituiti con mezzi più umani, e comunque tendenti al recupero del condannato; a tale proposito, Scanaroli, combatté la promiscuità e suggerì la suddivisione dei detenuti per grado di pericolosità e per gravità del reato commesso, per sesso e per età, possibilmente in separati edifici carcerari.

Bisognerà comunque attendere il XVIII secolo, che, con l'Illuminismo e le sue ventate di novità, aprirà nuovi orizzonti nell'ambito della concezione della pena, come, del resto, in ogni altro campo dello scibile umano.

A partire da questo momento la pena della privazione della libertà inizierà il suo lungo cammino verso una certa umanizzazione, con un graduale affiancamento, al fine retributivo di carattere assolutistico, di quello rieduca-

² A. Parente, 1998, 17

tivo – emendativo: per la prima volta si può scorgere un barlume di carceri correttivo.

I nuovi penitenziari si sostituiranno gradualmente alle ormai obsolete strutture carcerarie, caratterizzate da una promiscuità assoluta.

Nella “*Città ideale*” progettata da illustri architetti rinascimentali viene per la prima volta inserita, accanto agli altri edifici pubblici, la prigione. È proprio in questo periodo che nasce l’architettura carceraria, e i vari spazi sono progettati in modo da far sì che il detenuto lavori e mediti sugli errori del passato.

Con l’Illuminismo, sulla spinta monastico – cattolica e di quanto collaudato nella Città Eterna, si passò dalla “*segreta*”, dalla tecnica punitiva della mortificazione del corpo nelle buie celle sotterranee, dall’oscurità dei sepolcri sotterra alla luminosità del nuovo penitenziario, costruito in modo da dare ad ogni cella aria e luce³. Dall’oscurità che nascondeva il prigioniero, che lo rendeva incontrollabile, non solo alla società, ma anche agli stessi custodi, ad un sistema punitivo di privazione della libertà con condizioni di vita in qualche modo più umane, in una cella e in una prigione più a misura d’uomo e meglio controllabile. Dal buio, dal grigiore dei sotterranei di un carcere, quale luogo di accoglienza di scellerati, delinquenti, prostitute, vagabondi ed oziosi, maschi e femmine, adulti e minorenni ad una prigione con ambienti separati per sesso, per età e per diversità di reati. Da una giustizia inquisitoria oscura e rigida che puniva per il reato, per l’azione anche non commessa, ad una giustizia trasparente che inizia a considerare il reo uomo ancor prima che delinquente. Dallo studio del reato si passa allo studio del “*reo*”, si cerca di capire l’uomo e le sue azioni, piuttosto che il reato commesso: la giustizia dovrà studiare l’uomo, non l’uomo la giustizia.

La trasformazione di specifici settori della società, con iniziali intenti filosofici filantropici e quindi di ulteriore miglioramento dell’organizzazione, ubbidirà principalmente a principi correlati alla divisione di classe, all’utilitarismo, al profitto ed all’ordine sociale. In questo clima di sudditanza, anche il «prodotto architettonico» coinciderà non con l’estro o la genialità del suo autore, ma sempre più con la volontà della committenza illuminata e dispotica. In tal modo, le attrezzature sociali e gli edifici di «punizione e di restrizione» ubbidiranno, certo, al principio teorico di emenda e di risocializzazione, ma non per finalità di salvezza del singolo soggetto quanto invece, per rendere quei soggetti più utili alla società secondo precisi calcoli economico-produttivi, le cui prime avvisaglie si riscontrarono già nella Rasp-Huis di Amsterdam e nel correzionale San Michele di Roma, dove si

³ A. Parente, 1988:8

prefiguravano concezioni moraleggianti, ed insieme utilitaristiche, con il lavoro dei detenuti. Sarà proprio lo sviluppo dell'idea del lavoro carcerario, ossia della "necessità sociale" di sfruttare a bassi costi la manodopera carceraria, unitamente all'organizzazione delle attività religiose e civili, ovvero il sistema di vita e lavorativo in comune e il sistema dell'isolamento totale, che condizioneranno fortemente la tipologia delle costruzioni, particolarmente per la previsione di locali adatti alla vita in comune o di celle cubicolari nel caso di isolamento assoluto. Un'idea capace di risolvere, sebbene in parte, il problema degli alti costi del personale e del controllo perfetto della prigione è quella suggerita, verso la fine del XVIII secolo, dai fratelli Samuel e Jeremy Bentham, che progettano di realizzare una prigione a struttura cilindrica, da loro battezzata "Panopticon".

Esso consta di una costruzione cilindrica ad anello, divisa in vari livelli, in ognuno dei quali erano previste celle con un cancello verso l'interno e una finestra rivolta verso l'esterno, da cui sarebbe entrata la luce; nelle celle veniva rinchiuso un solo detenuto che non poteva comunicare con celle contigue perché divise tra loro da mura molto spesse. Al centro dell'anello sorgeva una torre di sorveglianza da cui le guardie potevano controllare i prigionieri senza essere visti, pertanto essa permetteva il controllo dell'intero edificio e l'ispezione interna delle celle. Le celle erano nella medesima grande corona circolare, mentre al centro di questa troneggiava come detto la torre cilindrica molto più piccola con funzione di garitta di controllo totale (the inspector's lodge) dell'edificio con poco personale (il solo direttore o il solo ispettore delle guardie). Una sorta di torre cilindrica, quella perimetrale, con finestre verso l'esterno e porte affacciantesi tutte nel cortile interno circolare e tutt'intorno alla torre di controllo.

Non più dunque la concezione tradizionale del carcere in cui i detenuti erano confinati al buio, in oscure segrete, ma, la chiave di lettura della nuova architettura, diventa la visione: non c'è più oscurità, tutto si svolge alla luce del sole e il controllo è continuo in qualsiasi momento e relativo a qualsiasi attività. Il Panopticon trasforma lo spazio della prigione in una perfetta macchina di esclusione e di controllo. Il prigioniero sa di essere spiato, ma ignora quando i suoi movimenti sono sottoposti a controllo. Un meccanismo psicologico determina sui condannati uno stato di disagio permanente, essi sono dominati dalla paura che per ogni piccola infrazione sarà loro irrogata una sanzione disciplinare⁴. Il Panottico doveva, così, rap-

⁴ Dubini, 1986 "nella torre dunque si cela un Dio onnipotente e infallibile. La simbologia del cerchio, con il centro, i suoi assi, l'equidistanza dei punti periferici, stabilisce l'esistenza di un microcosmo governato da una legge divina. Per analogia, la prigione è un altro mondo, ma è anche un tempo della giustizia; ciò che definisce la sacralità delle istituzioni pubbliche".

presentare il principio della trasparenza, dove sorvegliante e sorvegliato erano gli attori di un'unica commedia, dove continuamente l'autorità, non visibile, ma presente, esercitava il proprio potere sul soggetto ed il soggetto, al tempo stesso, era schiavo di un potere che controllava tutte le sue azioni fisiche per punire subito intimamente e, poi, fisicamente. Una sorveglianza permanente nei suoi effetti, ma discontinua nella sua azione. Il principio benthamiano doveva basarsi sull'idea che il potere doveva essere visibile e inverificabile. Il detenuto avrebbe avuto davanti ai suoi occhi l'alta sagoma della torre centrale, da dove sarebbe stato spiato (principio della visibilità), ma non avrebbe dovuto mai sapere se fosse stato guardato nel momento attuale, mentre avrebbe dovuto essere sicuro che poteva esserlo continuamente (principio della inverificabilità)⁵.

Come nelle case di correzione, i prigionieri, per Bentham, dovevano essere suddivisi in base alle loro capacità lavorative e non secondo le offese arretrate alla legge. Tra i fini di questa struttura quello produttivo rivestiva una certa importanza: tramite il lavoro il detenuto non sarebbe stato un peso morto per lo Stato, ma avrebbe provveduto esso stesso al suo mantenimento e ammortizzato i suoi costi di gestione. Il lavoro aveva per Bentham una funzione educativa, egli riteneva, vicino a quell'atteggiamento filantropico che perseguiva il recupero dell'uomo con metodi razionali, che gli uomini dovessero essere riabilitati perché parte di un ingranaggio di produzione.

Il Panottico, inoltre, attraverso il lavoro, avrebbe il potere di influenzare progressivamente la psiche del detenuto, costringendolo verso sane abitudini; il lavoro acquisterebbe, così, tre valori: un primo simbolico, un secondo rieducativo ed un terzo produttivo. E Bentham, più che sui primi due valori, fa affidamento quasi esclusivamente sul terzo.

In tal modo Bentham sostituisce, al controllo del corpo, il controllo dell'anima, utilizzando il corpo esclusivamente per plasmare l'anima e fare presa sulla mente. È meravigliosa e spaventosa l'idea di Jeremy, meravigliosa perché geniale sintesi di idee, pulsioni, fermenti, ideologie, scienza, e quant'altro ha attraversato quest'epoca rivoluzionaria, ma contemporaneamente spaventoso stratagemma delirante di un uomo che voleva rimodellare la vita degli uomini "deviati". Sul piano pratico, però, il monoblocco Benthamiano presenta un grave difetto: la rigidità della struttura per così dire, a numero chiuso, e la non facile adattabilità dei suoi locali al continuo evolversi della situazione carceraria sia da un profilo pratico legato alle diverse necessità contingenti (sovraffollamento) sia dal profilo filosofico, legato alla continua evoluzione della funzione della pena. Ai fratelli Bentham è da riconoscere, indubbiamente, di aver saputo coniu-

⁵ M. Foucault, 1976.

gare l'idea della prospettiva e del facile controllo in atto da quasi un secolo nel correzionale San Michele in Roma, ad opera di Carlo Fontana, con la pianta circolare del Pantheon. È da riconoscere loro di aver opportunamente assemblati i disegni di tali vecchie strutture, di aver dato più luce e servizi igienici a tutte le celle e di aver posto al centro della superficie interna all'anello la torre di controllo. In definitiva Bentham non ideò un nuovo modello formale quanto piuttosto rimaneggiò e perfezionò schemi ed idee già sperimentate in rapporto ad altre diverse finalità. Unica originalità è quella di aver dato a questa peculiare tipologia carceraria la specifica denominazione di Panopticon, appellativo fino a quel momento mai usato né in questo campo né in altri, e di aver formulato l'idea del panottico per indicare un principio complessivo per esercitare facilmente il potere, o ancor meglio un'architettura intesa come strumento di consapevole manipolazione sociale. È, quindi, vero che Bentham conia questo nuovo termine proprio per indicare che, con tale nuova struttura, si può avere sotto controllo l'intero carcere, come è vero che si batte strenuamente, perché tale situazione non resti un progetto teorico, ma venga realizzato praticamente. A ben vedere, però, l'originario disegno Panottico sarebbe rimasto solo il progetto di una struttura ideale se Michel Foucault non ne avesse minuziosamente esaminato il suo significato politico-filosofico quale meccanismo di potere, nel suo *Sorvegliare e punire*, fornendo una ricca e quanto mai suggestiva interpretazione, facendolo conoscere anche ai non addetti ai lavori, pur sottolineando l'aberrazione del controllo continuo dei reclusi che esso si prefiggeva⁶.

Successivamente l'esigenza di differenziazione in classi della popolazione detenuta e la necessità di renderla produttiva attraverso l'applicazione al lavoro forzato, hanno segnato il passaggio allo schema costruttivo detto "filadelfiano". Esso prevede un edificio che si dirama in più bracci (per la divisione in classi di detenuti) a forma di parallelepipedo rettangolare che si dipartono da una rotonda centrale. In ciascun lato lungo è organizzata una fila di celle tutte singole, più ampie che nel modello benthamiano consentendo lo svolgimento al loro interno di attività lavorative. Ciascuna cella dispone, oltre all'apertura a cancello verso l'interno, di un cancelletto verso l'esterno che immette in un piccolo passeggio contornato da alte mura.

Considerazioni di tipo umanitario e utilitaristico, derivate dalla necessità di fare fronte ai gravi inconvenienti prodotti sull'equilibrio fisiopsichico dei ristretti, dal regime di rigido isolamento come dall'opportunità di meglio utilizzare la manodopera detenuta in attività lavorative di tipo industriale, ispira-

⁶ M. Foucault "il Panopticon è lo schizzo geometrico di una società razionale, la fantasia illuminista di un uomo che dedicò alla realizzazione di questo sogno tutta una vita, la cui caratteristica è nella grande forza che è capace di conferire ad ogni istituzione alla quale venga applicato".

no un altro modello di organizzazione spaziale e funzionale, detto “auburniano”. Esso prevede l’introduzione di grandi ambienti-officina; la inclusione di vasti spazi aperti per il passeggio collettivo; la riduzione al minimo dell’ampiezza delle celle (cubicoli), nelle quali è previsto che i detenuti rimangano solo per il riposo notturno. Lo schema auburniano, nel disegno più diffuso, è il seguente: la organizzazione dell’edificio rimane a bracci (differenziazione); le celle vengono allineate nella zona mediana del parallelepipedo rettangolare, in due file, una di spalla all’altra con il muro in comune. Esse si affacciano sull’ambiente interno attraverso un cancello, non hanno aperture verso l’esterno e ricevono luce indiretta; il regime è improntato all’isolamento notturno mentre nelle attività in comune sussiste l’obbligo del silenzio assoluto. Questo excursus storico-filosofico-normativo rende evidente che il carcere è una “istituzione totale” ovvero una di quelle organizzazioni che, secondo Erwin Goffman, hanno la caratteristica di impadronirsi, in modo assolutamente inglobante, del tempo e degli interessi di coloro che vi si trovano a vivere; e di offrire, in cambio, un tipo particolare di mondo e di soddisfazione dei bisogni. Questo carattere inglobante o totalizzante, simbolizzato nell’impedimento allo scambio sociale con il mondo esterno e fondato sulle stesse barriere fisiche e su una minuziosa regolamentazione dei comportamenti dei ristretti, deriva dalla scomparsa della separazione abitualmente esistente tra le diverse sfere di vita del dormire, divertirsi e lavorare. Il fatto che caratterizza le istituzioni totali è, dunque, “il dover manipolare molti bisogni umani per mezzo dell’organizzazione burocratica di intere masse di persone”⁷. Questa manipolazione si concretizza nell’obbligare tutti a fare le stesse cose nel medesimo luogo, secondo ritmi prestabiliti e sotto la sorveglianza di addetti, al fine di garantire che il piano razionale, designato per adempiere allo scopo ufficiale dell’istituzione, venga perseguito. Ma, non v’è dubbio, che l’ordinamento penitenziario italiano abbia contribuito ad un oggettivo miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti. La “rivoluzione copernicana” messa in atto dalla suddetta riforma, ispirata alla umanizzazione della pena e delle condizioni di vita del detenuto, conduce, da un lato, ad una nuova concezione del ristretto e ad un diverso ruolo degli operatori penitenziari, dall’altro, ad un lessico rinnovato, nella lettera della legge, per il desiderio inconscio di mitigare le condizioni di sofferenza.

Quale significativo contributo all’umanizzazione dei luoghi di detenzione, rifacendosi al contenuto delle Regole penitenziarie del Consiglio d’Europa, il termine “celle” è sostituito da “locali di soggiorno e di pernottamento” rispettando i parametri indicati. Le disposizioni normative in merito vanno intese

⁷ Goffman, 1968.

come prescrizioni dirette a garantire una vita dignitosa ai detenuti, riconoscendo loro veri e propri diritti riguardanti le basilari condizioni di vivibilità. L'art. 6 dell'Ordinamento Penitenziario enuncia espressamente, nei primi due commi, la necessità che gli spazi destinati al trattamento rieducativo, siano tenuti distinti da quelli del pernottamento. Ciò dimostra l'importanza che a partire dalla riforma si è voluta riconoscere ai momenti di socialità, ritenuti fondamentali nell'attività di trattamento. Si è passati così da strutture edilizie concepite in modo tale da garantire al massimo l'esigenza di sicurezza, a strutture più flessibili protese a tutelare, attraverso appositi locali, valori umani ed esigenze di convivenza tra detenuti. La valorizzazione di questi spazi collettivi, a discapito della ormai vecchia visione meramente contenitiva delle carceri, nasce anche dalla volontà di contrastare il grave fenomeno psicologico della spersonalizzazione, tipico nei soggetti privati della libertà. Il cambiamento investe i protagonisti della vita carceraria: "controllati e controllori". Il detenuto viene visto e concepito in un nuovo modo: non più numero in una massa indifferenziata, non più soggetto passivo di un trattamento meramente punitivo e repressivo, ma persona in senso proprio, partecipe e protagonista delle attività trattamentali, dirette non a redimerlo attraverso l'espiazione, ma alla sua auto-educazione. Se è vero che il tempo della detenzione influenza i rapporti interindividuali e le dinamiche interpersonali, è altrettanto vero che in quello spazio i cui confini sono rappresentati dalle sbarre, la normalità relazionale non è più basata su un rapporto di potere asimmetrico che si instaura tra carcerieri e detenuti. In tale relazione il detenuto non assume più il ruolo del soggetto debole di fronte all'agente di custodia che rappresenta il potere indiscutibile dell'autorità, in quanto questo potere indiscutibile viene ora filtrato attraverso l'osservazione, il trattamento ed il senso di umanità che gli agenti infondono nei rapporti coi detenuti, al fine di assicurare un clima di collaborazione. Gli operatori penitenziari, infatti, sono chiamati dall'Ordinamento del 1975 a svolgere un compito particolare, non previsto dal precedente Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena del 1931: quello di attuare un trattamento individualizzato, di effettuare l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti, di lavorare in équipe. Infatti uno dei capisaldi del processo di maturazione avvenuto nel Corpo degli agenti di custodia è l'aver avvertito che nella loro figura convivono due anime (così come nella essenza della pena, e nei propositi della riforma penitenziaria)⁸, e l'aver rifiutato la continua mortificazione che una di

⁸ Nespoli, *Agenti di custodia*. L'Autore percepisce nettamente il fenomeno là dove parla di "funzioni bilanciate" ma di pari importanza. Egli rileva come questa compresenza di funzioni è sottolineata dal fatto che l'Amministrazione penitenziaria inserisce un sottufficiale degli agenti di custodia nelle equippe per l'osservazione e il trattamento dei detenuti, formate ai sensi dell'art. 28 reg.

esse (quella del rieducatore) ha sempre subito ad opera dell'altra (quella del custode). Il corollario di questa presa di coscienza è l'aver cercato di esaltare la funzione repressiva, nella prospettiva di una permanente convivenza di entrambe nello stesso ruolo. La dualità di ruoli e di compiti non è facilmente sovrapponibile ma, una volta condivisa la necessità di distinguerli, appare opportuno rimuovere l'ulteriore equivoco che si annida nel considerare la sicurezza unicamente sotto l'accezione della vigilanza esterna. Infatti, accanto alla tradizionale accezione di sicurezza esterna, intesa come impedimento alle evasioni, e quindi come garanzia dell'esecuzione della pena, si impone un'esigenza di sicurezza interna altrettanto pressante. La trasformazione del carcere in luogo di faide o in punto di aggregazione dell'emarginazione e della sovversione politica, il rifiuto delle regole minime del rapporto con l'istituzione, hanno trasformato le prigioni in uno spazio di relazioni in gran parte ipotecate dalla violenza. Pertanto, non bisogna lasciare questo territorio al dominio della popolazione carceraria, in quanto ciò equivale a mortificare il compito degli operatori. Nasce così l'esigenza di garantire la sicurezza interna, che, non ha il volto della istituzione custodiale, ma traduce la salvaguardia costituzionale dei diritti della persona che devono essere preservati in qualsiasi "formazione sociale" l'individuo si trovi a vivere, e quindi anche nel carcere, e nei confronti di qualsiasi potenziale aggressore, e perciò anche verso gli altri ristretti.

La legge di riforma penitenziaria del 1975 propone un modello di vita del recluso notevolmente articolato. In particolare essa stabilisce la distinzione fra luogo di vita del detenuto durante il giorno e luogo di vita durante la notte. Locali diversi devono accogliere il detenuto per il pernottamento e per le attività che egli, generalmente in comune con gli altri, dovrà svolgere durante il corso della giornata. L'indifferenziazione della struttura deve venire necessariamente meno, come viene meno l'indifferenziazione del regime di vita del soggetto. Lo schema rigido, indifferenziato, ripetitivo, cede il campo ad uno schema necessariamente articolato nel quale si esprime l'articolazione dell'impiego del tempo durante la giornata delle persone cui la struttura è destinata.

La modificazione indicata nasce da una profonda trasformazione della funzione del carcere nella nuova legge di riforma: da istituzione di mera custodia e di isolamento, lo stesso diviene istituzione che deve favorire la risocializzazione del detenuto. Il che equivale a dire che in carcere si devono preparare le condizioni per un rientro del soggetto nel proprio ambiente sociale e familiare in un quadro di relazioni normalizzate e positive. Le istituzioni totali hanno sempre avuto come obiettivo centrale il controllo attuato mediante il contenimento delle persone tant'è che la struttura edilizia degli istituti è generalmente disumana e alienante, non lasciando spazio né a

libere espressioni né ad attività organizzate. Quando si passa dall'esterno all'interno di un carcere si ha una delle rivelazioni più scioccanti dell'importanza dello spazio nella vita di una persona, dell'immediata analogia tra i due termini "spazio" e "libertà". Gli esterni di un carcere fanno pur sempre parte della città, gli interni rappresentano solo il dramma dell'individuo, di una moltitudine di individui: guardiani e prigionieri. Quando si vedono le immagini di questi interni, il dettato costituzionale sulla funzione risocializzatrice della pena risuona come fredda, agghiacciante ironia. Occorre, dunque, domandarsi se esiste uno spazio relazionale della persona detenuta all'interno della organizzazione carceraria. In altre parole se vi è uno spazio pensato per l'uomo detenuto oppure permangono gli aspetti deteriori di una carcerazione che esprime solo spazi penali a detrimento di spazi sociali e culturali che possono aiutare a crescere le persone. Infatti, nell'ottica dell'esecuzione della sanzione penale detentiva, rileva la concezione di "spazio interno", in un'accezione almeno duplice. Da un lato: lo spazio interno all'istituto penitenziario, inteso come luogo fisico, delimitato da un perimetro murario e comunque da una barriera di separazione rispetto allo spazio fisico esterno. Esso rappresenta lo spazio sociale per i detenuti al fine di attuare un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi, agevolando i contatti col mondo esterno e i rapporti con la famiglia. Dall'altro: lo "spazio interno" di ciascun singolo soggetto recluso, quindi essenzialmente il suo spazio intra-psichico. I territori dell'individualità, infatti, inseriti in un meccanismo coercitivo totalizzante reagiscono costruendo degli spazi alternativi di sviluppo; il tempo acquista una dimensione rituale ed è vissuto dal detenuto come l'unica dimensione alla quale può ancora appigliarsi per resistere alla sofferenza che la negazione della propria fisicità comporta. La struttura uniforme e scarsamente "differenziale" di molti dei moderni istituti penitenziari non è funzionale esclusivamente a esigenze di sicurezza od organizzative; piuttosto, essa appare funzionale ad una idea del carcere che ne fa un luogo severo, impersonale, asettico ma spersonalizzante, che ha lo scopo di incrementare le quote di afflittività insite nella reclusione. Queste quote di maggiore afflittività vengono tipicamente raggiunte con la compressione della soggettività del recluso. Se si ritiene che nella fase dell'esecuzione l'afflittività deve essere ricompresa e contenuta nella privazione della libertà personale e nella corrispettiva delimitazione dei rapporti con il mondo esterno, senza inflazione di sue quote ulteriori, si può arrivare a dedurre che, una volta assicurati questi due parametri, la strutturazione dello "spazio interno" all'istituzione carceraria può non essere in sé afflittiva: in quest'ottica, essa può anzi prevedere e garantire spazi adeguati all'esercizio della soggettività del soggetto recluso. Può pertanto ostacolare

il “deterioramento” dello spazio interno della persona reclusa, che diviene altrimenti inevitabile.

Difficile sembra d'altronde ipotizzare una prospettiva di reale trattamento, se tali spazi non vengono previsti e in concreto garantiti. La partitura regolarmente rettilinea dei percorsi, così come la assoluta uniformità di livello di superfici, la monotonia cromatica dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti sono funzionali a criteri di sicurezza. Ma tutto questo non è invece funzionale alla attenuazione delle angosce dell'uomo privato della libertà personale; non è funzionale alla possibilità di instaurare un minimo di rapporto, oltre che con le persone, anche con le ‘cose’; non è quindi funzionale ad una tendenziale attenuazione delle quote di aggressività e di regressione, e perciò di “sicurezza attiva”. Da tale riflessione dunque emergono alcune considerazioni sulla funzione dell'organizzazione degli spazi nell'ambito della lettura sistemica del carcere. La prima riguarda una funzione esplicita che assumono gli spazi e la loro configurazione, per cui rispondono o non rispondono ad esigenze operative connesse al riconoscimento ai detenuti dei diritti della persona (salute, privacy, rapporti con la famiglia). La seconda riguarda una funzione molto meno esplicita, ma dal punto di vista sistemico fondamentale, quella della comunicazione: gli spazi, la loro configurazione, il loro arredo comunicano, trasmettono messaggi sui rapporti di potere, sulla condizione dei soggetti, sui ruoli e sui sistemi di ruolo.

Pertanto, posto che l'articolazione della vita detentiva dei singoli e dei gruppi è un aspetto fondamentale del trattamento, mission dell'attività penitenziaria, ne consegue che tanto la possibilità di realizzare condizioni più favorevoli ai programmi umani e socializzanti nei confronti dei ristretti, quanto la possibilità di contrastare il disagio lavorativo del personale di Polizia Penitenziaria stimolandone la professionalità, non dipendono solo dalla disponibilità di locali e di spazi idonei ma anche dall'uso che di essi viene fatto. A ciò va associata la consapevolezza che il benessere del personale, anche in relazione agli spazi nei quali vive e si muove ogni giorno, si propaga, attraverso la gestione, sulla vita dei detenuti che in quegli spazi sono privati della libertà, garantendo l'opera di riabilitazione umana, a cui è chiamato.

BIBLIOGRAFIA

- BRUNETTI C. – ZICCONI M., *Diritto Penitenziario*, Edizioni Giuridiche Simone, Napoli, 2010.
- CANEPA M. – MERLO S., *Manuale di diritto penitenziario*, Giuffrè, 2004, Milano.
- ARTALE – *Il carcere dei carcerieri*, 1970.
- BERALDELLI A. – *I nostri stabilimenti: l'Ergastolo di Santo Stefano*, in *Rivista di diritto penitenziario*, Anno I, n.2, marzo- aprile 1930.
- BENTHAM J. – *Panopticon, ovvero la casa d'ispezione*, a cura di Michele Foucault e Micelle Pierrot, Padova, 1983.
- BELLAZZI F. – *Prigioni e prigionieri nel Regno d'Italia*, Firenze, 1866.
- BERTOLOTTO A. – *Le prigioni in Roma*, Riv. Carc., 1980.
- BREDA R., CESARIS L. – *Operatori penitenziari e legge di riforma. I protagonisti dell'ideologia penitenziaria*, Angeli.
- BROMBERT V. – *La prigione romantica*, Bologna, 1991.
- BUONAMANO – *Da secondini ad operatori penitenziari*, 1975.
- CANELLA G. – *Il carcere e i compiti dell'architettura*, in *Rassegna di studi penitenziari*, Anno XIX, luglio/ottobre 1969, Fasc. IV- V.
- CANELLA G. – *Carcere e architettura*, in *Carceri, le voci di fuori, le voci di dentro*, in *Il Ponte*, Firenze, 1995.
- CANOSA R. COLONNELLO I. – *Storia del carcere in Italia dal Cinquecento all'Unità*, Sapere 2000,1984
- CARLETTI – *Carcerati e carcerieri*, 1973.
- CAVALLO C. – *Proposta di differenziazione degli istituti penitenziari*, Relazione inedita, Roma, 2 settembre 1983.
- CAVALLO C. – *Criteri per una moderna edilizia penitenziaria*, Roma, 1989.
- CHERMAYEFF S., CHRISTOFER A. – *Spazio di relazione e spazio privato*, Milano, 1968.
- COMOLI MANDRACCI V. – *Il carcere per la società del Sette-Ottocento*, Centro studi penitenziari, Torino, 1974.
- DAGA L. – *Regole nuove negli istituti di pena*, in "Quaderni di giustizia", n.63/1986.
- DAGA L. – *Sistemi penitenziari*, Milano, 1990.
- D'ALESSANDRO L. – *Utilitarismo morale scienza della legislazione. Studio su Jeremy Bentham*, Napoli, 1993.
- DI GENNARO G. – *Presentazione al Repertorio del patrimonio edilizio dell'Amministrazione penitenziaria*, Roma, 1998.
- DUBBINI R. – *Architettura delle prigioni : i luoghi e i tempi della punizione*, Milano, 1986.

-
- EVANS R. – *Panopticon*, in Controspazio, Anno II, n.10 ottobre 1970.
 - FEOLA R. – *Dall'illuminismo alla restaurazione*, Napoli, 1982.
 - FOUCAULT M. – *Sorvegliare e punire, nascita della prigione*, Roma, 1976.
 - GALUPPINI G. – *I bagni penali*, in “Bollettino d'archivio”, Anno VII, 1993.
 - GIEIDION S. – *Spazio, Tempo, Architettura*, Milano, 1989.
 - HENTIG V.H. – *La pena: origine, scopo, psicologia*, Torino, 1942.
 - JAMMER M. – *Storia del concetto di spazio*, Milano, 1974.
 - LAYON D. – *L'occhio elettronico. Privacy e filosofia della sorveglianza*, Milano, 1997.
 - LENCI S. – *Tipologie dell'edilizia carceraria*, in “Carcere e società”, Padova, 1976.
 - LENCI S. – *Sergio Lenci l'opera architettonica 1950*, edizione Diagonale S.r.l., Roma, 2000.
 - LOVATO A. – *Il carcere nel diritto penale. Dai Severi a Giustiniano*, Bari, 1994.
 - MARCETTI C., SOLIMANO N. – *Un fossile chiamato carcere*, Quaderni della Fondazione Michelucci, Pontecorboli editore, Firenze, 1993.
 - MARCETTI C. – SOLIMANO N. – *Lo spazio come pena: l'economia politica del corpo*, in Fuoriluogo n. 10, inserto del Manifesto, 30 dicembre 1997.
 - MARGARA A. – *Riforma della istituzione penitenziaria e nuova organizzazione delle strutture*, in La Nuova Città, Quaderni della Fondazione Giovanni Michelucci, Aprile, 1983.
 - MELOSSI D., PAVARINI M. – *Carcere e fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario*. Il Mulino, Bologna, 1977.
 - MICHELUCCI G. – *La nuova città*, Pontecorboli editore, Firenze, 1998, Rivista settima serie n. 2/3, maggio/dicembre 1998.
 - MILONE N. – *Carcere e pena. Riconciliazione: l'utopia possibile*, Napoli, 1998.
 - MINOZZI G. – *Il trattamento del detenuto nella storia dell'edilizia carceraria italiana*, in Rassegna di studi penitenziari, Fasc. IV, Roma, 1960.
 - MELOSSI C. – *Genesi dell'istituzione carceraria in Italia*, Milano, 1979.
 - NEPPI MODONA G. – *Carcere e società civile*, in Storia d'Italia, Vol. V/2 Documenti, Torino, Einaudi, 1973.
 - NESPOLI – *Agenti di custodia*, 1968.
 - PARENTE A. – *Il tribunale della visita*, in “Rassegna penitenziaria e criminologia”, n. 1-2/ 1997.
 - PARENTE A. – *Architettura ed archeologia carceraria: Santo Stefano di Ventotene ed il Panopticon*, in “Rassegna penitenziaria e criminologica”, n.1-3/1998.
 - PARENTE A. – *Architettura e pena. Roma Rebibbia: dalla bonifica umana alla umanizzazione della pena*, in “Rassegna penitenziaria e criminologica”, n. 1-2/ 2003.
 - SCARCELLA – DI CROCE, *Gli spazi della pena nei modelli architettonici del carce-*

- re in Italia. Evoluzione storica caratteristiche attuali e prospettive*, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 2001
- SCIOLLA G. C. – *La città ideale del Rinascimento*, Torino, 1975.
 - SCIROCCO A. – *Il sistema penitenziario nel Mezzogiorno e il riformismo di Ferdinando II, una inchiesta sulle prigioni del 1831*, in Sanità Scienza e Storia n° 1, 1990.
 - SERRA C. – *Il posto dove parlano gli occhi*, Giuffrè, 2004.
 - SETTEMBRINI L. – *L'ergastolo di S. Stefano*, Genova, 2005.
 - SORI E. – *Città e controllo sociale nel XIX secolo*, Angelini, Milano, 1982.
 - SPANGHER G. – GIARDA A. (a cura di) – *Codice di procedura penale commentato*, Ipsoa, 2010.
 - WIESTEN W. – *Pena e retribuzione, la riconciliazione tradita*, Milano, 1997.

SITOGRAFIA

www.altrodiritto.it
www.antigone.it
www.leduecittà.it
www.fondazionemichelucci.it
www.rassegnapenitenziaria.it
www.ristretti.it

I sex offender: gestione e rieducazione negli istituti penitenziari. Un lungo cammino verso il progetto Bollate

a cura di Angelo Napolitano – vicecommissario di polizia penitenziaria

abstract

E' abbastanza diffuso l'atteggiamento persecutorio nella generalità delle comunità carcerarie nei confronti dei soggetti resisi responsabili di atti incestuosi o di violenze sessuali soprattutto su minori. I reati connessi alla sfera della sessualità sono quelli che incontrano la maggior riprovazione sia della cultura sociale, sia soprattutto, di quella propria del carcere. La detenzione degli autori di reati sessuali è caratterizzata da una minore accessibilità ai diritti fondamentali della persona e gli sforzi trattamentali che oggi vengono attuati sono il risultato di un lungo iter durante il quale l'Amministrazione Penitenziaria ha compreso l'importanza di dover approntare un quadro rieducativo per i sex offender. Il progetto WOLF ha riguardato la ricerca e lo scambio transnazionale sul trattamento degli autori dei reati di sfruttamento sessuale di minori e i bisogni di formazione degli operatori addetti al loro trattamento. Il progetto FOR WOLF, cofinanziato anch'esso dall'Unione Europea, ha costituito la prosecuzione del progetto WOLF realizzando uno studio comparativo dei sistemi di valutazione dei percorsi formativi nei paesi partner. L'Amministrazione Penitenziaria italiana con questi progetti ha inteso dare una risposta ai bisogni formativi specifici realizzando un percorso formativo sperimentale indirizzato agli operatori che si occupano dei sex offender con l'obiettivo di aiutarli a superare le difficoltà di approccio con questo tipo di utenza. Appare necessario capire che la recidiva di questa tipologia di reati può e deve esser combattuta anche attraverso il trattamento, prevedendo per gli operatori penitenziari interventi di sensibilizzazione, informazione e formazione e per i condannati la strutturazione di percorsi trattamentali che nascano nel contesto intramurario ma che proseguano successivamente sul territorio.

* * *

La gestione del detenuto sex offender risulta alquanto complessa ed articolata, per la peculiarità dello stesso e per l'impatto che questa particolare categoria detentiva ha nel mondo penitenziario. Bisogna, pertanto, per una migliore gestione dello stesso capire e studiare le dinamiche poste in essere dalla sub cultura carceraria¹.

La subcultura carceraria è definibile come l'insieme degli atteggiamenti, delle consuetudini, dei valori, dei comportamenti e delle rappresentazioni che contribuiscono a realizzare la realtà nella quale vivono e operano gli attori sociali del carcere.

“L'individuo agisce in funzione dell'ambiente che percepisce, della situazione alla quale deve far fronte. Egli può definire ogni situazione della vita sociale attraverso la mediazione dei suoi atteggiamenti preliminari che lo informano su questo ambiente e gli permettono di interpretarlo”.

Partendo da questo assunto dobbiamo considerare che la società penitenziaria nasce da un atto iniziale consistente nella privazione della libertà personale nei confronti di una pluralità di soggetti da parte dello Stato. Di tutte le condizioni portatrici di sofferenza per i detenuti quella più immediata è la perdita della libertà.

La reazione che segue ad una restrizione così forte della personalità è riscontrabile, a livello di gruppo, nella costruzione di una nuova e differente realtà sociale, che consenta all'individualità di ciascuno di poter continuare a esistere.

I detenuti, piuttosto che aderire a quanto richiesto dall'istituzione, omologandosi ad essa, preferiscono attenersi alle nuove regole proposte in carcere cercando riparo nella subcultura.

Un altro motivo che spinge il detenuto a fare branco è la solitudine iniziale che percepisce una volta entrato nel contesto penitenziario. In tale situazione, per ovviare al suo isolamento cerca conforto in quei soggetti che si dimostrano più forti e capaci di sostenere le logiche penitenziarie maggiormente rispetto agli altri.

Il carcere pertanto fa sì che l'essere umano cambi e si adatti a quella che è la nuova realtà, facendo propria una nuova cultura che si pone in netta contrapposizione con le previsioni normative. Per descrivere questa fase di avvicinamento e progressiva identificazione con la nuova società di cui si diventa parte viene utilizzato il termine “prigionizzazione”.

La prigionizzazione è un fenomeno lento che conduce ad un cambiamento della personalità del reo.

All'interno del carcere quindi si vengono ad affermare delle regole non scritte comunemente dette “norme della comunità penitenziaria”.

¹ M. Canepa-S.Merlo, “Manuale di diritto penitenziario”, Giuffrè Editore, 2006, pp.118

Si intende, con tale espressione, riferirsi a quel corpus di regole, diverso ed estraneo rispetto ai dettami della legge, dell'Ordinamento Penitenziario e del Regolamento Esecutivo, che influenzano notevolmente la vita del carcere.

Tali regole possono cambiare in alcuni aspetti da istituto a istituto mantenendo, però, fissi alcuni criteri fondanti. Innanzitutto sono regole non scritte, e che pertanto per essere rispettate ed osservate da tutti devono essere recepite ed interiorizzate, fatte proprie cioè da ciascun detenuto, rappresentando così le regole della e per la popolazione detenuta.

Una seconda considerazione è riferibile alla tipica tendenza delle strutture anche parzialmente chiuse (collegi, istituzioni militari, ospizi) a deformare la realtà dilatando la portata dei fenomeni e filtrando gli avvenimenti attraverso canoni di una cultura che tende ad accreditare gli elementi più appetibili anche se negativi nella vita del gruppo rispetto alla scala dei valori propri della società libera.

Questa sub cultura tende ad esprimere rigide regole di condotta, ovviamente contrastanti con la regolamentazione statale spesso idonee a coesistere con quest'ultima attraverso un processo di sostanziale annullamento, caratterizzandosi anche per autonome manifestazioni del linguaggio.

Esprime soprattutto precetti volti alla autotutela dei gruppi ma anche atteggiamenti che riflettono l'adozione di categorie morali e di intenti sanzionatori aggiuntivi a quelli attuati dagli organi pubblici.

Tipica manifestazione di questo aspetto è l'atteggiamento persecutorio adottato nella generalità delle comunità carcerarie nei confronti dei soggetti resisi responsabili di atti incestuosi o di violenze sessuali soprattutto su minori. È proprio per queste regole comuni a tutti i detenuti che i sex offender vengono isolati e considerati il male assoluto, un "mostro" che non merita alcun tipo di recupero e di stima, poiché l'efferatezza dei crimini di cui si è macchiato lo pone troppo al di là dei limiti del comprensibile, comportando un automatico allontanamento e disprezzo da parte di tutta la popolazione detenuta. Si è reso necessario, allora un diverso approccio da parte dell'Amministrazione Penitenziaria, che tenesse conto della considerazione che tali detenuti hanno all'interno degli istituti penitenziari, riservando a questi un trattamento detentivo diverso.

Tutto ciò ha fatto sì che gli autori di reati sessuali creassero una sub cultura nella subcultura. Questa, a differenza di quella comune a tutti i detenuti, che cerca di imporre le proprie regole, in quanto cultura di difesa, non si impone nel confronto con altri gruppi, ma, anzi, ne risulta talmente compressa da far avvertire, a coloro che ne sono parte, ancor di più il peso dell'isolamento.

Tra tutte le regole create dalla subcultura carceraria in grado di influenzare la vita degli Istituti Penitenziari, quella relativa all'emarginazione degli autori sessuali appare essere la più penetrante. I detenuti sono riusciti, attraverso il

loro comportamento, ad influenzare le scelte dell'amministrazione penitenziaria, che nonostante l'assenza di una previsione legislativa provvede a detenere in sezioni separate coloro che si trovano reclusi in seguito ad una condanna riportata per un reato contro la sfera sessuale. Tale caratteristica della subcultura risulta essere tipica del nostro Paese, in considerazione del fatto che questa affonda le sue origini nella malavita associativa, che ha tra le sue regole principali quella di non nuocere a donne e bambini.

I reati connessi alla sfera della sessualità sono quelli che incontrano la maggior riprovazione sia della cultura sociale, sia soprattutto, di quella propria del carcere, perché ognuno vede, nelle vittime, i propri cari, o comunque persone deboli o indifese. Le conseguenze di un tale approccio risultano paradossali, succede ad esempio che un detenuto responsabile dell'uccisione dell'ex fidanzata sia accettato dai compagni, mentre se l'avesse violentata sarebbe considerato un infame, da relegare nelle sezioni protette.

Riflettendo, ogni tipo di reato potrebbe colpire persone a noi vicine, o noi stessi, dall'omicidio alla rapina, al furto, al ricatto, e allora perché questi non provocano la stessa reazione?

La gestione di tali rei appare pertanto da subito complessa, gli autori di reati sessuali, sono spesso detenuti primari, nel senso che non hanno esperienze detentive precedenti, e sono sovente destinati ad una lunga carriera detentiva, in considerazione della severità con cui la legge punisce oggi tali delitti.

Un problema che emerge ineludibile è quello della collocazione logistica dei sex offender all'interno della struttura carceraria, in questo ambito si possono distinguere tre diverse strategie. La prima è ispirata ad una strategia di esclusione. La sorveglianza del detenuto avviene in ambito protetto o semi protetto. Questo tipo di strategia è rilevabile in tutti quei casi in cui vengono individuati degli elementi critici nel corso del trattamento intramurario, quale ad esempio la difficile convivenza con gli altri detenuti, ovvero problemi collegati con il rifiuto della responsabilità rispetto al reato commesso, ovvero, ancora, problemi collegati al rapporto con gli operatori. In questo caso il detenuto viene di solito assegnato in una particolare sezione e seguito dagli esperti ex art.80. La seconda strategia, che potremmo definire come "inclusione subordinata", viene applicata tutte le volte in cui i detenuti vengono stimolati con attività lavorativa intramuraria e da frequenti colloqui con educatori, psicologi e volontari. Permane in questa strategia la difficoltà nel far partecipare il soggetto ad eventuali attività e iniziative in sezione a causa dell'atteggiamento quanto meno di insofferenza degli altri ristretti. In tale strategia va ricompresa una attenta osservazione della personalità ai fini della formazione di una ipotesi trattamentale che preveda la concessione di una misura alternativa dopo aver sperimentato il beneficio del permesso premio. La terza strategia di inclusione è caratterizzata dalla parificazione del delinquente ses-

suale con gli altri detenuti. In questo caso il detenuto accede alle stesse possibilità trattamentali degli altri. E' auspicabile che l'intervento trattamentale venga fornito da personale adeguatamente formato attraverso la costruzione di ampi collegamenti di rete col territorio e collaborazione con i servizi. Benché non esistano norme che disciplinino la carcerazione di questi soggetti distinguendola da quella destinata ai condannati per reati diversi, la situazione attuale prevede che gli autori di reati sessuali siano isolati in sezioni apposite, con l'esplicita finalità di proteggerli dalla reazione violenta e punitiva che potrebbero porre in essere nei loro confronti gli altri detenuti, in ragione del consolidato atteggiamento sub culturale esclusivo verso coloro che hanno compiuto tali reati.

Questi detenuti, quindi, vengono posti in "sezioni protette", laddove poi non esistono sezioni apposite o la possibilità di istituirle, soprattutto nei piccoli istituti, vengono improvvisate detenzioni di condannati per violenza sessuale in condizioni di isolamento quasi totale. Ciò accade per quei condannati che per motivi di vicinanza alla propria residenza e ai propri cari, preferiscono non chiedere trasferimenti, in strutture più capienti ed adeguate. Succede poi che nelle carceri più grandi per aver accesso o attraversare parti comuni questi devono sempre esser scortati, per evitare spiacevoli incontri con gli altri detenuti.

La detenzione degli autori sessuali è dunque caratterizzata da una diversa accessibilità a quei diritti fondamentali della persona, per cui una prospettiva minima ed immediata di intervento diventa quella della tutela del diritto di ciascun imputato o condannato per reato a sfondo sessuale, affinché non sia discriminato nell'ambito della vicenda detentiva, ma bensì possa usufruire degli stessi diritti degli altri detenuti. Il presupposto di ogni progettualità trattamentale, infatti tende alla riduzione del danno, in modo tale che il contesto detentivo sia chiamato ad articolarsi sempre più come risorsa. A tal proposito si ricorda una nota a cura dell'Ufficio Centrale della formazione e dell'aggiornamento del personale, del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (1998), redatta per specificare approcci e problematiche relative alla gestione degli aggressori sessuali in carcere. Tale nota tenendo conto dell'aumento negli ultimi anni di tale tipologia di detenuti afferma la necessità, "tenendo conto...della possibilità di individualizzazione dei programmi contemplata dalla legge penitenziaria, di rendere disponibili anche per i sex offender opportunità che includano, fra le altre, l'offerta di occasioni di riflessione personalizzata, vis a vis con un operatore ovvero in gruppo, da modularsi in relazione alle risorse disponibili". Tale riflessione personalizzata, secondo la direttiva del DAP, dovrebbe essere concepita " in forma e con contenuti e finalità non dissimili a quelli che gli operatori dell'area psico-sociopedagogica intessono quotidianamente con altri autori di reato, giacché la legge non

esplicita distinzioni che non siano riferibili alla intrinseca irripetibilità di ciascun soggetto e di ciascuna storia”. In questo modo si cerca di far diventare il carcere un luogo di riflessione autentica, anche per i sex offender, sulle proprie condotte criminose, rappresentando la pena una opportunità, spesso la prima, quasi sempre l’unica, per iniziare ad affrontare i propri “demoni” e per ritornare in seno alla società più consapevoli e quindi meno pericolosi. La specificità dei programmi trattamentali da attuarsi intramoenia, ma anche extramoenia dopo la detenzione devono mirare alla riduzione della recidiva. In altri termini si offre un intervento diretto a “promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale” (art.1 DPR 230/2000), nel quale l’auto responsabilizzazione, ovvero quel processo introspettivo attraverso cui il soggetto si confronta con il proprio comportamento deviante visto in modo non meccanicistico come sintomo, ma come risposta ad una progressiva riduzione di scelte adattive, è la premessa del percorso di risocializzazione cioè della riconquista dei valori essenziali della convivenza sociale. Pur consapevoli dell’obiezione mossa allo scopo della prevenzione della recidiva che recherebbe, intrinsecamente, un punto focale negativo, ovvero un “obiettivo di evitamento”², si è convinti che lo specifico contesto nel quale si opera, ossia quello penitenziario, non deve mai perdere di vista, le finalità derivate dalla multifattorialità della pena, insite nel trattamento penitenziario. Naturalmente quanto sinora evidenziato non significa prescindere dall’aspetto personologico e/o psicopatologico dei condannati per crimini sessuali. Occorre tuttavia procedere anche oltre, valutare la complessità esistenziale ed esperienziale del detenuto, nella quale l’elemento psicopatologico è parte di un tutto indistinguibile. Gli sforzi trattamentali che oggi vengono attuati sono il risultato di un lungo iter durante il quale l’Amministrazione Penitenziaria ha compreso da subito l’importanza di doversi aggiornare per poter al meglio approntare un quadro rieducativo per i sex offender. Fu questa la spinta che indusse l’amministrazione a partecipare al programma STOP, ottenendo così due finanziamenti per i progetti WOLF e For-WOLF.

Il programma STOP³ è un programma della Commissione Europea che pro-

² Mann sostiene che nei programmi di prevenzione della recidiva si richiede agli aggressori sessuali di individuare gli ostacoli alla possibilità di mantenere in futuro una condotta di vita priva di violenza. In altre parole l’autore ritiene che anziché costruire strategie mirate ad evitare la recidiva, bisognerebbe orientarsi verso la costruzione di capacità che potrebbero consentire la soddisfazione adattiva dei bisogni dei condannati.

³ Ministero della Giustizia- D.A.P.-Ufficio Centrale della Formazione e Aggiornamento del Personale: “W.O.L.F: Progetto di ricerca e scambio transnazionale sul trattamento degli autori dei reati di sfruttamento sessuale di minori e sui bisogni di formazione degli operatori sociali addetti al loro trattamento”, Roma 1999.

muoveva interventi di incentivazione e di scambi destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori. Lo scopo del programma era di stimolare e potenziare le reti, la cooperazione pratica, le competenze specifiche di coloro che nei diversi Stati membri sono responsabili della lotta contro questa forma di criminalità. Parallelamente sono stati modificati gli ordinamenti penali vigenti in alcuni paesi con l'inasprimento delle sanzioni previste per gli autori di questi reati, inasprimento operato in Italia con la legge del 15 febbraio 1996 n. 66 e quella del 3 agosto 1998 n. 269, nota come "legge antipedofili". La considerazione che la sanzione penale da sola non è sufficiente a circoscrivere il fenomeno, vista la complessa personalità dei soggetti condannati per questo genere di reati, l'alto tasso di recidiva, e la difficoltà degli operatori sociali ad ipotizzare adeguati piani di intervento, ha portato all'affermazione della necessità di realizzare strategie pluridimensionali e di creare professionalità altamente qualificate. Il progetto WOLF si è interessato di ricerca e scambio transnazionale sul trattamento degli autori dei reati di sfruttamento sessuale di minori e sui bisogni di formazione degli operatori addetti al loro trattamento. Il progetto "WOLF" ha consentito di approfondire la conoscenza del fenomeno dell'abuso sessuale sui minori (connotati, estensione, sfaccettature) e dei modelli di trattamento sperimentati e da sperimentare, sia in un contesto detentivo che all'esterno, in un'ottica di scambio transnazionale. Ha permesso inoltre di cogliere quali sono attualmente le difficoltà operative degli operatori in considerazione della complessità delle dinamiche in gioco nell'interazione con questo particolare tipo di utenza e di definire, conseguentemente, la portata ed i contenuti dei bisogni formativi di questi operatori.

Il progetto FOR WOLF, cofinanziato dall'Unione Europea, ha costituito la prosecuzione del progetto Wolf ed è stato proposto nell'ambito dell'annualità successiva del medesimo programma. Il progetto ha proposto uno studio comparativo dei sistemi di valutazione dei percorsi formativi nei paesi partner e ha realizzato un modello formativo italiano per gli operatori penitenziari. L'Amministrazione Penitenziaria italiana con questo progetto intendeva dare una risposta ai bisogni formativi specifici sulla scia dei risultati e delle proposte evidenziate con il progetto WOLF, realizzando un percorso formativo sperimentale indirizzato agli operatori che si occupano dei delinquenti sessuali con l'obiettivo di aiutarli, in primis, a superare le difficoltà di approccio con questo tipo di utenza. Questo percorso formativo contribuirà quindi a fornire agli operatori coinvolti una maggiore conoscenza della complessa realtà con cui interagiscono quotidianamente nonché adeguati strumenti operativi.

L'obiettivo finale di "For-Wolf" è quello di arrivare, attraverso l'affinamento della professionalità degli operatori nel senso sopra descritto, a garantire la progettazione di interventi trattamentali nei confronti dei delinquenti sessuali

efficaci e significativi: interventi cioè che possano, per quanto possibile, ridurre/eliminare la recidiva in un'opera di prevenzione di questo tipo di crimine nel quadro del già ricordato programma STOP.

Nell'affrontare il problema della gestione dei sex offender fu chiaro per l'amministrazione che la mancanza di articolati interventi trattamentali avrebbe determinato una condizione di "ibernazione penitenziaria" degli autori sessuali che invece proprio in relazione alle loro caratteristiche di personalità, richiederebbero interventi specifici tesi a ridurre i rischi di recidivare quei comportamenti antisociali, oggi considerati fonte di allarme ed insicurezza sociale. E' chiaro che restituire un detenuto ibernato, l'autore di reati sessuali, a fine pena alla società come scongelato, ancora con le proprie caratteristiche psicopatologiche intatte, e con in più una frequente dose di rancore, significava mettere in circolazione un soggetto ancor più aggressivo e pericoloso⁴. Una cattiva gestione quindi comporterebbe inevitabilmente insicurezza, si arriverebbe ad aumentare gli interventi di controllo sul territorio, che rischierebbero di protrarre gli effetti della pena per l'ex condannato per reati sessuali, ben aldilà della sua avvenuta esecuzione, trasformandolo da detenuto ibernato a reo marchiato.

La prima difficoltà che si riscontra nel processo trattamentale di rieducazione risiede nella riottosità dei sex offender ad una proficua collaborazione con l'operatore penitenziario. Tale negazione è generalmente interpretata come una volontà ad evitare una rivisitazione critica della commissione del reato, senza considerare che per questi soggetti il fatto di negare ha connotazioni specifiche e forme differenti, non liquidabili col rigido assunto dell'assenza di elaborazione. La finalità del trattamento penitenziario, tendente alla risocializzazione, non può identificarsi, dunque, nella cura medica del delinquente sessuale, infatti gli obiettivi di difesa sociale (prevenzione generale) e di rieducazione del reo (prevenzione speciale) non fanno del detenuto, ancorché sex offender, un malato da curare. Il trattamento nel suo complesso deve fondarsi sul principio di responsabilità personale, ciò deve portare i sex offender al riconoscimento della propria condotta criminale, cercando di comprendere l'origine del problema e affrontando i danni cagionati alle vittime (primarie e secondarie). E' necessario che essi attivino strategie di autocontrollo psicologiche ed emotive; intraprendendo, complessivamente, un cammino di revisione critica del delitto commesso.

Nella prospettiva di recupero dei sex offender si è così incentivato un afflusso nel reparto di operatori esterni, con progetti formativi e professionali, attività culturali, gruppi di auto aiuto, laboratori a matrice espressiva, con l'effet-

⁴ Carponi Schittar, "L'abuso e la molestia sessuale", Edizione Essebienne, 1999

to di tenere più aperte le celle ed offrire opportunità di scambio, di socializzazione, e comunicazione tra gli stessi detenuti, e tra i detenuti e gli operatori. Premessa la necessità che il condannato presti il suo consenso al trattamento, la realizzazione di quanto evidenziato, passa inevitabilmente per alcune fasi che si dettano brevemente: orientamento alla scelta e patto trattamentale (si incontreranno i singoli detenuti per esporre l'iniziativa approfondire la motivazione al trattamento e indirizzare l'utente verso una condivisione sentita e reale al trattamento); valutazione del singolo detenuto e colloqui (notizie anamnestiche personali e familiari relative alla scuola, lavoro, ambito familiare e relazionale, storia delinquenziale, dati giudiziari e fenomeno logicamente del delitto commesso) con predisposizione a volte anche di schede personali di sintesi; valutazione d'intervento o pre-trattamento (in questo argomento si valuterà l'opportunità della somministrazione di test per la rivelazione di gravi disturbi psicopatologici o patologie mentali, il cui accertamento dovrà determinare la prosecuzione o meno dell'iter trattamentale in carcere, in ossequio al dettato legislativo); gruppi di incontro (focalizzati su alcuni aspetti salienti: immagine di sé- come detenuti- e percepito ruolo sociale; storie di vita; percezione della sessualità; i "percorsi" del reato; minimizzazione del fatto cagionato; meccanismi di difesa consci e non; consapevolezza dei danni alla vittima dunque rielaborazione del fatto, attraverso cineforum, lettura di libri condivisa, rimodulazioni delle abilità sociali, capacità relazionali), attività trattamentali *stricto sensu* (istruttive, di formazione professionale nell'ottica di un inserimento lavorativo programmato mediante borse lavoro), lavorative specifiche di pertinenza dell'istituto prescelto, colloqui di restituzione personale (colloqui iniziali durante il pre-trattamento per chi non riesce ancora ad affrontare il gruppo, colloqui in itinere per verificare l'efficacia o meno del percorso trattamentale, ovvero per esaminare le motivazioni di eventuali ritiri, la cui analisi è fondamentale nell'economia dell'intero programma. Un "counseling" sulla comunicazione, un intervento di psicoterapia di gruppo e un'attività di sostegno rappresentano, nelle condizioni attuali delle nostre strutture penitenziarie, l'unico possibile aggancio di questi soggetti ad un iniziale percorso di elaborazione della gravità delle proprie condotte devianti. La metodologia utilizzata è, in prevalenza, la terapia di gruppo, durante la quale viene utilizzata spesso la tecnica della sedia calda, ovvero un membro del gruppo che siede al centro della scena e intraprende una parte del lavoro, ad esempio la ricostruzione del reato, coadiuvato dai terapeutici e dagli altri detenuti, si svolge su un tema specifico ed offre l'opportunità di valutare quantità/qualità dei contributi e delle interazioni tra i membri del gruppo; si prediligono role play, esercizi di gruppo e compiti a casa. Possono osservarsi in questa sede fenomeni di dominazione, ritiro o capri espiatori ed in tal senso, nella formazione dei sotto gruppi è bene comporre

l'aggregazione unendo pazienti anziani e giovani o soggetti con requisiti simili. Il fatto quindi di aver privilegiato il gruppo come metodo di incontro ed analisi parte dalla convinzione che esso, come già ampiamente dimostrato dalle molteplici ricerche effettuate ed in corso, sia essenziale in particolari momenti della riflessione sul reato.

La discussione fa sì che gli altri aggressori sessuali assumano un importante ruolo di contrasto, di identificazione, di riconoscimento e di analisi (tanto in funzione introspettiva tanto quanto in relazione al fatto cagionato) del reato, lo scambio di opinioni può svelare e far affrontare nuove problematiche a chi racconta. Secondo un noto indirizzo interpretativo, addirittura, la condivisione in gruppo determina un feedback che obbliga i partecipanti a riflettere sui propri modelli comportamentali⁵. Inoltre si aggiunge che il lavoro di gruppo, unitamente alla valutazione sui singoli, permette una migliore lettura dell'esperienza vissuta a partire dalle risorse possedute e rielaborate dagli stessi detenuti. D'altronde è certo che il gruppo rappresenti un luogo nel quale, più che ricercare le cause delle condotte devianti, sia possibile cogliere il significato condiviso degli eventi, della vita di ciascun membro, in un'ottica di cambiamento dinamico, processuale.

La specificità sia della formazione che dell'intervento nasce dalla natura stessa del reato che richiede un'analisi a diversi livelli e un lavoro *d'équipe multi-professionale* che possa tener conto del piano individuale, familiare e sociale, e che dia maggiore risalto allo studio delle condizioni *pre* e *post* detenzione nell'ambito di un progetto trattamentale contestualizzato e non generico, meglio ancora se individualizzato, in base alle caratteristiche specifiche del detenuto, in cui le professionalità operanti all'interno del carcere vanno a formare "strumenti diversi di un'unica orchestra". Rispetto ad altri detenuti comuni l'importanza di un intervento più approfondito e globale assume carattere di urgenza in considerazione del "rischio sociale" in cui sono coinvolte categorie *deboli* come i bambini, e in considerazione delle rapide trasformazioni sociali e culturali a cui stiamo assistendo negli ultimi anni. La scelta di muoversi su un doppio binario introspettivo e strettamente penitenziario soddisfa il dettato normativo e dà concretezza all'intero percorso.

Dall'analisi fatta possiamo concludere con una piccola riflessione che ci porta a credere che sia necessario cominciare a capire che la recidiva di questa tipologia di detenuti può e deve esser combattuta anche attraverso il trattamento, prevedendo per gli operatori interventi di sensibilizzazione, informazione e formazione e per i condannati la strutturazione di percorsi trattamentali che nascano nel contesto intramurario ma che proseguano successivamente sul territorio.

⁵ G.o. Gabbard, "Psichiatria psicodinamica", Milano, Raffaello Cortina, 1995

La dimensione esterna dello spazio della pena: carcere e territorio

a cura del Vice Commissario Iride Natale

abstract

L'analisi storica dei diversi apparati e mezzi punitivi che si sono alternati lungo i secoli, testimoniano un aspetto dell'evoluzione della civiltà umana. La privazione della libertà mediante la reclusione in carcere, era pressoché sconosciuta presso gli antichi e solo nel corso del Rinascimento il carcere ha assunto un posto di rilievo nell'architettura civile della città. Con l'avvento dell'Illuminismo una nuova concezione filosofica della vita avrà effetti dirompenti su tutto il diritto in generale e su quello punitivo in particolare. Le istanze di umanizzazione, che fanno ingresso nel panorama giuridico europeo durante il secolo XVIII, troveranno una più compiuta concretizzazione soltanto a partire dal secolo successivo. La svolta inizierà quando, con lo sviluppo di nuove concezioni della pena detentiva, saranno interpretati in modo diverso la reclusione e il carcere. Comincia a profilarsi anche lo sviluppo e la razionalizzazione dell'architettura penitenziaria come il progetto dei fratelli Bentham, noto come Panopticon. L'allontanamento delle carceri dai centri urbani ha trovato attuazione sul finire del secolo XIX e si è consolidato durante il secolo passato. La dislocazione della prigione al di fuori del contesto urbano realizza concretamente l'espulsione dell'individuo da quella società le cui regole questi ha infranto e comunica il senso di separazione del carcere rispetto alla città. Per le nuove strutture penitenziarie vengono a mancare molto spesso i collegamenti con il territorio circostante e il rapporto con le comunità locali risente di questa separazione. Non mancano comunque importanti iniziative volte ad avvicinare il carcere alla città come quella realizzata dal progetto del "Giardino degli incontri" realizzata nella casa circondariale Sollicciano di Firenze e destinata agli incontri dei detenuti con i loro familiari. Riguardo alla dimensione interna dello spazio della pena risulta evidente che una cella piccola e sovraffollata determina problemi quotidiani di coabitazione forzata creando terreno fertile ai litigi e, di conseguenza, ai problemi di ordine e sicurezza. Il problema del sovraffollamento può essere mitigato adottando misure compensative complementari che vadano ad di là della dimensione della cella.

Il grande giurista, filosofo e riformatore Mario Pagano sosteneva, già nel secolo XVIII, che il modo in cui un popolo amministra la giustizia è significativo del livello di civiltà che ha raggiunto. Rievocando le sue parole si potrebbe aggiungere che il grado di civiltà di un popolo può essere misurato anche dallo stato delle sue carceri e dal tipo di sistema punitivo che sceglie o che rifiuta di adottare.

Dall'analisi storica dei diversi apparati e mezzi punitivi che si sono alternati lungo i secoli, è dunque possibile ricostruire l'evoluzione della civiltà umana. Potrà, forse, suscitare meraviglia constatare che la *pena* oggi comunemente intesa ed adottata, cioè la privazione della libertà mediante la reclusione in carcere, era pressoché sconosciuta presso gli antichi popoli, assolvendo perlopiù a funzioni penali residuali. Solo nel corso del Rinascimento il carcere assumerà un posto di rilievo nell'architettura civile della città. La riscoperta dei classici latini e greci, delle teorie platoniche ed aristoteliche sulla realizzazione di uno Stato perfetto retto da sapienti, sarà accompagnata da una particolare attenzione per gli elementi architettonici ed urbanistici conformi ad un governo amministrato secondo le regole della saggezza.

L'aspirazione a questa felice connessione, tra uno Stato governato con giudizio ed architettonicamente organizzato secondo i principi della geometria, darà vita al mito della *Città ideale*¹. Tuttavia, per assistere allo sviluppo di un'autonoma architettura carceraria, sarà necessario attendere l'avvento dell'Illuminismo che introdurrà nuove idee ed una nuova concezione filosofica della vita, con effetti dirimpenti su tutto il diritto in generale e su quello punitivo in particolare. E', infatti, in questo momento storico che il principio di legalità assurge a pilastro del liberalismo giuridico e a connotato penalistico del nuovo Stato di diritto². In particolare, il principio di legalità inteso in senso formale esprime una scelta politica individualistico-garantista cioè quella di salvaguardare, almeno formalmente, la libertà del singolo individuo, *favor libertatis*, secondo il noto brocardo *nullum crimen, nulla poena sine lege*³. Questo è, inoltre, il secolo in cui la pena della reclusione in carcere viene istituzionalizzata ed inserita ufficialmente nei codici penali di tutti i paesi. Il riconoscimento formale della pena come privazione

¹ Sul punto si veda Parente A., *Architettura ed archeologia carceraria: Santo Stefano da Ventotene ed il «Panopticon»*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, anno II, n. 1-3, Gennaio-Dicembre 1998.

² Cfr. Mantovani F., *Diritto penale – parte generale*, 4 ed., Cedam, 2001.

³ Non ci si faccia trarre in inganno da tale formula latina, in realtà essa non fu coniata dai romani, che non conoscevano il principio di legalità, ma dal criminalista tedesco Feuerbach, all'inizio del XIX sec., il quale ebbe soprattutto il merito di raccordare il fondamento politico-garantista di questo principio alla funzione general-preventiva della pena e alla connessa esigenza della previa conoscibilità degli illeciti penali.

della libertà trova fondamento nei principi di uguaglianza e nella elevazione della libertà personale a diritto fondamentale di ciascun individuo. Rousseau sostiene che l'unico modo in cui gli uomini possono superare gli ostacoli contrari alla loro conservazione nello stato di natura è quello di trovare una forma di associazione che *«protegga le persone e i beni degli associati sfruttandone al massimo la forza comune, associazione nella quale ogni uomo, pur unendosi a tutti gli altri, non obbedisca che a se stesso e resti libero come prima⁴»*. Da qui il fondamento contrattualistico della pena della detenzione in carcere: chi viola il patto sociale viene espulso dalla società e privato della sua libertà. *«Come potrebbe la prigionia non essere la pena per eccellenza in una società in cui la libertà è un bene che appartiene a tutti nello stesso modo e al quale ciascuno è legato da un sentimento universale e costante? La sua perdita ha dunque lo stesso prezzo per tutti, assai più dell'ammenda essa è castigo egualitario⁵»*.

Dunque, la prigionia diviene castigo naturale oltre che egualitario: la forma più immediata e civilizzata tra tutte le pene. Con la nascita del penitenziario si sviluppa un nuovo interesse volto alla conoscenza della persona del criminale, alla comprensione delle sue matrici delinquenziali, alle possibilità di un intervento per correggerle e, conseguentemente, comincia a profilarsi anche lo sviluppo e la razionalizzazione della architettura penitenziaria⁶. L'applicazione di queste nuove teorie in campo penitenziario, le riflessioni sulle nuove finalità cui deve tendere la detenzione impongono, infatti, sostanziali modifiche alle strutture carcerarie.

In quest'ambito si inserisce il progetto dei fratelli Samuel⁷ e Jeremy⁸ Bentham, noto come Panopticon. Alla base del Panopticon vi era l'idea che, grazie alla forma radiocentrica dell'edificio ed opportuni accorgimenti architettonici e tecnologici, un unico guardiano, *l'ispettore*, potesse controllare tutti i prigionieri in ogni momento. Viene dunque rovesciato il principio della segretezza, il prigioniero è sottoposto ad una costante visibilità, *«è visto ma*

⁴ Così Rousseau J. J., *Il contratto sociale*, Ed. 1996, Biblioteca Universale Rizzoli, pag. 62.

⁵ In questi termini Foucault M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigionia*, Einaudi, 2006, pag. 252.

⁶ Cfr. Garland D., *Pena e società moderna – Uno studio di teoria sociale*, Ed. Il Saggiatore, 2006, pag. 98 : *« Da un punto di vista più ampio, le trasformazioni in campo penale riflettono le modalità di esercizio del potere nella società moderna. Le dimostrazioni di forza e di violenza che si esplicavano nei pubblici rituali vengono progressivamente sostituite da un potere che si basa sull'accumulo di conoscenza, su interventi di routine e gradualità delle pene. Si preferisce ora una regolamentazione pervasiva e continuata nel tempo, anziché una repressione brutale e saltuaria, e con questi mezzi si mira al recupero degli individui pericolosi, non al loro annientamento»*.

⁷ Una precisazione si impone, il Panopticon, la cui paternità viene generalmente attribuita a Jeremy Bentham nasce da suo fratello Samuel, ingegnere e studioso di tecnologie avanzate. A Jeremy va riconosciuta, invece, la scelta di applicare al penitenziario ciò che il fratello aveva ideato per far fronte all'organizzazione del lavoro in uno stabilimento industriale dove la manodopera si mostrava insubordinata e turbolenta.

⁸ Jeremy Bentham (1748-1832) fu un filosofo idealista, teorico della riforma giuridica britannica e massimo esponente dell'utilitarismo.

*non vede (...) il detenuto non deve mai sapere se è guardato ... ma deve essere sicuro che può esserlo continuamente*⁹. In realtà, il sistema panottico, per la sua rigidità strutturale e per dichiarata finalità di un ossessivo controllo, non sarà mai compiutamente realizzato se non in rari casi e con opportune modifiche¹⁰. Le istanze di umanizzazione, che timidamente fanno ingresso nel panorama giuridico europeo durante il secolo XVIII, troveranno una più compiuta concretizzazione soltanto a partire dal secolo successivo. La svolta inizierà quando, con lo sviluppo di nuove concezioni della pena detentiva, saranno interpretati in modo diverso la reclusione ed il carcere. Quest'ultimo comincerà ad essere considerato non più come un'istituzione finale, nel quale il soggetto è abbandonato a se stesso, ad una vita inattiva tra quattro mura, ma come un luogo in cui i contatti con la società esterna ed il coinvolgimento della collettività rappresentano un momento essenziale della gestione dei detenuti, con lo scopo di favorirne il reinserimento nel tessuto sociale. Queste nuove idee condizionarono, chiaramente, anche il modo di concepire le strutture penitenziarie. L'umanizzazione della pena, infatti, non poteva prescindere da un effettivo miglioramento delle condizioni dei luoghi in cui essa fosse espiata. Obiettivo della nuova edilizia carceraria doveva essere garantire il soddisfacimento delle esigenze funzionali e di sicurezza, accanto a quelle della qualità degli ambienti di vita: dalla cella individuale agli spazi comuni¹¹.

Alla modernizzazione degli ambienti e delle strutture penitenziarie, tuttavia, si accompagnerà la tendenza ad un progressivo allontanamento del carcere dal contesto urbano.

Nella *Città ideale*¹² immaginata dagli architetti-trattatisti, a cavallo tra i secoli XV e XVI, la *prigione* occupa uno *spazio in una parte sicura e non fuori di mano dalla città*¹³. Essa era collocata tra gli edifici pubblici più rappresentativi, di

⁹ Così Foucault M., *Sorvegliare e punire*, op. cit. pag. 219, secondo il quale il principale effetto del Panopticon consiste nel creare nel prigioniero uno stato di disagio permanente, una sorveglianza presente nei suoi effetti ma discontinua nella sua azione, il principio benthamiano doveva basarsi sull'idea che il potere doveva essere visibile ed inverificabile.

¹⁰ Una delle più famose realizzazioni del modello panottico è costituita dal bagno penale di Santo Stefano in Ventotene, progettato e costruito alla fine del XVIII sec. dall'architetto napoletano Francesco Carpi su commissione della Corte Borbonica napoletana. Si tratta di una struttura ad esedra che costituisce un vero e proprio gioiello architettonico.

¹¹ In tal senso le Regole minime dell'ONU per il trattamento dei detenuti del 30 agosto 1955 avevano stabilito principi cardine cui anche il Governo italiano aveva aderito.

¹² Il primo progetto di città rinascimentale fu concepito dall'architetto e scultore fiorentino Antonio Averulino, detto Filarete. Nella sua città ideale "*Sforzinda*", in onore al principe Francesco Sforza, per la prima volta, la prigione viene inserita, insieme ad altri edifici pubblici all'interno del contesto urbano, al centro della piazza, addirittura accanto al *Palazzo del Podestà* e a quello del *Capitano*. Così in Filarete, *Trattato di architettura*, 1464: «*Appresso di questa, in testa, gli fo il Palazzo del Capitano da canto a preso la Corte, che solo la strada la sparte; e in quella de' mercatanti da una testa fo il Palazzo del Podestà e ... dalla parte settentrionale fo la prigione comune, la quale viene ad essere di dietro al palazzo della ragione*».

regola all'interno del palazzo ove aveva sede il Tribunale, all'interno della piazza cittadina. La scelta di collocare gli edifici pubblici al centro della piazza, che costituiva il cuore della vita cittadina, era simbolicamente funzionale a dare risalto alle sedi del potere locale che erano considerate il motore dell'*urbanitas* e quindi del vivere civilizzato. In linea con il criterio gerarchico il carcere era posizionato subito dopo i portici della piazza, di fianco alle basiliche, all'erario e alla curia.

Durante questa fase storica la comunicazione tra i luoghi della giustizia e quelli della vita ordinaria rimane fluida, grazie anche alla presenza, nelle strutture che ospitavano i luoghi della detenzione, di settori adibiti al commercio e all'artigianato. Progressivamente con l'assunzione in esclusiva da parte dello Stato dello *ius puniendi*, cominciano a modificarsi gli assetti precedenti; il Palazzo di Giustizia, nel quale continuano ad essere incardinati il Tribunale e il Carcere, rivendica l'autonomia funzionale allo svolgimento di un grande servizio pubblico. Per rispondere alle esigenze di salubrità e sicurezza, cominciano ad essere interdetti i contatti tra prigione e traffici: il luogo destinato alla detenzione viene precluso alla vita cittadina.

Solo con la nascita dell'architettura carceraria, tra la metà del XVII sec. e il XVIII sec., si avrà la definitiva separazione fisica tra il Palazzo della Giustizia e la Prigione e tale distacco finirà «... col consegnare il luogo fisico della detenzione a una progressiva segregazione ed estraneazione dal contesto civile urbano¹⁴ ...».

Il primo distacco tra la città e i luoghi della pena può essere fatto risalire al momento in cui la sanzione della reclusione in carcere viene istituzionalizzata; tale evento segna il passaggio dai pubblici supplizi alla esecuzione della pena in luoghi chiusi e lontano da sguardi, nascosti entro massicce architetture. Scompare, in tal modo, la grande spettacolarizzazione della punizione fisica a cui prendeva parte l'intera popolazione: *il cerimoniale della pena tende ad entrare nell'ombra*¹⁵, si nasconde il corpo del suppliziato; l'efficacia della pena dovrà derivare, d'ora in poi, dalla sua certezza e non dalla visibilità della sofferenza che produce.

¹³ Cit. di Leon Battista Alberti (1404-1472) tratta da *La città ideale nel rinascimento*, a cura di Gian Carlo Sciolla, UTET, Torino, 1975. Qualche tempo dopo, anche il Palladio (1508-1580), oltre al palazzo del principe, alla zecca e all'erario poneva il carcere tra gli edifici da situare intorno alle piazze principali della città.

¹⁴ Scarcella L. e Di Croce D., *Gli spazi della pena nei modelli architettonici in Italia. Evoluzione storica, caratteristiche attuali e prospettive*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, anno V, n. 1-3, Gennaio-Dicembre 2001.

¹⁵ Questo passaggio viene magistralmente descritto da Foucault, *Sorvegliare e punire*, op. cit. pag. 11: « La punizione cessa, poco a poco, di essere uno spettacolo. E tutto ciò che poteva comportare di esibizione si troverà ormai ad essere segnato da un indice negativo. Come se le funzioni della cerimonia penale cessassero poco a poco di essere comprensibili, quel rito che concludeva il crimine viene sospettato di mantenere con questo losche parentele: di eguagliarlo, se non sorpassarlo, di abituare gli spettatori a una ferocia da cui si voleva invece distoglierli, di mostrar loro la frequenza dei crimini, di far rassomigliare il boia ad un criminale e i giudici ad assassini, di invertire all'ultimo momento i ruoli, di fare del suppliziato oggetto di pietà o di ammirazione».

L'allontanamento delle carceri dai centri urbani ha trovato una più compiuta attuazione sul finire del secolo XIX e si è consolidato durante il secolo passato. Questo progressivo distacco ha alle sue origini varie motivazioni: da quelle, appena accennate, inerenti al processo di separazione fisica della prigionia dal tribunale, a quelle di carattere igienico sanitario promosse dalle campagne di bonifica urbana tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento.¹⁶

Analizzando la questione da un punto di vista storico-filosofico, si potrebbe, tuttavia, affermare che il processo di periferizzazione del carcere affondi le sue radici nella teoria del *contratto sociale*. Se la commissione di un reato determina la violazione delle regole del patto sociale a cui ha originariamente aderito il reo e l'irrogazione della pena è giustificata da tale violazione, la dislocazione della prigionia, quale luogo di espiazione della pena, al di fuori del contesto urbano realizza concretamente l'espulsione dell'individuo da quella società le cui regole questi ha infranto¹⁷.

Il Novecento ha visto la radicalizzazione del fenomeno della periferizzazione degli istituti penitenziari. Negli ultimi cinquanta anni, nelle elaborazioni dei programmi di edilizia penitenziaria viene disposta sistematicamente la dislocazione degli istituti lontano dal centro cittadino¹⁸, la dismissione di un certo numero di strutture situate in zone urbane e la loro sostituzione con nuovi complessi da edificare in aree marginali e periferiche¹⁹. Tale propensione sembra essere in aperto contrasto con le più moderne tendenze, avvertite in campo socio-riabilitativo, e con la stessa normativa penitenziaria²⁰ che favorisce la creazione di forti legami con la collettività esterna, più facilmente realizzabile ove gli istituti penitenziari siano collocati in zone non eccessivamente distanti dal centro cittadino.

Del resto, l'esigenza di mantenere i rapporti tra la città e la prigionia fu già

¹⁶ Cfr. C. Marcetti, *Gli spazi della pena e l'architettura del carcere*, seminario presso il Giardino degli incontri, N.C.P. Sollicciano, Firenze, 13 giugno 2009.

¹⁷ Il carcere diventa il luogo che consente la piena attuazione delle teorie liberali della pena secondo le quali la migliore difesa sociale può aversi solo ove il trasgressore risarcisca il danno procurato alla società pagando con il proprio tempo ed assoggettandosi, attraverso l'esecuzione della pena, alla disciplina. Soltanto in questo modo il reo potrà essere riaccolto dalla società. Costa P., *Il progetto giuridico*, Milano, Giuffrè, 1974, pagg. 357 ss.

¹⁸ A titolo esemplificativo si pensi al Carcere di Perugia che dal 2005 è stato spostato nella località periferica di Capanne e che prende il posto del vecchio carcere cittadino che, oggi, purtroppo, versa in un desolante stato di abbandono.

¹⁹ Una delle più recenti proposte in tal senso è contenuta nella relazione sulle tematiche inerenti all'edilizia penitenziaria, inserita nella raccolta di studi *Per restare in Europa: le infrastrutture fisiche*, pubblicazione del Ministero dei Lavori Pubblici, Roma, marzo 1998.

²⁰ Si pensi agli artt. 17 e 78 della legge sull'Ordinamento Penitenziario, n. 354 del 1975, che disciplinano rispettivamente la partecipazione delle comunità esterne all'azione rieducativa e l'ingresso in istituto di assistenti volontari che a diverso titolo contribuiscono al progetto trattamentale.

avvertita in passato, quando la nascita delle teorie sociologiche di recupero del reo promuovevano una filosofia che vedeva nei contatti con la società esterna e nel coinvolgimento della collettività ai problemi dell'esecuzione penale un momento essenziale della gestione degli istituti penitenziari, del trattamento e dell'intera opera di risocializzazione dei detenuti. Matura la convinzione che la detenzione non debba tagliare completamente i legami tra il detenuto e la società, ma debba esserci un rapporto scambievolmente tra l'ambiente chiuso della prigione ed il mondo libero²¹.

Oggi, però, lo schema imperante è quello del *carcere più lontano*, la direzione scelta sta comportando un'accelerazione di quel processo di esclusione delle strutture penitenziarie dalla città, non più verso la periferia cittadina, che è stata quasi assorbita nei perimetri di una città in continua espansione, ma lungo le zone più marginali del contesto extra-urbano, spesso negli spazi agricoli residuali²². In queste aree, la presenza del carcere è indicata da segni peculiari, quali la presenza di mura di cinta, reti di filo spinato, garitte e da un'illuminazione notturna che, talvolta, determina un effetto di inquietudine contribuendo ad aumentare le distanze tra il *dentro* ed il *fuori*. Gli effetti di questa scelta delocalizzativa sono molteplici e si ripercuotono non solo sui detenuti, ma soprattutto su quanti lavorano nelle carceri. Si tratta di maggiori difficoltà di comunicazione, oltre che nella sensazione di una maggiore segregazione e di un marcato isolamento dal contesto sociale. Appare evidente, infatti, che la lontananza della rete dei servizi e la mancanza di un contatto più immediato con il tessuto sociale, rendano più lento il processo di ricucitura e di reinserimento sociale e culturale del detenuto. In questa situazione si enfatizza il senso di esclusione, di chiusura, di separazione del carcere rispetto alla città. Per le nuove carceri viene a mancare, quasi sempre, la previsione di aree di collegamento con il territorio circo-

²¹ Uno dei primi architetti che si mosse in questa Direzione fu Sergio Lenci, il quale sosteneva vi fosse una stretta connessione tra la dimensione carceraria e quella urbanistica, vista quest'ultima come portatrice di approcci sociali, capaci di inserirsi nell'opera di recupero della delinquenza e dell'emarginazione. A Lenci si deve il progetto del Nuovo Complesso Rebibbia. Tuttavia l'impegno profuso nell'opera progettuale di Rebibbia costerà a Sergio Lenci un altissimo prezzo. I terroristi di Prima Linea, considerandolo come un uomo al servizio dello Stato, gli tenderanno un agguato, sparandogli un colpo di pistola alla nuca. Lenci miracolosamente sopravviverà, ma la pallottola rimarrà conficcata nella sua nuca per sempre.

²² Nella relazione introduttiva al disegno di legge n. 645 comunicato alla presidenza il 20 settembre 2001, proposta al Senato dai senatori Rizzi, Schifani, Manfredi, Asciutti, Azzolini, Bettamio, Boschetto, Centaro, Comincioli, Contestabile, Dell'Utri, Del Pennino, Fabbri, Grillo, Guasti, Minardo, Morra, Pessina, Pianetta, Piccioni, Salini, Scotti, Tomassini, Travaglia si legge: « *Il problema della permanenza di edifici carcerari nei centri storici di talune città ha assunto col passare degli anni carattere di estrema gravità. E' a tutti noto che considerazioni ormai comunemente condivise impongono la dislocazione dei complessi carcerari e penitenziari il più possibile fuori dai centri abitati e comunque fuori dalle zone di più intensa urbanizzazione cittadina* »

stante, il rapporto con la comunità locale è sempre più astratto²³.

La segregazione comportata dal carcere e l'appiattimento che genera e che tende a ridurre un essere umano al suo crimine, si attuano non già soltanto con l'ingresso del detenuto nella struttura totalizzante del carcere, ma anche con l'esclusione del carcere e del suo universo dall'attenzione e dalla consapevolezza collettiva²⁴.

D'altro canto la dismissione delle vecchie carceri site nei centri cittadini ha contribuito ad un cambiamento profondo nella storia urbana della città. Certo, non bisogna tacere che spesso la collocazione di un carcere all'interno del centro urbano può creare difficoltà, soprattutto in termini di sicurezza, di non facile gestione, rendendo talvolta complessa la realizzazione di ammodernamenti che richiederebbero spazi e opere non realizzabili nell'area urbana; è altrettanto certo, però, che, con la dismissione delle carceri poste nei centri delle città, si spezza definitivamente il legame con il tessuto cittadino.

Prima di procedere ad uno smantellamento *tout court*, sarebbe opportuno verificare la sussistenza di possibilità di un adeguamento interno delle varie strutture, se, infatti, vi sono edifici penitenziari che, a causa delle condizioni critiche nelle quali versano, non possono essere recuperate, ve ne sono altri che possono prestarsi ad interventi di ristrutturazione²⁵.

Una importante testimonianza dell'impegno profuso nella direzione di avvicinare il carcere alla città è quella fornita dal progetto del "Giardino degli incontri" realizzato nella casa circondariale Sollicciano di Firenze. Si tratta di uno *spazio pubblico dentro la città*, come amava definirlo l'architetto Giovanni Michelucci²⁶, promotore ed ideatore dell'iniziativa. L'opera, che si compone di un nuovo edificio, il relativo giardino e il teatro all'aperto, è destinata agli incontri dei detenuti con i loro familiari, ma anche ad altre iniziative utili

²³ Cfr. Parente A., *Architettura ed archeologia carceraria, Santo Stefano da Ventotene ed il Panopticon*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, op. cit., pag. 55 « ... ma forse è proprio la società che inconsciamente, oggi più che mai, pone il carcere tra i servizi sgraditi alla comunità, relegandolo, analogamente agli impianti di depurazione, alle discariche pubbliche ed ai cimiteri, nelle più remote periferie sub-urbane »

²⁴ Morin E., *I sette saperi necessari all'educazione del futuro*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1999, pag. 104 e ss.

²⁵ Lo confermano le esperienze di ristrutturazione che hanno riguardato complessi storici di diverse città europee : dal carcere di San Vittore a Milano al carcere di Strangeways a Manchester, una struttura di mattoni in stile gotico-vittoriano, dove l'Home Office, dopo le rivolte del 1990, provvide a ristrutturare i blocchi delle celle, realizzare laboratori ed un centro ricreativo e a migliorare in definitiva i servizi. Cfr. Marcetti C., op. cit.

²⁶ Il "Giardino degli incontri" è l'ultimo progetto di Giovanni Michelucci, scomparso il 31 dicembre del 1990, sviluppato e realizzato con la Fondazione da lui costituita e da un gruppo di detenuti. Michelucci giudicava questa esperienza di progettazione partecipata «tra le più belle e significative della sua vita».

all'apertura di rapporti da parte della società civile e delle sue istituzioni al mondo del carcere. Il "Giardino degli incontri", abbattendo le mura del carcere, esprime una forza innovatrice in tema di umanizzazione della pena, oltre al riconosciuto valore architettonico del progetto che, è importante ricordare, Michelucci realizzò insieme ad un gruppo di detenuti.

«Le carceri (...) da focolai di devianza, di isolamento, di emarginazione possono diventare i gangli vitali di questa città. La mia istanza di fondo non è il controllo; è la guarigione. Oggi il carcerato ha paura della città e la città ha paura di lui. Spezzare questo circolo vizioso, anticipare la devianza, saper prevedere, capire; ridare alla forma la sua funzione reale rispetto al contenuto: ecco, è questo che sta al cuore della mia ricerca, il senso profondo del mio essere architetto²⁷»

La dimensione interna dello spazio della pena: la cella

Nell'immaginario collettivo, quando si pensa all'idea del carcere è impossibile non rievocare le straordinarie creazioni di Piranesi. In realtà quelle immagini di architetture labirintiche ed oppressive sono soltanto le trasposizioni metafisiche della mente visionaria e geniale dell'autore²⁸. Tuttavia, le "Carceri" dell'incisore veneto hanno, senza dubbio, un forte significato simbolico. Siamo, del resto, ancora nel XVIII secolo e le condizioni degli spazi interni ove i soggetti vengono reclusi sono alquanto deprecabili. La situazione rimarrà pressoché inalterata ancora per tanto tempo. Celle buie, umide, malsane, condizioni igieniche terribili. Si dovrà attendere fino alla metà del XX secolo per assistere ad un cambiamento radicale.

Sebbene quei tempi siano ormai lontani, alcune vicende attuali fanno registrare regressi in tema di vivibilità degli ambienti penitenziari che non è certamente favorita dalla imponente crescita della popolazione carceraria che in Italia, così come in generale in molti paesi europei e d'oltre oceano, registra livelli sempre più preoccupanti. Gli ultimi dati censiti dal Ministero della Giustizia, rilevano un numero di presenze pari a circa sessantottomila, tra uomini e donne, reclusi nei penitenziari italiani, a fronte di una capienza regolamentare di poco più di quarantacinquemila. Il contenimento di una popolazione detenuta, cresciuta oltre i limiti degli spazi carcerari disponibili, contribuisce ad accrescere le già note difficoltà di gestione e determina, inoltre, effetti destabilizzanti che si manifestano attraverso l'acuirsi di

²⁷ Parole di Michelucci G. da un'intervista.

²⁸ Cfr. Mazzella G., *Le carceri secondo Piranesi*, in riv. *Le due città*, n. 6, anno VIII, giugno 2007. G.B. Piranesi (1720-1778) fu un architetto e famoso incisore. Autore delle acquedotti "Le carceri di invenzione". La critica attuale ritiene che l'autore non avesse alcuna intenzione di rappresentare la struttura delle carceri così come la intendiamo, sicuramente l'opera è ermetica, di qui la possibilità di interpretazioni più che altro simboliche.

tensioni e conflitti. Una cella piccola e sovraffollata determina problemi quotidiani di coabitazione forzata creando terreno fertile ai litigi e, di conseguenza, ai problemi di ordine e sicurezza.

Sul tema è d'obbligo ricordare la pronuncia con la quale la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia al pagamento di una somma, che può dirsi simbolica, di euro 1000 per la violazione dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, per non aver assicurato al detenuto Sulejmanovic uno spazio vitale adeguato conforme ai principi di un trattamento umano e non degradante. I giudici di Strasburgo, con cinque voti favorevoli e due contrari, hanno affermato che, sebbene non sia possibile determinare in maniera certa e definitiva uno spazio vitale minimo da garantire a ciascun detenuto all'interno della propria cella detentiva, secondo i principi della Convenzione, la mancanza evidente di spazio personale – nel caso di specie si trattava di meno di 3 mq. – costituisce violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo che stabilisce che *nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti*.²⁹

Particolarmente interessante è l'opinione del giudice Sajò, il quale pur aderendo all'opinione di maggioranza dei giudici di Strasburgo, aveva ritenuto opportuno precisare che il motivo per cui la «flagrante» mancanza di spazio sofferta dal ricorrente costituisce, nel caso di specie, una violazione all'art. 3 della Convenzione, è legato, non tanto alla carenza di spazio in sé considerata, quanto alla mancata adozione, da parte dello Stato, «di misure compensative complementari volte ad attenuare le condizioni gravose derivanti dalla sovrappopolazione del carcere».³⁰

Del resto, anche in altre ipotesi, la Corte Europea ha ribadito che nei casi in cui si lamentava la insufficienza di spazio vitale all'interno della cella, la valutazione in ordine alla quantità di tempo che il detenuto trascorrevva ogni giorno, chiuso nella sua stanza detentiva, concorrevva ad escludere o a confermare la sussistenza della violazione dell'art. 3 della Convenzione.

²⁹ E' da registrare in tema la pronuncia del 12 settembre 2011 con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha condannato l'Amministrazione Penitenziaria al pagamento di una somma pari ad euro 220 da versare ad un detenuto del carcere di Borgo San Nicola a titolo di risarcimento del danno esistenziale per le scarse condizioni di vivibilità della camera detentiva in cui era ubicato. «Lesioni della dignità umana, intesa anche come adeguatezza del regime penitenziario, soprattutto in ragione dell'insufficiente spazio minimo fruibile nella cella di detenzione». Sono queste le motivazioni della rivoluzionaria decisione del Tribunale di Sorveglianza di Lecce, il primo dopo la sentenza sul caso Sulejmanovic, a pronunciarsi in questa direzione.

³⁰ Ciò sarebbe servito a far passare (...) il messaggio che lo Stato, pur dovendo far fronte ad un'improvvisa crisi carceraria, non era indifferente alla sorte dei detenuti ed intendeva creare condizioni detentive che, tutto sommato, non facessero pensare al detenuto come a nient'altro che un corpo da dover sistemare da qualche parte». In questi termini il giudice Sajò in caso Sulejmanovic c./Italia, n. 22635/03, 16 luglio 2009.

La qualità del tempo trascorsa tra le mura del carcere, dunque, costituisce un indispensabile elemento di valutazione. Ciò non può meravigliare, se si ha contezza della peculiarità della valenza temporale all'interno del carcere³¹. Il tempo trascorso dentro le *celle* è povero di accadimenti e verosimilmente i giorni alla fine tendono a somigliarsi tutti; la stessa scansione temporale della settimana ha una ragion d'essere se si gode della libertà, in quanto la successione tra ritmi di lavoro e tempo libero è espressione di un'organizzazione della società che non si ripete in carcere. Ci si chiede, quindi, quale significato assuma il principio della rieducazione della pena laddove l'immobilità del tempo del carcere *annulla la storicità della vita umana*³².

Secondo Baudelaire *il tempo non si può dimenticare che servendosene*; la percezione del tempo cambia quando la condotta umana è orientata verso uno scopo da raggiungere, un obiettivo da realizzare.

Vanno in questa direzione gli indirizzi e le linee operative che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha diffuso al fine di incentivare una qualità della detenzione più accettabile, sempre nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di sicurezza. Questi obiettivi possono essere conseguiti sia attraverso la razionalizzazione dell'uso dei locali detentivi, da realizzarsi anche mediante la predisposizione di strutture a *gestione aperta* idonee ad ospitare i soggetti di minore pericolosità sociale, sia attraverso una più consistente offerta trattamentale ed una maggiore attenzione al regolare svolgimento dei servizi utili alla soddisfazione dei bisogni primari della popolazione detenuta, avendo cura che non vi sia indebita compressione di quegli spazi vitali idonei a ridurre i disagi determinati dal sovraffollamento³³.

Con specifico riguardo alle misure correttive da adottare in conseguenza alla pronuncia della Corte Europea, l'Ufficio del Capo del Dipartimento invita gli operatori penitenziari, nell'ambito delle rispettive competenze e possibilità, a mantenere viva l'attenzione rispetto alle situazioni di maggiore criticità e a definire strategie di decongestionamento utili ad assicurare una distribuzione più equa e rispettosa della dignità umana della popolazione detenuta, avendo cura di rispettare, proprio in occasione dell'assegnazione dei detenuti, lo standard minimo individuato dai giudici europei in 3 mq.

³¹ «Il tempo mi appare come una cosa corpulenta, da quando lo spazio non esiste più per me ... Il tempo è la cosa più importante: esso è un semplice pseudonimo della vita stessa (...) E' vero che ora per me il passato ha una grande importanza, come unica cosa certa della mia vita, a differenza del presente e dell'avvenire che sono fuori dalla mia volontà, non mi appartengono ... » da Lettere dal carcere di Antonio Gramsci.

³² Cfr. *La percezione del tempo nel carcere e nella società. I luoghi del tempo*, a cura di Valeria Giordano – Officina Edizioni.

³³ Cfr. GDAP-0308424-2009 del 25 agosto 2009.

*pro-capite*³⁴. Si richiede, inoltre, di compiere il censimento degli spazi detenitivi in modo da aggiornare i dati relativi alla superficie delle camere detentive, al fine di avere una piena conoscenza ed una rappresentazione dinamica della situazione delle singole strutture detentive, per promuovere politiche di gestione più mirate ed efficaci.

³⁴ Vedi anche PR09-0088110-2009 del 20 novembre 2009.

Il trattamento dei detenuti condannati per reati sessuali: il progetto Giulini

a cura di Rossella Panaro – vicecommissario di polizia penitenziaria

abstract

Nel corso degli ultimi dieci anni un'intensa attività legislativa ha portato all'approvazione di diversi progetti di riforma delle norme penali in materia di contrasto alla violenza sessuale. L'attivismo legislativo è stato dettato principalmente dall'esigenza di introdurre norme che suscitassero un forte impatto "comunicativo" su un'opinione pubblica, sempre più scossa da vicende di cronaca relative ad aggressioni, violenze e abusi commessi in danno delle donne e dei minori. E' in tale cornice di riferimento che rientra la costituzione, accanto ai circuiti penitenziari tradizionali, del sotto-circuito delle così dette "sezioni per protetti", finalizzate ad accogliere quei soggetti che, in virtù del reato commesso di particolare riprovazione sociale, potevano diventare potenziali destinatari di azioni punitive da parte della restante popolazione detenuta. La collocazione dei detenuti sex offender a vita in comune con gli altri ristretti è stata avviata dall'Istituto Penitenziario di Milano "Bollate", che dal 2005 realizza un progetto volto ad agevolare l'assimilazione tra la popolazione detenuta dei concetti di integrazione tra le diverse categorie di reclusi, in modo particolare tra quelle dei sex offender e dei comuni. Il trattamento per autori di reati sessuali rientra nel progetto presentato dall'Associazione Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, finanziato dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Milano. I metodi di trattamento sono mutuati dal modello nord-americano applicato negli Istituti Universitari e di cura del Québec, da anni impegnati in analoghi interventi trattamentali con detenuti autori di reato sessuale.

* * *

1 La pena detentiva strumento di contenimento del fenomeno.

I diversi interventi normativi che si sono succeduti nel corso delle diverse legislature hanno evidenziato, a partire dal 1996, un'intensa attività legislativa dei due rami del Parlamento che ha portato all'approvazione di diversi progetti di riforma delle norme penali in materia di contrasto alla violenza sessuale.

L'attivismo legislativo è stato mosso, lungo i tredici anni, principalmente dall'esigenza di introdurre norme che suscitassero un forte impatto "comunicativo" su un'opinione pubblica, sempre più scossa da vicende di cronaca che parlavano continuamente di aggressioni, violenze, abusi commessi in danno delle donne e dei minori.

Di fronte a questa realtà, la politica ha privilegiato il ricorso a disposizioni penali, sfruttandone il potenziale simbolico, a volte anche in danno della stessa effettività ed efficacia delle norme e del rischio – denunciato più volte da pensiero femminista – di rappresentare la donna come soggetto sempre e comunque debole, legato all'altro sesso da un rapporto di prevaricazione che lo Stato deve farsi carico di criminalizzare.

I diversi progetti di riforma intorno ai delitti di violenza sessuale, hanno pertanto accentuato la tendenza del Parlamento ad adottare misure di particolare rigore, al fine non solo di reprimere quanto di prevenire certi fenomeni di abuso e di violenza, facendo leva in particolare sulla funzione deterrente della norma penale.

Allo stato attuale quindi la pena detentiva rappresenta la principale, se non l'unica, risposta sanzionatoria data dall'ordinamento giuridico per soddisfare quel senso di insicurezza denunciato dalla collettività.

Secondo rilevamenti statistici, nel 2006 circa 2350 persone erano ristrette in carcere per reati sessuali, 1460 italiani e 860 stranieri, di cui 1240 condannati in via definitiva.¹

Delegata quindi alla pena detentiva la funzione principale di repressione e di prevenzione del fenomeno, concorrendo al conseguimento degli obiettivi di politica criminale fissati dalle leggi, il sistema penitenziario, aldilà delle disposizioni normative di carattere generale - tra le quali anche quelle che da ultimo con *"un giro di vite"* hanno ridotto per i detenuti sex offender le possibilità di accedere alle misure alternative -, ha dovuto attuare una serie di strategie di intervento "interne" per rispondere al meglio al proprio mandato istituzionale, diviso tra "custodia" e "rieducazione".

¹ Dati Istat 2006, riportati in Paolo Giulini e Laura Emiletti, in *Il trattamento per autori di reati sessuali nel contesto detentivo. L'esperienza dell'Unità di Trattamento Intensificato presso la C.R. di Milano - Bollate*, Minori & Giustizia, 9/2009.

Anche se la lettura dei rilevamenti statistici potrebbe indurre a sottovalutare l'incidenza e le problematiche derivanti dalla presenza all'interno degli istituti penitenziari di tale tipologia di detenuti – la concentrazione più significativa di detenuti sex offender si rileva negli Istituti penitenziari della Lombardia - , a fronte del ben più ampio numero di detenuti ristretti per altri capi di imputazione, la particolarità della categoria di detenuti in questione - legata alla complessità della genesi della devianza sessuale e al valore stigmatizzante del reato assunto all'interno delle mura del carcere - , ha indirizzato l'Amministrazione Penitenziaria verso scelte di gestione di tipo cautelare, che si caratterizzano per tratti marcatamente custodialistici a discapito di quelli trattamentali.

2. Il fondamento normativo delle sezioni per "protetti".

La politica adottata dall'Amministrazione Penitenziaria in tema di gestione dei detenuti sex offender, si rifà alle norme generali stabilite agli artt. 14 O.P. e 32 R.E. che stabiliscono i criteri di assegnazione e di raggruppamento dei detenuti all'interno degli istituti e quindi delle sezioni detentive.

L'Amministrazione Penitenziaria ha realizzato le indicazioni di massima fornite dalle norme penitenziarie attraverso la previsione dei "circuiti penitenziari".

L'espressione di circuito penitenziario, che tecnicamente indica una categoria omogenea di detenuti, coincidente con una o più sezioni detentive o parte di istituto, apparve per la prima volta nella circolare n. 3359/5809 del 21 aprile 1993 emanata dall'allora Direttore Generale Nicolò Amato, il quale attraverso il meccanismo del circuito intendeva suddividere i detenuti in tre macro-categorie, implicanti diversi livelli di sicurezza e di trattamento a seconda della categoria di soggetti lì ristretti.

In tal senso erano stati previsti il circuito di Alta Sicurezza, all'interno del quale collocare i detenuti appartenenti a consorterie criminali di stampo mafioso o terroristico, che si caratterizzava per la prevalenza delle esigenze di sicurezza su quelle trattamentali; il circuito di secondo livello definito di sicurezza media, destinato ad ospitare al suo interno la stragrande maggioranza di detenuti che non rientravano né nel primo, né nel terzo circuito, così detto di custodia attenuata, che presupponeva un giusto equilibrio fra le esigenze di sicurezza e quelle trattamentali; circuito di custodia attenuata al quale erano assegnati detenuti tossicodipendenti non particolarmente pericolosi, ossia recuperabili.

Il circuito penitenziario, secondo la discrezionalità tecnica dell'azione operativa e gestionale dell'Amministrazione Penitenziaria, è stato ritenuto il mezzo necessario per il perseguimento dell'osservazione scientifica della personalità del soggetto ed il trattamento individualizzato, "*indefettibili pre-*

supposti del buon esito di un programma risocializzante”.²

Se il presupposto della rieducazione del condannato è rinvenuto nella partecipazione fattiva del detenuto al programma di trattamento, così come sollecitata dall’art. 13 O.P., l’efficacia del programma di trattamento sarà tanto maggiore quanto sarà la possibilità di individualizzarlo. Per conseguire tale obiettivo, viene di supporto l’art. 14 O.P., il quale stabilisce che l’*“assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni (...) sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all’esigenza di evitare influenze nocive reciproche”*, ponendosi nel rapporto con l’art. 13 O.P. come mezzo a fine.

Accanto ai circuiti penitenziari disciplinati con la circolare “madre”, la prassi penitenziaria, sviluppatasi nel tempo per fronteggiare emergenti esigenze di sicurezza e di ordine conseguenti al mutato panorama criminale, caratterizzato dall’aumento dei casi di “pentitismo”, dall’acuirsi della sfida lanciata dalla criminalità organizzata alle istituzioni statali, nonché dal dilagare di forme di sfruttamento di minori, ha dato origine alla creazione di sotto - circuiti (circuiti del 41 bis, collaboratori di giustizia) nati dalla necessità di salvaguardare l’ordine e la sicurezza sia interna che esterna all’istituto o di tutelare l’incolumità personale dei soggetti ivi ristretti.

Ed è proprio in tale cornice di riferimento che rientra la costituzione, affianco ai circuiti penitenziari tradizionali, del sotto-circuito delle così dette *“sezioni per protetti”*, disciplinate con circolari dipartimentali, finalizzate ad accogliere quei soggetti che, in virtù del reato commesso di particolare riprovazione sociale, possono diventare potenziali destinatari di azioni punitive da parte della restante popolazione detenuta, mosse dalla condivisione e accettazione di valori etici appartenenti ad una sub-cultura carceraria parallela a quella istituzionale.

La sezione per protetti è dunque un circuito distinto dagli altri, all’interno del quale i detenuti ed internati, che si connotano per un elevato indice di pericolosità passiva, sono assegnati e raggruppati per motivi cautelari.

Nella Legge Penitenziaria 354/75, le *“sezioni protette”* trovano il loro fondamento giuridico nell’art. 32 R.E., che prevede l’assegnazione ad appositi istituti o sezioni di quei detenuti ed internati che richiedono particolari cautele, anche di tutela da possibili aggressioni o sopraffazioni da parte di altri detenuti.

Nonostante l’istituzione di sezioni separate dal resto della popolazione detenuta persegue la finalità di “protezione” dei detenuti lì allocati, parte della dottrina ha criticato le scelte del legislatore in quanto negli artt. 14

² Circolare nr° 3359/5809 del 21 aprile 1993

O.P. e 32 R.E.. verrebbero individuate forme diverse di isolamento perpetuo eludendo la casistica contenuta nell'art. 33 dell'O.P., il quale stabilisce che l'isolamento continuo è ammesso soltanto quando è prescritto per ragioni sanitarie, durante l'esecuzione della sanzione dell'esclusione dalle attività in comune, per ragioni istruttorie su provvedimento dell'autorità giudiziaria.

A garanzia del rispetto della legalità è intervenuta l'Amministrazione Penitenziaria, la quale con circolare n. 500422 del 2 maggio 2001, riprendendo gli indirizzi dettati già nella nota n. 550868/14874 del 17 aprile del 1999 e partendo dal dato normativo dell'art. 32 R.E., che fissa i termini di verifica dei motivi cautelari, indica i criteri di assegnazione dei detenuti all'interno delle sezioni protette.

L'Amministrazione Centrale ha infatti constatato una prassi alquanto diffusa in base alla quale si procede all'inserimento di soggetti all'interno delle sezioni "protette" in virtù di mere dichiarazioni rese dai detenuti stessi di avere non meglio precisati "problemi di incolumità personale".

Tale consuetudine, anche se finalizzata ad agevolare la gestione di detenuti che presentano svariati problemi di rapportarsi con il resto della popolazione detenuta, comporta inevitabilmente lo snaturamento delle sezioni "protette", nate con lo scopo di tutelare categorie di soggetti per motivi oggettivamente esistenti, nonché la costituzione di forme di isolamento diverse ed alternative da quelle disciplinate dalla legge o di situazioni di comodo o di "privilegio" artatamente create dai detenuti per godere della "cella singola". Secondo gli indirizzi forniti dal DAP, le ragioni oggettive che legittimano l'inserimento di detenuti nelle sezioni "protette" potranno rinvenirsi in specifiche condizioni personali dei detenuti (ad esempio transessuali) ovvero nella pregressa appartenenza a Forze dell'Ordine, Magistratura ed in genere a categorie invisibili alla popolazione detenuta nella quale rientrano, stando a quanto detto fino ad ora, i soggetti ristretti per reati tradizionalmente accompagnati da una particolare riprovazione sociale: violenza sessuale, pedofilia. Al contrario saranno destinati al circuito penitenziario di media sicurezza i detenuti ristretti per il reato di sfruttamento della prostituzione e da ultimo anche di stalking, anche se la politica gestionale di alcuni Istituti li porta ad inserirli nei "protetti".

Le Direzioni, al fine di valutare la necessità di inserire il detenuto nelle sezioni per protetti, devono pertanto aver cura di individuare la sussistenza e la fondatezza delle ragioni obiettive assumendo più dettagliate notizie dall'autorità giudiziaria, nel caso di pregresse condotte processuali di collaborazione rese dal detenuto, o dal detenuto stesso, ovvero di ovviare al problema di incolumità richiedendo il trasferimento del soggetto verso altra sede.

Per il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziarie le sezioni protette possono essere organizzate in modo tale da contenere "promiscuamente" detenuti con problemi di natura diversa.

Pur tuttavia l'Amministrazione ha preso atto del fatto che la stessa stigmatizzazione, che i restanti detenuti operavano nei confronti dei detenuti "protetti", si riproponeva all'interno dello stesso circuito.

Gli episodi di violenza che spesso si verificavano all'interno delle sezioni, compromettendo lo svolgimento delle già scarse attività trattamentali realizzate all'interno del circuito, hanno spinto l'Amministrazione Penitenziaria a creare dei sub-circuiti ove destinare soggetti transessuali e sex offender distinti da ex appartenenti alle Forze dell'ordine o che presentano problemi di incolumità personale. Tale opportunità infatti è stata espressamente prevista dalla circolare DAP del 2001 che *"fa salva (...) la possibilità che vi siano sezioni "protette" destinate soltanto a detenuti le cui esigenze di tutela abbiano la medesima causa"*.

Le Direzioni devono procedere con cautela all'inserimento dei detenuti nelle sezioni "protette", perché il marchio di "infamia" che consegue all'allocazione nelle suddette sezioni – impresso in modo indelebile agli occhi degli altri detenuti - influenza l'intera gestione penitenziaria del soggetto. Secondo i crismi della sub-cultura carceraria un detenuto "protetto" difficilmente potrà essere "riabilitato" e avviato nuovamente a vita comune insieme agli altri "compagni".

Le particolari esigenze di cautela richieste dalla categoria di soggetti in questione, rendono opportuno individuare le sezioni detentive per protetti in spazi separati ed isolati dal resto del contesto penitenziario, al fine di impedire e di prevenire comportamenti molesti nei confronti dei sex offender.

Per tali ragioni i detenuti "protetti" non potranno fare la "socialità" con gli altri ristretti, partecipare alle attività ricreative, culturali, lavorative o di formazione professionale organizzate nell'Istituto, mentre accederanno soltanto alle limitate occasioni promosse esclusivamente per loro all'interno delle sezioni.

Anche le restanti attività che scandiscono la vita quotidiana dei "protetti", quali la fruizione delle ore d'aria all'aperto e le attività sportive in locali comuni, la partecipazione alla funzione religiosa, i colloqui visivi, ecc., sono pianificate ed organizzate dalla Direzione dell'Istituto Penitenziario in modo tale da evitare contatti e reciproche interferenze tra i detenuti dei contrapposti circuiti. Così i colloqui visivi dei detenuti "protetti" saranno previsti, a seconda della grandezza e organizzazione degli istituti, in giornate ed orari diversi da quelli previsti per gli altri detenuti.

Le stesse cautele sono utilizzate anche in occasione delle traduzioni collettive, per cui i detenuti "protetti" sono sistemati all'interno dei mezzi separa-

ti dagli altri da mezzi divisorii.

Il regime penitenziario nella realtà dei fatti si concretizza in un sostanziale isolamento ed esclusione dalla comunità penitenziaria, agevolato non solo da una separata dislocazione logistica, ma anche dalla drastica riduzione di attività trattamentali che non favoriscono scambi interpersonali.

Oltre alla previsione delle sezioni per protetti, che rappresenta allo stato la scelta principale compiuta dalla quasi totalità degli Istituti Penitenziari, l'Ordinamento Penitenziario tra le soluzioni organizzative e gestionali che può offrire per la collocazione ed il trattamento dei sex offender, prevede altre due forme di intervento.

La prima è rappresentata dall'internamento dei detenuti sex offender negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. In tale contesto il regime è quello ordinario, all'interno del quale non si praticano forme di separazione tra sex offender e gli altri soggetti, se non per motivi che scaturiscono da esigenze terapeutiche derivanti dalla patologia di cui sono portatori.

Infine è prevista la possibilità di collocare i detenuti sex offender a vita in comune con gli altri ristretti. Si tratta di una soluzione piuttosto rara, che potrebbe rivelare problemi di intolleranza o di situazioni di aggressione da parte degli altri detenuti.

Su tale solco è stato avviata l'esperienza positiva condotta dall'Istituto Penitenziario di Milano "Bollate", che dal 2005 realizza un progetto – di cui all'ultimo capitolo – volto ad agevolare l'assimilazione tra la popolazione detenuta dei concetti di integrazione tra le diverse categorie di reclusi, in modo particolare tra quelle dei sex offender e dei comuni.

3. L'Unità di Trattamento Intensificato.

Il trattamento per autori di reati sessuali, applicato nell'Unità di Trattamento Intensificato del VII reparto, rientra nel progetto presentato dall'Associazione Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, finanziato dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Milano.

Il progetto dell'Unità di Trattamento Intensificato (UTI) muove i suoi primi passi nella Casa circondariale di Milano "San Vittore". I lavori di ristrutturazione del VI raggio, all'interno del quale erano ristretti i detenuti "protetti", spinge l'équipe a ricercare nell'ambito del distretto della Lombardia una nuova struttura penitenziaria, i cui spazi e caratteristiche edilizie si rendessero idonei all'impianto dell'Unità.

Per una serie di situazioni contingenti, il nuovo Istituto di Milano "Bollate", che disponeva di un reparto - inizialmente il VI - completamente libero, fu scelto ed individuato dal Provveditorato per la realizzazione del progetto di trattamento Intensificato dei detenuti sex offender.

Avviata nel 2005, quella realizzata dall'équipe multidisciplinare del Prof.

Paolo Giulini rappresenta la prima esperienza consolidata ed organica che si conta in Italia e una delle pochissime realtà presenti in Europa.

I metodi di trattamento sono mutuati dal modello nord-americano applicato negli Istituti Universitari e di cura del Québec (Istituto Pinel di Montréal), da anni impegnati in analoghi interventi trattamentali con detenuti autori di reato sessuale.

Il Progetto dell'UTI rappresenta un'esperienza unica e diversa dalle altre iniziative che si svolgono in Italia, in quanto esso non si articola in semplici interventi trattamentali rivolti e realizzati all'interno delle sezioni per "protetti" con lo scopo principale di creare una qualità di vita migliore all'interno degli spazi detentivi.

Partendo dal dato normativo dell'art. 115 quarto comma del R.E. – che ha trasfuso in legge l'esperienza positiva delle custodie attenuate per tossicodipendenti - , secondo il quale *"i detenuti con patologie rilevanti psichiche e fisiche (...) possono essere assegnati ad istituti autonomi o sezioni di istituto che assicurino un regime di trattamento intensificato"*, l'UTI propone di realizzare, all'interno di spazi detentivi, un modello operativo destinato a curare i detenuti sex offender per prevenire il rischio di ricaduta nel reato.

Non è dunque un semplice piano trattamentale rivolto alle sezioni "protette", ma un modello clinico – criminologico che, combinato ad una particolare struttura e gestione penitenziaria, quella della custodia attenuata, si incentra sul reato per prevenire la recidiva. Il modello trae origine da un riferimento teorico cognitivo-comportamentale in cui il reato sessuale è concepito come sessualizzazione dell'aggressività.

L'approccio di tipo scientifico e sistematico è inteso dagli autori del Progetto come un mezzo etico ed efficace per proteggere la collettività dalla reiterazione delle aggressioni sessuali e ridurre le vittime. I dati raccolti dal 2005 confortano infatti le previsioni del trattamento: su 110 casi trattati sino ad ora sono stati registrati soltanto 4 casi di recidiva; neppure nei Paesi Nord-americani si sono ottenuti risultati così incoraggianti.³

Il punto di partenza dell'intervento è il riconoscimento delle anomalie e delle peculiarità che i sex offender presentano. Ogni atto di violenza sessuale può essere stato generato da motivi psicopatologici differenti, tratti di personalità specifici e da complesse dinamiche comportamentali, per cui soltanto un approccio multifattoriale al problema può favorire lo sviluppo di programmi specifici e diversificati da ritagliare sulla singola persona.

Il programma dell'UTI., attraverso la modificazione della personalità e della condotta del deviante sessuale, mira a riproporre le situazioni di vita che il

³ Dati riferiti direttamente dal Prof. Paolo Giulini durante incontro.

sex offender potrebbe incontrare alla fine del periodo della pena prevedendo l'inserimento dei rei sessuali all'interno delle sezioni comuni al termine del trattamento.

4. Il VII reparto: scelta del "campo trattamentale".

La specificità dell'Unità di Trattamento, che contraddistingue il programma trattamentale del VII reparto dalle altre forme di intervento "spot" avviate nelle ordinarie sezioni per "protetti" di Italia, consiste nella strutturazione del progetto riabilitativo all'interno di uno spazio detentivo a regime di "custodia attenuata".

La scelta della formula della custodia attenuata per realizzare il progetto del trattamento intensificato, attraverso la valorizzazione dei processi di autonomizzazione e responsabilizzazione dei singoli detenuti, consente al detenuto di acquisire maggior consapevolezza rispetto al proprio comportamento e alle proprie decisioni. Il livello minimo di sorveglianza che caratterizza i regimi di custodia attenuata, infatti, lascia maggior margine di discrezionalità e di gestione della propria persona e un'elevata libertà di movimento all'interno del reparto e dell'Istituto.

Il processo di responsabilizzazione è inoltre rafforzato dall'accettazione del Patto Trattamentale tra l'équipe dell'Unità ed il singolo detenuto. Con l'adesione volontaria al Patto, il detenuto si impegna a rispettare il regolamento e la partecipazione a tutte le attività di Trattamento Intensificato previste, le quali attraverso l'offerta di condizioni di vita detentiva migliori rispetto a quelle previste nelle ordinarie sezioni per protetti, rappresentano anche un momento di risocializzazione.

La custodia attenuata per le prime annualità era stata creata all'interno del VI reparto, che per le sue caratteristiche edilizie e di confort rispondeva meglio alle esigenze trattamentali dell'Unità. Successivamente per difficoltà organizzative dell'Istituto, legate alla scarsità di unità di Polizia Penitenziaria a disposizione, l'intero complesso è stato trasferito dal VI al VII reparto. I detenuti sex offender ammessi allo specifico trattamento sono quelli collocati al secondo del padiglione "B", visto che per gli indirizzi di politica regionale l'intero VII reparto è destinato ad accogliere i sex offender provenienti dagli sfollamenti delle sezioni per protetti degli istituti lombardi.

Analogamente a quanto avviene negli altri Istituti Penitenziari anche l'Unità di Trattamento Intensificato è un luogo fisicamente separato dalle altre sezioni; ma a differenza delle sezioni ordinarie per "protetti", la decisione di utilizzare un reparto separato dagli altri, che impedisca possibilità di incontri o contatti con i detenuti comuni, è dettata dalla necessità di poter garantire ai detenuti una maggiore sicurezza e riservatezza, elementi fondamentali per un ambiente di vita e di cura in cui venga messa in primo piano la

dignità del soggetto.

L'individuazione di un "campo trattamentale" che permetta di poter lavorare con tranquillità e riservatezza in linea con gli obiettivi del Progetto, implica che anche il personale sia specificamente formato ed assegnato all'Unità. Il mantenimento di un doppio circuito penitenziario potrebbe aumentare il rischio di rinforzare i meccanismi mentali tipici della sub – cultura carceraria, ma nonostante la valutazione dei risvolti negativi, la soluzione di mantenere una separazione strutturale appare la più proficua per il raggiungimento degli obiettivi.

BIBLIOGRAFIA

- Ambrosini, *Il diritto attuale Le nuove norme sulla violenza sessuale*, Utet, 1997;
- Cadoppi, *Commentari delle norme contro la violenza sessuale, della legge contro la pedofilia*, Cedam – Padova, 2002;
- Canepa, Marcheselli, Merlo, *Lezioni di Diritto Penitenziario*, Giuffrè editore, 2002;
- Cesaris Laura, *Dispense online art. 4-bis o.p.*, Università delle Scienze degli Studi di Pavia, Pavia, 2010;
- D.U.P., *Documento Unitario Programmatico 2010*, II^a Casa di Reclusione di Milano;
- Giulini, Vassalli, Di Mauro, *Un detenuto ibernato-in "Carcere e Territorio"*, a cura di Gatti, Gualco-Giuffrè, 2003;
- Giulini, *I principi che presiedono al trattamento- Minori&Giustizia*, n°9/2009
- Giulini, *Il trattamento per autori di reati sessuali nel contesto detentivo. L'esperienza dell'Unità di Trattamento Intensificato presso la C.R. di Milano-Bollate*, a cura di Paolo Giulini e Laura Emiletti, - Minori&Giustizia, n°9/2009;
- Giulini, *"Unità di Trattamento Intensificato per autori di reati sessuali"-C.R. di Milano-Bollate- Report sull'andamento del Progetto nell'annualità 2007/2008*, testo a cura di Paolo Giulini, Roma 17 giugno 2008 Incontro di studio del C.S.M. Gruppo di lavoro sul trattamento e l'osservazione della personalità e il trattamento dei sex offenders;
- Giulini, *Il trattamento dei condannati autori di reati sessuali* Relazione presentata in occasione dell'Incontro di studio sul tema: "Giudice penale e giudice minorile di fronte all'abuso sessuale" a cura della IX^o Comm.ne del C.S.M.-Roma, 19 settembre 2001;
- Mariotti Culla, Zinna, *Lotta alla pedofilia per una comunità più sicura. Il contributo dell'Amministrazione Penitenziaria, Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, 3/2001;
- Middleton, *Rendere più sicura la società. Prassi efficaci con i delinquenti sessuali nel Regno Unito*, Rassegna Penitenziaria e Criminologica, 3/2001;

- Politi, *Legge contro lo sfruttamento sessuale contro i minori*, Laurus Robuffo Roma, 1998;
- Pacciolla Aureliano, Ormanni Italo, Pacciolla Annamaria, *Abuso sessuale, guida interdisciplinare*, Laurus Robuffo, seconda edizione, 2004;
- Progetto Wolf, *Atti del seminario transnazionale, Roma, 10 – 12 marzo 1999*, Laurus Robuffo;
- Surace, *Crimini sessuali. Risposte punitive e percorsi di risocializzazione. Il progetto trattamentale del PRAP Calabria*, Rassegna Penitenziaria e Criminologica, 2/2009;
- Zappalà Angelo, Bosco Dario, *Stupratori, Profili psicologici e investigazione*, CSE, 2008;
- Circolare nr° 3359/5809 del 21 aprile 1993, *Regime penitenziario. Impiego del personale di Polizia Penitenziaria. Gestione decentrata democratica e partecipata dell'Amministrazione Penitenziaria*;
- Circolare nr° 500422 del 2 maggio 2001, *Sezioni c.d. "protette": criteri di assegnazione dei detenuti*;
- Circolare nr° 0415580 del 30 novembre 2005, *Castrazione chimica*;
- Circolare nr° 3619/6069 del 21 aprile 2009, *nuovo circuito Alta Sicurezza*.

Postfazione

a cura di Angelo Vacca – Funzionario dell'organizzazione e delle relazioni -Responsabile della biblioteca dell'ISSP

Quaderni ISSP è la rivista periodica curata da questo Istituto Superiore quale contributo alla valorizzazione delle esperienze formative e delle attività di ricerca promosse per l'approfondimento della cultura penitenziaria. Questo volume è il decimo della collana a testimonianza di un processo editoriale che si è andato consolidando negli anni con un crescente interesse tra il personale penitenziario.

I volumi della collana, elencati nella terza di copertina, sono disponibili *on line* nelle pagine web dell'ISSP. I numeri più recenti, come i prossimi in lavorazione, approfondiscono le aree tematiche verso le quali l'ISSP ha orientato la propria attenzione: dalla tutela della salute in carcere, al mercato del lavoro, ai modelli operativi di altri paesi europei, a un nuovo modo di fare sorveglianza.

L'argomento del presente lavoro è quanto mai attuale. I dati riferiti alla situazione di *sovraffollamento* penitenziario aiutano a capire come le politiche della pena degli ultimi anni abbiano sviluppato un sistema della detenzione al limite del collasso, che rischia di rendere vano anche l'esercizio minimo dei diritti primari dei detenuti.

A distanza di anni dalle grandi riforme penitenziarie il carcere è diventato una sorta di *contenitore* di promiscuità di soggetti reclusi in camere detentive di pochi metri quadrati, in condizioni igienico-sanitarie spesso precarie, con spazi di socialità non sempre ampi.

Nel trattare la tematica del sovraffollamento Maria Martone sottolinea una tendenziale crescita dei tassi di carcerizzazione in quasi tutto il mondo e una certa difficoltà a teorizzare un modello esplicativo del fenomeno. In modo semplicistico si è portati a collegare la crescita dei tassi di carcerizzazione all'aumento della criminalità, in particolare quella di massa e predatoria, con riferimento a un modello esplicativo di tipo *monocausale*. A tale modello se ne affianca un altro, più complesso, basato sul così detto *paradigma della costruzione sociale*, che, partendo da un dato empirico, fa leva sulla progressiva esasperazione del sentimento di insicurezza sociale, che poi determina una domanda di maggiore severità del sistema penale e di conseguenza un'elevazione della soglia di repressione.

In questo quadro il carcere ed il sistema penale nel suo complesso finiscono per essere utili nel contrasto della criminalità, nei limiti in cui riescono a selezionare e neutralizzare coloro che il sistema sociale non è comunque in grado di includere, differenziando la reazione penale per livelli di pericolosità. E' indispensabile una strategia di intervento che non coinvolga solo il sistema carcere ma che, in rapporto di complementarietà, investa anche la riforma del codice penale e delle pene.

Nell'approccio al tema dello spazio della pena l'autrice rimanda al dibattito filosofico e penalistico relativo al concetto di pena che è uno dei problemi più dibattuti nell'alternanza tra prospettive retributive (*pena giusta*) e di prevenzione generale o speciale (*pena utile*).

L'autrice ritiene che l'unica soluzione effettivamente deflattiva del sovraffollamento è quella che implica una riforma del codice penale che punti sul concetto di *residualità del carcere* limitato ai soli casi di effettiva pericolosità e di allarme sociale, che sia capace di distinguere tra condotte antiggiuridiche originate da reale pericolosità e disvalore penale da quelle, invece, causate da emarginazione sociale e disagio. Una riforma che rivaluti quindi le misure alternative al carcere soprattutto nei confronti di immigrati, emarginati e tossicodipendenti. L'individualizzazione esecutiva della pena non può, così, prescindere dalla sua individualizzazione a livello legislativo e giudiziario.

La fase attuale appare caratterizzata dal superamento delle prassi del *wel-fare* a favore di quelle che possiamo realisticamente definire del *prison-fare*. E' la stagione della crescita del numero degli esclusi, della crisi dell'ideologia rieducativa. E' la fase dell'emergenza gestita con politiche di controllo sociale che Massimo Pavarini chiama "*neutralizzazione selettiva*".

Di fronte all'insoddisfazione dei due grandi paradigmi della pena, quello retributivo e quello preventivo, la *mediazione penale* può costituire il ruolo di modalità esecutiva alternativa. Intanto offre una più ampia prospettiva perché chiede alle parti in conflitto di considerare il passato e di confrontarsi sul fatto storico del reato, ma nel contempo ricerca la possibilità di nuove prospettive di recupero futuro.

E' indispensabile inoltre un nuovo approccio che sia in grado di avvicinare i bisogni del carcere al territorio su cui insiste nella convinzione che il territorio oggi rappresenta un essenziale punto di riferimento e di sostegno per le finalità di recupero sociale proprie della pena, in coerenza con l'altro principio costituzionale di sussidiarietà.

Il volume raccoglie poi i contributi da parte di sei vicecommissari che hanno frequentato presso l'ISSP la scorsa edizione del corso di ingresso approfondendo gli aspetti relativi allo spazio della pena con le tesi presentate e discusse nell'esame finale.

Così il concetto di *spazio* è declinato in molteplici accezioni in relazione al carcere e alla pena. Viene affrontato il tema dell'architettura penitenziaria nel corso dei secoli (dal *panottico* al sistema *auburniano*) come pure la diversa dislocazione del carcere rispetto alla città. Viene sottolineato come l'allontanamento delle strutture penitenziarie dai centri urbani comunica concretamente l'espulsione dell'individuo da quella società le cui regole questi ha infranto.

Sono inoltre interessanti alcune considerazioni sulla funzione dell'organizzazione degli spazi nell'ambito del carcere. Una riguarda la funzione esplicita che assumono gli spazi che rispondono o non rispondono ad esigenze operative connesse al riconoscimento ai detenuti dei diritti della persona (salute, privacy, rapporti con la famiglia). Un'altra riguarda la funzione meno esplicita come quella della comunicazione: gli spazi, la loro configurazione e il loro arredo comunicano e trasmettono messaggi sui rapporti di potere, sulla condizione dei soggetti e sui ruoli.

Le strutture edilizie concepite in modo tale da garantire al massimo l'esigenza di sicurezza, dovrebbero prevedere nel contempo una valorizzazione di appositi spazi collettivi al fine di contrastare il grave fenomeno psicologico della spersonalizzazione, tipico nei soggetti privati della libertà.

Nei contributi dei corsisti sono messe in risalto importanti iniziative volte ad avvicinare il carcere alla città come quella del "Giardino degli incontri" realizzata nella casa circondariale Sollicciano di Firenze e destinata agli incontri dei detenuti con i loro familiari. Così come sono citati gli sforzi trattamentali che l'Amministrazione Penitenziaria ha promosso per approntare un quadro rieducativo per i sex offender. Con i progetti WOLF e FOR WOLF, cofinanziati dall'Unione Europea, l'Amministrazione Penitenziaria ha infatti inteso dare una risposta ai bisogni formativi specifici degli operatori che si occupano dei sex offender con l'obiettivo di aiutarli a superare le difficoltà di approccio con questo tipo di utenza.

Ringraziamenti

Il presente Quaderno dal titolo “Gli spazi della pena” è stato realizzato dall’Istituto Superiore di Studi Penitenziari diretto da Massimo De Pascalis, dirigente generale dell’Amministrazione Penitenziaria.

Si ringrazia per la significativa collaborazione Maria Martone, dirigente penitenziario, e i vice commissari del Corpo di polizia penitenziaria autori dei contributi presenti nel volume.

La realizzazione della pubblicazione, è stata curata dal Servizio Studi e Ricerche dell’ISSP diretta dalla dirigente Alessandra Bormioli e in particolare da:

- F. Angelo Vacca, funzionario (comunicatore) per gli abstract e la cura dei testi;
- Maria Strangis, funzionario (educatore);
- Elvira Arconti, funzionario (educatore).

Cura grafica e revisione dei testi:
F. Angelo Vacca

Stampa: Arti Grafiche Tilligraf Srl - Roma